



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 575

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 maggio 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
8 ^a (Lavori pubblici, comunciazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)</i>	<i>Pag.</i>	10
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	10
<i>Plenaria</i>	»	15
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)</i>	»	33
<i>Plenaria</i>	»	33
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	42
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	50
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i>	»	61
<i>Plenaria</i>	»	61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-Mov-PugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 255)</i>	<i>Pag.</i>	65
<i>Plenaria</i>	»	65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	89
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i>	»	97
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 257)</i>	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 258)</i>	»	98
<i>Plenaria</i>	»	99
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i>	»	102
<i>Plenaria</i>	»	102
11 ^a - Lavoro:		
<i>Sottocommissione ricadute occupazionali (Riunione n. 6)</i>	»	109
<i>Plenaria (*)</i>		
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	110
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	214

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	216
---------------------------	-------------	-----

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	220
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	223
---------------------------	-------------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 11^a (Lavoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 575° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 maggio 2016.

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria *Pag.* 225

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 227

Per la semplificazione:

Plenaria » 228

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Ufficio di Presidenza » 233

Plenaria » 233

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

Plenaria *Pag.* 236

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

Plenaria » 239

7^a COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

12^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato
per le questioni degli italiani all'estero*
MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Stefano Polli, vice direttore dell'area internazionale dell'Ansa.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo: audizione di rappresentanti dell'Ansa – Agenzia nazionale stampa associata

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il presidente MICHELONI, nel riepilogare le finalità della procedura informativa, sottolinea in particolare il ruolo dell'Agenzia nazionale stampa associata (Ansa) nella diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, che spesso significa anche, a suo avviso, promuovere l'economia nazionale.

Il dottor POLLI, vice direttore area internazionale dell'Ansa, dichiara in premessa di condividere le affermazioni del Presidente, rilevando tuttavia una certa debolezza nel sistema Paese, che a suo giudizio non può paragonarsi con i modelli tedeschi, francesi e spagnoli. A tale ultimo riferimento, evidenzia che in quegli Stati sono presenti grandi agenzie nazionali con uffici in tutto il mondo, considerate le colonne portanti dei rispettivi sistemi informativi. Registra, invece, una sorta di anomalia italiana, tenuto conto che in Italia sono presenti molte agenzie, delle quali comunque l'Ansa è la più grande ed è l'unica ad avere una diffusione capillare in circa 70 Paesi avvalendosi della collaborazione di più di 300 giornalisti italiani e di altrettanti collaboratori italiani e locali, assicurando l'informazione in sei lingue.

Dopo aver riepilogato i presidi territoriali dell'Ansa nel mondo, ricorda che oltre al sito generalista in italiano, esistono siti geografici *ad hoc* tra cui Ansa Latina, Ansa Brasil, Ansa English, Ansa Europa, Ansa Nuova Europa e ANSAMED. Fornisce indi ulteriori dati circa la struttura dell'Agenzia, preannunciando una documentazione su tale tema.

Afferma altresì che l'Agenzia ottiene importanti riconoscimenti dalle istituzioni locali e costituisce un punto di riferimento per gli scambi culturali ed economici, intrattenendo rapporti anche con le Camere di commercio e gli istituti di cultura. Malgrado i buoni rapporti con le ambasciate ed uno stretto collegamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ritiene che potrebbe maggiormente essere sviluppata la presenza dell'Ansa nel mondo attraverso una cooperazione più intensa con le varie istituzioni italiane presenti all'estero.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) si riallaccia alle ultime considerazioni del dottor Polli per sottolineare come il coordinamento tra le Istituzioni rappresentative del *brand* «Italia» all'estero potrebbe portare ulteriori vantaggi, anche economici. Domanda dunque se l'Agenzia abbia un progetto di maggiore penetrazione globale e quali sarebbero le eventuali difficoltà nella sua attuazione.

Nel richiamare poi i compiti specifici dell'Ansa, ritiene che essa possa costituire un valido strumento per l'affermazione all'estero della cultura, della lingua e dell'economia italiane, favorendo al contempo anche le altre culture.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede a sua volta se vi siano difficoltà di dialogo con gli altri soggetti istituzionali, e come potrebbero eventualmente essere superate. Evidenzia peraltro che, sebbene gli obiettivi dell'indagine conoscitiva siano incentrati sulla diffusione della cultura

e della lingua italiana, occorre non tener conto delle esigenze di promozione dell'imprenditoria e delle *start up* nazionali.

Chiede, infine, se sussistono relazioni anche con le università e i dipartimenti, nonché con gli istituti di cultura, tenuto conto che in quei contesti possono essere avviate iniziative culturali interessanti.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) ritiene che per i cittadini italiani lo strumento principale sia rappresentato dal sito *web* dell'Agenzia. In ordine ai siti geograficamente orientati, domanda se vi siano delle particolarità nella relativa struttura, se vi sia una linea editoriale unica e se e in quale modo siano state individuate delle eventuali sezioni specifiche.

Il presidente MICHELONI (*PD*), nel sollecitare la trasmissione di ulteriore documentazione in merito ad eventuali proposte concrete, reputa che la promozione della lingua e della cultura italiana sia stimolata dalla capacità di ricreare un interesse all'italianità nelle altre lingue. In tale contesto, afferma che l'Ansa potrebbe giocare un ruolo determinante per valorizzare, in altre lingue, ciò che accade in Italia.

Il dottor POLLI, rispondendo ai quesiti posti, individua un aspetto comune nel cambiamento dell'informazione, che consente oggi di realizzare maggiori sinergie. Sottolinea infatti come oggi, a differenza del passato, gli stessi siti dedichino metà dello spazio alla componente giornalistica e la restante metà ad argomenti nuovi. Dopo aver accennato allo statuto dell'Agenzia, rende noto che i siti geografici raggiungono milioni di persone e riguardano aspetti specifici, non essendoci un sito in inglese dedicato alle notizie di tutto il mondo.

Condivide peraltro le affermazioni del Presidente secondo cui per esportare la cultura italiana occorre uno scatto culturale; in tale contesto, ad esempio, il sito ANSAMED costituisce un rilevante strumento di dialogo.

Ritiene tuttavia che tali mezzi potrebbero essere sfruttati maggiormente e che potrebbero essere instaurate relazioni più forti con le università, le istituzioni economiche e culturali.

Riferisce inoltre che non esiste un'unica linea editoriale per tutti i siti, tenuto conto che essi hanno diverse redazioni e differenti strutture, avvalendosi anche di giornalisti locali. Comunica poi che sono presenti canali verticali, ossia siti specializzati in particolari argomenti.

Dopo aver ricordato la presenza storica dell'Ansa, ribadisce che i rapporti con il Dicastero degli esteri sono molto buoni. Auspica comunque che le aziende italiane sfruttino di più i siti dell'Ansa in modo da utilizzare tutte le potenzialità.

Informa altresì che è stato siglato ieri un accordo con l'Agenzia Nuova Cina, ritenendo prioritario intrattenere rapporti con tali Paesi, purché vi sia una certa prudenza. L'accordo in questione, conclude, rappre-

senta un primo passo per uno scambio di informazioni in vista di futuri accordi per la multimedialità, e potrebbe costituire un punto di partenza per una maggiore penetrazione economica delle aziende che vogliono investire in Cina.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Polli e preannuncia l'intenzione di elaborare una proposta di sistema entro l'autunno. Nel precisare che l'eventuale documentazione sarà messa a disposizione di tutti i senatori e resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni riunite, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 17 maggio 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DEL RINA SPA – REGISTRO NAVALE ITALIANO, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE 123-2215 (RIMOZIONE E RICICLAGGIO RELITTI NAVALI E NAVI ABBANDONATE)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 12,15

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2271 E CONNESSI

Sottocommissione per i pareri

150^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito

per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.0.202 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che, al comma 2, secondo periodo, la norma ivi prevista, nell'attribuire alla potestà legislativa regionale la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata, è suscettibile di ledere la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di università.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1458-A) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 9.300 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nei procedimenti normativi volti ad apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

Quanto agli emendamenti 15.4 e 15.6, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le Regioni e le Province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932-A) Doris LO MORO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2190) Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.100 propone di esprimere un parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 2.0.100, propone di formulare un parere non ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri Corpi del comparto sicurezza non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.

Conviene la Sottocommissione.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 8, comma 2, reputa necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che – nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente.

In ordine all'articolo 24, comma 2, appare opportuno, a suo avviso, specificare l'espressione «giovani autori», al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra quindi gli emendamenti.

Sull'emendamento 8.22 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere,

scelta che – nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali – deve essere rimessa all'ente competente.

Sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3 propone di esprimere un parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'*iter* di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria.

Quanto al subemendamento 31.0.1/2, propone di formulare un parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) rileva che l'articolo 34, nel delegare al Governo l'adozione di un testo normativo unico per il settore dello spettacolo, tra i principi e criteri direttivi, prevede, al comma 4, lettera *h*), la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento attività circensi. A suo avviso, potrebbe profilarsi una lesione del principio di libertà d'impresa, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. Chiede pertanto al relatore di riformulare la proposta di parere, inserendo un'osservazione che recepisca il rilievo da lui formulato.

Il relatore COLLINA (*PD*) ritiene che il rilievo espresso dal senatore Calderoli, pur meritevole di attenzione, non sia tale da giustificare un'osservazione critica circa compatibilità costituzionale della disposizione richiamata.

Insiste dunque sull'originaria proposta di parere.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede pertanto che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (n. 294)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

Plenaria

394^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, nonché la disomogeneità dei contenuti del provvedimento che – a suo avviso – presenta ulteriori profili di incostituzionalità.

In primo luogo, ritiene inaccettabile che l'indennizzo automatico degli investitori in obbligazioni subordinate delle quattro banche oggetto della procedura di risoluzione della crisi bancaria sia condizionato al possesso di determinati requisiti. Infatti, potrebbero accedere al risarcimento solo coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 e che detengano un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro o un reddito lordo ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro. Peraltro, l'eventuale ricorso alla procedura arbitrale rischierebbe di differire ulteriormente nel tempo l'indennizzo. Ritiene, quindi, che gli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016 determinino una disparità tra risparmiatori, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Ravvisa elementi di criticità anche in merito all'introduzione del principio del pegno non possessorio. Tale istituto, infatti, consentirebbe alle banche creditrici, in caso di insolvenza dell'imprenditore debitore, di acquisire i beni oggetto del pegno senza un preventivo pronunciamento del giudice, peraltro sfavorendo i creditori privilegiati nell'ambito della procedura esecutiva. L'articolo 1, quindi, appare in contrasto con il diritto alla difesa e al contraddittorio tra le parti, nonché del principio di legalità.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 5 maggio dal relatore Collina, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che, all'articolo 8, comma 2, la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere. Tale scelta, infatti, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente.

Inoltre, osserva che all'articolo 24, comma 2, sarebbe opportuno specificare l'espressione «giovani autori», al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 8.22, propone di esprimere parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che – nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali – deve essere rimessa all'ente competente.

Quanto agli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3, propone di esprimere parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'iter di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria.

Sul subemendamento 31.0.1/2, propone di esprimere parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che l'articolo 34, nel delegare al Governo l'adozione di un testo normativo unico per il settore dello spettacolo, tra i principi e criteri direttivi, prevede, al comma 4, lettera *h*), la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento attività circensi. A suo avviso, potrebbe profilarsi una lesione del principio di libertà d'impresa, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione, in quanto gli animali sono essenziali per le imprese circensi, al fine di attrarre un maggior numero di spettatori. Ricorda, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa europea per evitare trattamenti e forme di trasporto degli animali suscettibili di arrecare pregiudizio al loro benessere.

La senatrice REPETTI (*AL-A (Mpa)*) ritiene che anche il benessere animale sia un principio costituzionalmente tutelato, per quanto non in forma esplicita.

A suo avviso, la lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 34 non pregiudica l'attività delle imprese circensi, in quanto si prevede una eliminazione graduale dell'utilizzo di animali, al fine di impedire che quelli attualmente presenti nei circhi siano sostituiti in futuro con altri esemplari, magari perfino esotici, prelevati in modo coercitivo dai rispettivi *habitat* naturali.

Del resto, in passato sono già state introdotte alcune limitazioni all'attività circense – al fine di vietare lo sfruttamento di persone, soprattutto di sesso femminile – senza che fossero configurate come una violazione della libertà d'impresa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda, preliminarmente, che il Governo precedente si era già formalmente impegnato – a seguito di un atto d'indirizzo approvato dal Senato – a eliminare gradualmente i finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle imprese circensi che utilizzano animali nei loro spettacoli.

Osserva, quindi, che il secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione limita l'esercizio dell'iniziativa economica privata, in quanto non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. A suo avviso, tale concetto, in via interpretativa, può comprendere anche i diritti degli animali, se si tiene conto sia della recente introduzione nell'ordinamento del reato di maltrattamento degli animali – peraltro perseguibile d'ufficio – sia dell'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica a tale riguardo.

Inoltre, ritiene che il rispetto della dignità degli altri esseri viventi sia desumibile anche dal principio di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione. Infine, reputa che la riduzione degli animali in schiavitù e il loro sfruttamento arrechino un grave pregiudizio anche alla dignità umana, valore oggettivo e principio etico, la cui tutela informa l'intera Carta costituzionale.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur considerando non infondata l'obiezione del senatore Calderoli, ritiene che la scelta di privilegiare la tutela del benessere animale, rispetto al diritto di libertà d'impresa, assume carattere politico.

Pertanto, nell'intento di accentuare la tutela dei diritti degli animali, per giungere in prospettiva alla eliminazione di ogni forma di sfruttamento, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che le tecniche di addestramento degli animali comportino una perdita di dignità anche per i domatori, per quanto involontariamente accettata dagli stessi lavoratori impiegati nei circhi.

In ogni caso, occorre considerare anche il pregiudizio morale arrecato ai tanti spettatori minorenni, i quali rischiano di interiorizzare l'errato convincimento della superiorità del genere umano rispetto agli animali.

Osserva, infine, che l'eliminazione degli animali dagli spettacoli non arreca necessariamente un danno all'impresa circense, in quanto solitamente risulta di stimolo al miglioramento della qualità delle performance artistiche, acrobatiche e ricreative.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Calderoli, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) *Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) *MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

(453) *CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

(454) *CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(1236) *BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. 2271 e connessi (editoria), che si sono svolte davanti all'Ufficio di Presidenza nelle riunioni di giovedì 5 maggio e di oggi, martedì 17 maggio, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 30 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2258) *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) *Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti*

(853) *MUCCHETTI ed altri. – Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

(904) *LUCIDI ed altri. – Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) *BUEMI ed altri. – Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche*

(2170) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti*

– e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) critica la nuova disciplina in materia di conflitti d'interessi, che a suo avviso presenta gravi incongruenze e profili di incostituzionalità, in quanto viola i principi di difesa e di pari trattamento.

A suo avviso, con questo provvedimento non si otterrà il risultato di rendere più trasparenti le decisioni del Governo, ma si allontaneranno dalla partecipazione politica i cittadini che hanno avuto maggiore successo nella loro attività professionale e imprenditoriale. Infatti, considera eccessivo l'obbligo, previsto per i titolari di una carica di governo, di vendere i propri beni e attività o di cederli a una gestione fiduciaria, ancora prima che si determini un effettivo conflitto d'interesse. Tale misura, a suo avviso, costituirà un deterrente per quegli imprenditori desiderosi di partecipare alla vita pubblica del Paese, che tuttavia temono di subire in questo modo un grave danno patrimoniale.

Osserva che la platea di destinatari della norma risulta troppo estesa, essendo impossibile ipotizzare che vi siano soggetti privi di interessi specifici, pur legittimi, correlati alla precedente attività lavorativa.

Inoltre, ritiene inopportuno che il giudizio preventivo sulla compatibilità dell'impiego pubblico o privato, ovvero dell'attività professionale o imprenditoriale con la carica di governo nazionale sia rimesso all'Anti-trust. Peraltro, l'Autorità – nella nuova configurazione – sarebbe eletta da una maggioranza politica e, pertanto, soggetta al rischio di un uso strumentale. Qualora si determini un cambiamento della maggioranza parlamentare nel corso del suo mandato, infatti, i suoi componenti potrebbero ostacolare l'attività del nuovo Esecutivo.

Pertanto, esprime la propria ferma contrarietà a un provvedimento antidemocratico, finalizzato soltanto ad acquisire consenso elettorale, corrispondendo alle tendenze demagogiche di parte dell'opinione pubblica.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) reputa eccessivamente rigoroso il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto si finisce per limitare le libertà civili, introducendo una disparità di tratta-

mento nei confronti di titolari di cariche di governo. Basti pensare alla previsione che, dopo la conclusione dell'incarico governativo, la situazione di incompatibilità continua a produrre effetti per ulteriori dodici mesi, per le cariche in enti di diritto pubblico e in società aventi fini di lucro che operano in settori economicamente strategici.

Al contrario, la legge n. 215 del 2004, promossa dall'allora ministro Frattini, risulta più equilibrata e compatibile con i principi costituzionali, in quanto consente a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, nel rispetto dell'interesse generale e del regolare svolgimento dell'attività parlamentare.

Dopo aver criticato le norme relative agli obblighi di dichiarazione da parte dei coniugi e parenti di secondo grado del titolare della carica di Governo, nonché le misure tipiche per la prevenzione del conflitto d'interessi, auspica che si rinunci a proseguire l'*iter* del provvedimento. Sarebbe preferibile, invece, limitarsi a migliorare la normativa vigente, al fine di garantire l'assoluta trasparenza dell'attività del Governo.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(302) DE POLI. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

(1151) PAGLIARI ed altri. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

(1789) CONSIGLIO. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(1907) AIELLO. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

– e **petizione n. 765 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il relatore RUSSO (PD) presenta una proposta di nuovo testo unificato, pubblicata in allegato, volta al riconoscimento della lingua italiana dei segni, ma in un quadro di tutele più ampio per tutte le persone che soffrono di ipoacusia.

Precisa che la nuova formulazione tenta di recepire alcune delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni informali e del successivo di-

battito. Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte, sarà necessario rivedere, eventualmente nella fase di esame degli emendamenti, la clausola di invarianza finanziaria.

Propone quindi di adottare la nuova proposta come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 13 di martedì 24 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al nuovo testo unificato, adottato quale base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge 2389 (decreto-legge 67/2016 – proroga missioni internazionali e misure di sicurezza interna), per l'espressione del parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 8, comma 2, appare necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che – nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente;

– all'articolo 24, comma 2, è opportuno specificare l'espressione «giovani autori», al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 8.22 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che – nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali – deve essere rimessa all'ente competente;

– sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3 parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato – Regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'iter di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria;

– sul subemendamento 31.0.1/2 parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 302,
1019, 1151, 1789, 1907**

**Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità
uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla
comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della
Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile**

NT2

Russo, *relatore*

Art. 1.

*(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche
e rimozione delle barriere della comunicazione)*

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità: indagini preventive in gravidanza, *screening* neonatale universale, diagnosi audiologica pediatrica, protesizzazione uditiva precoce, tecniche di abilitazione, riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, in un'ottica di bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a

realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Promuove, altresì, la ricerca scientifica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

3. Le misure previste dalla presente legge si applicano anche in favore delle persone con disabilità comunicative non dovute a sordità.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale. La Repubblica assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche possano, liberamente, fare uso della LIS, della LIS tattile e/o dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti i settori pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile e/o di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* audiologico neonatale universale, la diagnosi audiologica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi di protesizzazione uditiva precoce e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove, in ciascuna Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere, alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica.

3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive di Stato e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e di sottotitolazione e stenotipia.

5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni mobili; garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. La Repubblica promuove, in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata e scritta, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico e informatico idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.

7. Con riguardo all'amministrazione di giustizia e penitenziaria la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 5.

(Scuola)

1. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi volti al sostegno ed all'inclusione dell'alunno sordo e sordocieco, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione per i bambini sordi e dell'assistente per bambini sordociechi, dell'interprete LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla piena inclusione. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca garantisce altresì l'accesso a percorsi educativi che, su libera scelta degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi e delle loro famiglie, promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS) o la comunicazione totale.

3. La Repubblica promuove l'attivazione di classi miste di studenti udenti e sordi con *curriculum* bilingue (lingua italiana parlata e scritta/

LIS) e, più in generale, l'inclusione nei piani di studio dell'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e assistente per bambini sordociechi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca determina, di concerto con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i titoli di studio e l'*iter* formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria e post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco.

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS, della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e sordocieche e l'accesso all'informazione.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa e formazione permanente)

1. La Repubblica garantisce, nei luoghi di lavoro, pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili possibili nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, *chat*, *e-mail*, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sui luoghi di lavoro.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nella LIS e LIS tattile, attraverso sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 9.

(Arte, cultura, tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali: formazione al personale, visite guidate in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Trasporti)

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato LIS, LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti le Università, gli Enti di ricerca e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 13.

(Registro nazionale degli interpreti LIS e LIS tattile)

1. È istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Registro nazionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana tattile (LIST).

2. Con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti LIS e LIS tattile in ambito universitario, stabilendo in particolare i requisiti formativi dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore e i programmi di studio dei corsi di formazione, i programmi di studio nonché dei corsi di specializzazione e di aggiornamento; definisce altresì le norme transitorie per chi ha già acquisito il titolo di interprete LIS e LIS tattile.

Art. 14.

(Monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità svolge un'attività di monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordocecità.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 15.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, e con propri mezzi, l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali per i servizi di interpretariato)

1. Alla Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31) è aggiunto il seguente:

"31-*bis*) spese sostenute per i servizi di interpretariato dalle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;".

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Vice Presidente

BUCCARELLA

indi del Presidente

D'ASCOLA

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 13,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2134 E CONNESSI (CODICE ANTIMAFIA)*

Plenaria

297^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUMIA (*PD*), ricordando che oggi ricorre la giornata contro l'omofobia, osserva che è più che mai opportuno che la Commissione riprenda l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme

in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, che è stato sospeso il 29 aprile 2014, pur essendo ancora iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva, per altro verso, che la Commissione deve occuparsi anche di provvedimenti relativi alle materia civilistiche; tra questi ricorda i disegni di legge n. 409 e connessi sull'affidamento condiviso dei minori, in riferimento ai quali sollecita la ripresa dell'esame.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Lumia per riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, che – ricorda – è stato accantonato per motivi politici; tuttavia essendo trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo per la riflessione e la valutazione che allora si richiedeva, la Commissione può ben riprendere la discussione sui provvedimenti in questione per giungere finalmente all'approvazione, anche in Italia, di un testo legislativo che contenga norme esplicite di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 59 DEL 2016

La senatrice MUSSINI chiede che si voti sulla questione di competenza relativa al disegno di legge in titolo, in quanto tale questione è già stata sollevata nell'ultima seduta della Commissione ed è opportuno che non si perda più tempo prima che la Commissione finanze proceda speditamente alla conclusione della discussione e all'esame degli emendamenti. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato assegnato per l'esame in sede referente solo alla Commissione finanze, nonostante esso contenga molte norme in materia civilistica sulle procedure di esecuzione forzata, che rientrano propriamente nella competenza della Commissione giustizia. Pertanto ritiene che non si debba procedere all'esame del disegno di legge in questione in sede consultiva bensì votare la questione di competenza chiedendo che il Presidente del Senato riassegni il provvedimento stesso alle Commissioni 2^a e 6^a riunite.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Mussini.

Anche la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ribadisce che il disegno di legge in questione contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione, modificando molte norme relative al processo civile per il quale – ricorda – è in corso di esame un progetto legislativo di riforma che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, deve essere esaminato a breve da questa Commissione (Atto Senato n. 2284). Da questo punto di vista le modifiche apportate dal decreto-legge n. 59 alla nor-

mativa vigente sul processo civile pongono altresì evidenti problemi di coordinamento normativo. Chiede pertanto che la Commissione si esprima con una votazione sulla questione di competenza alla Presidenza del Senato, affinché il disegno di legge n. 2362 possa essere riassegnato alle Commissioni 2^a e 6^a riunite per l'esame in sede referente.

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede alcune delucidazioni in ordine alla procedura per sollevare la questione di competenza al Presidente del Senato.

Il presidente D'ASCOLA precisa che le norme relative ai conflitti di competenza sono contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.

Il senatore CUCCA (*PD*) osserva che, pur contenendo il decreto-legge n. 59 alcune rilevanti disposizioni di competenza della Commissione giustizia, cionondimeno nella prassi si sono verificati casi analoghi, per cui le diverse Commissioni, pur essendo competenti in ordine ad alcune delle materie trattate da determinati disegni di legge, alla fine si sono espresse sugli stessi solo in sede consultiva.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) suggerisce di votare subito sul conflitto di competenza che deve essere sollevato al Presidente del Senato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che, anche alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione finanze, è evidente la prevalente competenza della Commissione giustizia.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), apprendendo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato in Commissione finanze per domani, alle ore 14, e che sta per concludersi il ciclo delle audizioni, esprime perplessità sull'effettiva utilità per la Commissione di sollevare un conflitto di competenza.

In tal senso si esprime anche il senatore LUMIA (*PD*).

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva che, essendo stato posto il problema del conflitto di competenza la settimana scorsa, ancor prima che la Commissione finanze avviasse l'esame del disegno di legge, si deve senz'altro procedere al voto su tale questione.

Dopo alcune precisazioni del presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), il senatore GIARRUSSO (*M5S*) insiste affinché si voti subito.

Il presidente D'ASCOLA mette, infine, in votazione la proposta avanzata dalla senatrice Mussini di sollevare conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 2362 chiedendo la riassegnazione dello stesso alle Commissioni giustizia e finanze riunite. Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta risulta respinta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CUCCA sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione finanze e sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere.

Nell'illustrazione del contenuto del decreto-legge il relatore si sofferma sulle disposizioni di diretta competenza della 2^a Commissione.

Il provvedimento si compone di 13 articoli suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il Capo II prevede misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca altre disposizioni finanziarie e infine il Capo IV reca la copertura finanziaria.

Riveste in primo luogo indubbio rilievo per la Commissione l'articolo 1 del decreto-legge, il quale disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio». Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2 reca, poi, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 48-bis nel testo unico bancario, la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia (e disciplina) il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Particolarmente significativo è l'articolo 4 del decreto-legge, il quale reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile.

La disposizione, oltre a prevedere l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo il caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, detta disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto. Ancora il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla vendita a mezzo di commissionario, limitando il numero complessivo degli esperimenti di vendita ad un massimo di tre. Importanti modifiche sono apportate, poi, alla normativa codicistica relativa all'iter di liberazione dell'immobile pignorato, anche attraverso un maggior ricorso agli strumenti telematici per l'espletamento delle procedure di vendita. La disposizione introduce, ancora, nel codice di rito il nuovo articolo 590-*bis* che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. Infine l'articolo esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali: ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

L'articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure, prevedendo la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica, inserendo tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione

ai creditori, nonchè rendendo possibile lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori. È opportuno ricordare in proposito come sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 3671, recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Per mera completezza espositiva, appare opportuno dare conto, seppur sinteticamente del contenuto dei restanti articoli del provvedimento, i quali afferiscono alla competenza della Commissione finanze.

L'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. L'articolo 8, che apre il Capo II, definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS). L'articolo 9, poi, interviene in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie ed abrogazione di norme, mentre L'articolo 11 apporta modifiche alla vigente disciplina delle DTA – *Deferred Tax Assets* (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. Infine l'articolo 13 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che risulta dagli atti che il decreto-legge n. 59 è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia. Ciò a dimostrare che la competenza afferente alla giustizia è rilevante, posto che non è stato previsto il solo concerto del Ministro della giustizia con altri. Nel merito poi esprime perplessità sulla formulazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame che prevede una serie di misure a favore della banche.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che la *ratio* del provvedimento in titolo rientra nell'ambito del dibattito sulla ripresa economica del Paese. In ogni caso, le valutazioni della Commissione potranno essere fatte valere in sede emendativa.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) rileva come le previsioni del decreto-legge n. 59, che sollevano questioni problematiche di non trascurabile rilievo, dal punto di vista delle competenze della Commissione giustizia, sono diverse e che il suo intervento di oggi non ha alcuna pretesa di esaurirle completamente, ma piuttosto intende soffermarsi su quella di tali

previsioni che gli appare di più rilevante portata sia sotto il profilo sistematico, sia nella prospettiva applicativa in quanto suscettibile di creare consistenti difficoltà. Il riferimento è all'articolo 2 del decreto-legge che introduce l'articolo 48-*bis* nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 385 del 1993, ai sensi del quale il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore ed una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico – può essere garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore nell'ambito del medesimo contratto di finanziamento. In caso di inadempimento il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto in questione, purché al proprietario sia corrisposta la differenza tra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento. La stima è affidata ad un perito nominato dal presidente del Tribunale ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 48-*bis* citato. Il comma 4 del medesimo articolo 48-*bis* prevede poi che il patto in questione possa essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento ovvero, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della disposizione, per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente alla predetta iscrizione ipotecaria.

Il senatore Buccarella sottolinea come la sua parte politica sia fortemente contraria a tale innovazione normativa che appare lesiva sia della posizione del debitore – come evidente, ad esempio, in relazione alla possibilità di una stipula del patto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, addirittura, anche in riferimento ai contratti in corso – sia della posizione degli altri creditori in violazione del disposto articolo 2741 del codice civile, sia, in generale, di una corrente e trasparente gestione delle procedure di esecuzione immobiliare, essendo facilmente immaginabili le complicazioni che potrebbero derivare tanto dalla mancanza di una previsione *ad hoc* in ordine alle modalità di contestazione dell'importo del credito inadempito, quanto dall'assenza di previsioni che assicurino garanzie adeguate in ordine alla scelta del perito (a tale riguardo il senatore Buccarella rileva altresì che, nella realtà dei fatti, molto spesso i periti ai quali si affidano i tribunali sono soggetti che solitamente collaborano anche con i creditori istituzionali)

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2153) ALBERTINI ed altri. – *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

(2259) BUCCARELLA ed altri. – *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2153 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2259 e rinvio)

Riferisce il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 2153 che prevede – qualora l'imputato sia prosciolto con le formule: se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato – che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanni lo Stato a rimborsare tutte le spese del giudizio che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato.

Il disegno di legge n. 2259 prevede, invece, che l'imputato prosciolto con sentenza definitiva nelle stesse ipotesi contemplate dal disegno di legge n. 2153 ha facoltà di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi una somma di denaro fino ad un massimo di 5 mila euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo e deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.

Il relatore rileva come le previsioni del disegno di legge n. 2153, relative alla responsabilità del magistrato che ha esercitato l'azione penale, debbano essere coordinate in modo più adeguato con le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità civile dei magistrati mentre, ove si preferisse seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, questa parrebbe implicare alcuni vantaggi dal punto di vista della praticabilità sul piano applicativo ma deve rilevarsi che l'importo di 5 mila euro è eccessivamente contenuto e, ad avviso del relatore, dovrebbe essere quanto meno raddoppiato.

Dopo un breve intervento di precisazione del presidente D'ASCOLA, il senatore BUCCARELLA (*M5S*) sottolinea come la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, di cui è primo firmatario, gli appaia preferibile, in quanto la diversa soluzione prospettata dal disegno di legge n. 2153, a suo avviso, si presta chiaramente al rischio di abusi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è ulteriormente convocato domani alle ore 16, o comunque al termine della seduta di Commissione se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

178^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

indi del Vice Presidente
COMPAGNONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE propone di invertire la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta odierna, iniziando con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di delegazione europea.

Previa verifica del numero legale, la Commissione delibera in tal senso.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 7 (*ex-articolo 6* del testo presentato alla Camera), che contiene una delega per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della

normativa europea in materia esportazione e transito di prodotti e tecnologie a uso duplice e di controllo del commercio di prodotti suscettibili di essere usati per trattamenti inumani, come la pena di morte o la tortura, oltre che per l'aggiornamento del quadro sanzionatorio.

Per quanto attiene, innanzitutto, al procedimento di adozione, rileva che il decreto delegato dovrà essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con vari altri Ministri, tra cui quello della difesa. Sullo schema di decreto dovranno peraltro pronunciarsi le competenti Commissioni parlamentari.

Passa poi ad elencare i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega. L'articolo, oltre a richiamare quelli vevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, indica infatti una serie di ulteriori principi direttivi specifici.

In particolare, la delega dovrà essere esercitata al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 e successive modificazioni (che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso), al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti) ed al successivo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011.

Per garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa dei prodotti a duplice uso si impone inoltre al Governo l'obiettivo della unitarietà della disciplina relativa ai richiamati beni, nonché della normativa relativa al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Presente, altresì, il riferimento alla razionalizzazione delle procedure per il rilascio delle licenze di esportazione.

Un ulteriore criterio direttivo fa poi riferimento alla necessità di prevedere procedure adottabili nel caso di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, del commercio di determinati merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, un ulteriore criterio direttivo, stabilisce il rispetto dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

Da ultimo, si prevede l'adozione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive (embarghi commerciali), adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proseguendo nell'esposizione, rimarca quindi la possibilità di adottare decreti correttivi o integrativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, notando altresì la doppia clausola di invarianza, sia finanziaria sia amministrativa.

Osserva, da ultimo, che un ulteriore profilo di competenza si rinviene nell'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura e volto a dare attuazione alla direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. In particolare, la competenza della Commissione rileva in ordine alle procedure di autorizzazione degli stabilimenti, che il Governo sarà chiamato a razionalizzare e disciplinare dal Titolo 1 della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo 272, comma 5, del predetto decreto legislativo esclude infatti dalle procedure di autorizzazione gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale.

Rileva inoltre che, nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione difesa della Camera dei deputati si era pronunciata in senso favorevole su tale articolo, senza formulare osservazioni.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di relazione favorevole.

Il presidente LATORRE consta che non vi sono iscritti a parlare sia in sede di discussione generale sia in sede di dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato.

Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea» (JOIN (2016) 18 definitivo) (n. 131)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), rilevando che la comunicazione congiunta all'esame della Commissione si compone di sette paragrafi, nei quali sono indicate le azioni che verranno prese a livello europeo per contrastare il nuovo tipo di pericolo rappresentato dalle minacce ibride.

Il primo paragrafo reca l'introduzione, dove viene innanzitutto definito il concetto di minaccia ibrida come combinazione di attività coercitive e sovversive, di metodi convenzionali e non convenzionali (cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che possono essere usati in

modo coordinato da entità statali o non statali per raggiungere determinati obiettivi, rimanendo però sempre al di sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata.

L'introduzione pone quindi l'accento su un approccio olistico che permetterà all'Unione europea, in coordinamento con gli Stati membri, di lottare in modo specifico contro le minacce di natura ibrida, creando sinergie fra tutti gli strumenti pertinenti e promuovendo una stretta cooperazione fra tutti gli interlocutori competenti.

Le azioni si basano infatti su strategie e politiche settoriali esistenti. In particolare, l'agenda europea sulla sicurezza, la strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza e il piano di azione europeo in materia di difesa (in via d'elaborazione), la strategia dell'Unione europea per la *cyber*-sicurezza, la strategia europea di sicurezza energetica e la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea sono strumenti che possono a loro volta contribuire alla lotta contro le minacce ibride.

Il secondo paragrafo si sofferma sulle metodologie di riconoscimento di una minaccia ibrida, ponendo l'accento sulla necessità di promuovere l'elaborazione di politiche basate sui rischi in settori che vanno dalla sicurezza aerea al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.

In particolare, gli Stati membri, sostenuti se del caso dalla Commissione e dall'Alto rappresentante, sono invitati a procedere a uno studio sui rischi ibridi per individuare le vulnerabilità principali, nonché specifici indicatori delle minacce ibride, che possono interessare strutture e reti nazionali e paneuropee.

Il terzo paragrafo prende quindi in considerazione la risposta dell'Unione europea a livello conoscitivo, articolata su tre pilastri, la creazione di una cellula europea di analisi, l'intensificazione della comunicazione strategica e la creazione di un centro di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride.

In particolare, sono previste tre azioni che potrebbero interessare i profili di competenza: la creazione di una cellula dell'Unione europea per l'analisi delle minacce ibride presso l'esistente Centro dell'Unione di analisi dell'*intelligence*, (gli Stati membri sono invitati a istituire punti di contatto nazionali sulle minacce ibride per garantire la cooperazione e una comunicazione sicura con tale cellula); lo studio, da parte dell'Alto rappresentante e degli Stati membri, delle modalità di aggiornamento e coordinamento delle capacità per la formulazione di comunicazioni strategiche proattive e per ottimizzare il ricorso a specialisti del controllo dei media e a esperti linguisti e l'opportunità di istituire, presso i singoli Stati, un centro di eccellenza per la «lotta contro le minacce ibride».

Il quarto paragrafo concerne, conseguentemente, la risposta dell'Unione a livello di resilienza attraverso una serie di pilastri fondamentali. Sussistono, in questa sede, particolari profili di competenza che rinvergono in molteplici seguenti aspetti.

Rileva, innanzitutto, la protezione delle infrastrutture critiche allo scopo di prevenire destabilizzazioni economico-sociali. In sede di azione,

la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, individuerà pertanto strumenti comuni per migliorare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche a fronte delle minacce ibride nei settori rilevanti. Peraltro, nel contesto dell'imminente strategia spaziale e del piano di azione europeo in materia di difesa, la Commissione proporrà di incrementare la resilienza delle infrastrutture spaziali contro le minacce ibride, in particolare attraverso un eventuale ampliamento dell'ambito della sorveglianza dello spazio e del tracciamento per coprire le minacce.

Anche la capacità di difesa risulta coinvolta. L'Agenzia europea per la difesa potrebbe infatti essere un catalizzatore per lo sviluppo di capacità militari legate alle minacce ibride e l'Alto rappresentante, sostenuto se del caso dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, proporrà progetti relativi alle possibilità di adattamento delle capacità di difesa.

Altro aspetto menzionato è la *cyber*-sicurezza. La Commissione incoraggia infatti gli Stati membri, come questione prioritaria, a costituire e utilizzare reti e quadri per la cooperazione strategica.

Da ultimo, rileva la cooperazione con i Paesi terzi. L'Alto rappresentante, in coordinamento con la Commissione, organizzerà infatti uno studio sui rischi ibridi nelle regioni del vicinato. L'Alto rappresentante, la Commissione e gli Stati membri si avvarranno inoltre degli strumenti a loro disposizione per rafforzare le capacità dei *partner* e aumentare la loro resilienza alle minacce ibride, e potrebbero essere realizzate missioni PSDC, in modo indipendente o come complemento agli strumenti dell'Unione europea, per aiutare i *partner* a consolidare le loro capacità.

Il quinto paragrafo, relativo alla prevenzione ed alla risposta alle crisi, presenta anch'esso dei rilevanti profili di competenza. In particolare rileva la possibilità, in caso di aggressione armata contro uno stato membro costituita da molteplici minacce ibride, di invocare l'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea. Inoltre, nel preparare le loro forze, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle potenziali minacce ibride.

Come elemento importante dell'impegno della PSDC si ipotizza poi l'organizzazione di: un addestramento civile e militare, missioni di tutoring e consulenza, piani d'emergenza per individuare segnali di minacce ibride e rafforzare le capacità di allarme rapido, un sostegno alla gestione dei controlli di frontiera in caso d'emergenza e un sostegno in settori specializzati, l'attenuazione dei rischi e l'evacuazione di non belligeranti.

L'Alto rappresentante e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, definiranno pertanto un protocollo operativo comune e procederanno a esercizi regolari per migliorare la capacità decisionale strategica in risposta alle minacce ibride complesse, basandosi sulle procedure di gestione delle crisi e sui dispositivi integrati dell'Unione europea per la risposta politica alle crisi, e l'Alto Rappresentante, in coordinamento con gli Stati membri, integrerà, utilizzerà e coordinerà le capacità di azione militare nella lotta contro le minacce ibride nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

Il sesto paragrafo concerne la cooperazione con la NATO e presenta, del pari, profili di competenza. Il documento sottolinea infatti l'importanza, per entrambe le organizzazioni, di condividere lo stesso quadro della situazione prima e durante la crisi, ponendo l'accento, altresì, sul rafforzamento della conoscenza delle reciproche procedure di gestione delle crisi per garantire reazioni rapide ed efficaci. L'Alto rappresentante, in coordinamento con la Commissione, porterà quindi avanti il dialogo informale e rafforzerà la cooperazione e il coordinamento con la NATO sulla consapevolezza situazionale, la comunicazione strategica, la *cyber*-sicurezza e la prevenzione e risposta alle crisi ai fini della lotta contro le minacce ibride, nel rispetto dei principi di inclusione e di autonomia decisionale di ciascuna organizzazione.

Il settimo paragrafo reca, da ultimo, le conclusioni del documento, in linea con quanto precedentemente detto.

Conclude ponendo l'accento sulla centralità delle tematiche relative alla *cyber*-sicurezza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel concordare con le conclusioni del relatore, esprime un giudizio favorevole sull'atto in titolo.

Avviso favorevole è altresì espresso dal senatore VATTUONE (*PD*), che ne sottolinea la valenza nell'ambito della difesa comune europea.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni sulle modalità di costituzione della cellula europea per l'analisi delle minacce ibride presso il Centro di analisi dell'*intelligence* dell'Unione europea.

Il sottosegretario ALFANO precisa che la cellula in questione, non ancora costituita, avrà il compito di ottimizzare l'azione dei singoli Stati membri. La futura costituzione sarà indicata da specifici piani di azione, definiti entro la fine del presente anno.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) rileva che, nell'attuale legislatura europea sembra assistersi ad un mutamento sostanziale nei rapporti tra il Servizio europeo di azione esterna e la Commissione europea. La nomina, accanto all'Alto rappresentante Mogherini, di un consigliere speciale per la politica europea di sicurezza e di difesa (nella persona di Michel Barnier), potrebbe infatti aver dato luogo ad una inopportuna ridefinizione del ruolo dell'Alto rappresentante stesso, che dovrebbe – per contro - vedere garantita la centralità del suo ruolo anche e soprattutto con riferimento all'oggetto dell'atto iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore PEGORER (*PD*) invita la Commissione a valutare attentamente le osservazioni formulate dal senatore Mauro, ed in particolare la possibilità di recepirle in una specifica osservazione allo schema di parere.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente COMPAGNONE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riservandosi di predisporre uno schema di parere che recepisca i rilievi emersi nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione difesa,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2015;

formula una relazione favorevole.

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

577^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) DI BIAGIO ed altri. – Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è di iniziativa parlamentare e non è pertanto previsto di relazione tecnica. Per quanto di competenza, stanti i numerosi ed articolati benefici di carattere economico, fiscale e previdenziale previsti dal provvedimento, risulta necessaria l'acquisizione della predetta relazione tecnica, munita di positiva verifica ai sensi della legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire quanto prima la relazione tecnica necessaria all'ulteriore esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'11^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.34, 2.35 e 2.36, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.28, 2.37 e 2.0.1. Quanto all'emendamento 2.12, dichiara che il parere non ostativo da parte del Governo è condizionato alla sostituzione delle parole da: «prendono in carico» fino al termine con le seguenti: «assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i Comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione», altrimenti non può essere assentito il parere favorevole. In riferimento agli emendamenti 2.38 e 2.39, evidenzia che a legislazione vigente i servizi proposti dalle disposizioni non costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e pertanto le proposte introducono maggiori oneri non quantificati e non coperti. L'emendamento 2.40, invece, comporta maggiori oneri a carico delle amministrazioni regionali. Quanto alla proposta 3.1, ritiene che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia eccessivo rispetto alla reale portata della disposizione mirante a modificare i criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, mentre concorda con il relatore sull'onerosità della proposta 3.3. Ritiene altresì onerosi gli emendamenti 3.5 e 3.6, quest'ultimo in relazione all'ampliamento delle possibilità di accesso al Fondo, che potrebbe creare difficoltà finanziarie dovute alla limitatezza delle risorse disponibili. Risultano altresì onerosi gli emendamenti 3.11 e 3.12, mentre una relazione tecnica appare necessaria per accettare l'assenza di oneri associabili all'emendamento 3.13. Quanto agli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16, ne segnala l'onerosità sia per le regioni che per le amministrazioni centrali, mentre l'emendamento 3.18 amplia la platea dei beneficiari per effetto della soppressione dei requisiti di accesso. Specifica quindi che l'emendamento 3.23 introduce l'obbligo per le amministrazioni centrali di istituire un controllo telematico sugli utilizzi delle risorse da parte delle regioni da cui potrebbero derivare oneri organizzativi, in quanto il medesimo controllo non è attualmente esercitato sulla base della legislazione vigente. Esprime poi un parere contrario sull'emendamento

3.25, in quanto introduce un'ambiguità in relazione al significato del testo. Ritiene pertanto necessario segnalare il problema alla Commissione di merito, pur essendo la proposta priva di effetti finanziari diretti. Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle proposte 4.22, 4.23 e 4.35, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, mentre reputa priva di effetti finanziari la proposta 4.0.4. Per quanto riguarda gli emendamenti da 4.1 a 4.29 segnalati dal relatore, chiarisce che le disposizioni mirano a introdurre un'ulteriore finalizzazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. Pur ritenendo gli emendamenti privi di effetti finanziari diretti, ritiene necessario esprimere una contrarietà al fine di evidenziare che l'ampliamento delle finalità non è privo di nesso con il tetto fissato alle risorse del fondo. Esprime quindi considerazioni analoghe sugli emendamenti 4.36 e 4.38, mentre ritiene privo di effetti finanziari l'emendamento 4.30. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione competente sull'emendamento 4.56, il quale attribuisce alle aziende sanitarie e ai centri riabilitativi delle funzioni attualmente non previste dalla legislazione vigente. Osserva quindi che dalle proposte 5.3 e 5.4 deriverebbe una evidente riduzione di gettito fiscale, mentre reputa inadeguata la copertura prevista per gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2. Esprime perplessità in merito all'ambiguità che sarebbe introdotta nel testo in caso di approvazione dell'emendamento 5.6, che tuttavia ritiene privo di effetti finanziari diretti. Segnala quindi la necessità di esprimere un parere contrario sull'emendamento 5.5, pur non considerato problematico dal relatore, in quanto comporterebbe una violazione delle norme di contabilità. Segnala altresì che l'analogo emendamento 1.200 (testo 3), che sarà successivamente esaminato, formula più correttamente la medesima proposta.

Esprime, quindi, un parere conforme a quello del relatore in merito all'onerosità delle proposte da 6.3 a 6.51, in relazione alla riduzione di gettito che ne deriverebbe, nonché in merito alla proposta 6.52, in quanto attinge alle disponibilità del Fisce che risultano insufficienti. Osserva, inoltre, che dall'emendamento 6.53, limitatamente alla soppressione del comma 8, e dall'emendamento 6.56 deriverebbero oneri non coperti, mentre la proposta 6.57 introduce una nuova agevolazione finanziata a carico del Fondo già impiegato a copertura del provvedimento. Quanto all'emendamento 6.61, ne segnala la violazione del principio di annualità del bilancio, mentre formula sull'emendamento 6.62 osservazioni analoghe a quelle espresse in relazione all'emendamento 5.5. Concorda, quindi, sull'onerosità della proposta 6.0.1, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti da 6.42 a 6.60 segnalati dal relatore. Reputa altresì onerose le proposte 6.2, 6.5, 6.43, 6.54 e 6.63, mentre esprime parere non ostativo sugli emendamenti 6.22 e 6.23. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.2 e 9.1. In relazione all'emendamento 9.2, ne segnala un problema di formulazione che ritiene non confacente con le norme di contabilità. Invita infine a esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento Tit.1.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra successivamente gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, rispetto ai subemendamenti alla proposta 1.100, che occorre acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 1.100/1. Comportano maggiori oneri le proposte 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23 e 1.100/24. Occorre valutare il subemendamento 1.100/25 in relazione ad una possibile modifica della platea dei beneficiari. È stata inoltre trasmessa l'ulteriore riformulazione 1.200 (testo 3), sulla quale è necessario comunque acquisire una relazione tecnica. Rispetto ai relativi subemendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.200 (testo 3)/3, 1.200 (testo 3)/4, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/14, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/27, 1.200 (testo 3)/28, 1.200 (testo 3)/30, 1.200 (testo 3)/33 e 1.200 (testo 3)/34. Comportano maggiori oneri le proposte 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32 e 1.200 (testo 3)/37. Occorre valutare i subemendamenti 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/25, 1.200 (testo 3)/26 e 1.200 (testo 3)/38. Sull'emendamento 5.100 (testo corretto) occorre acquisire una relazione tecnica, così come sul subemendamento 5.100/1. Comporta maggiori oneri la proposta 5.100/3. Occorre valutare il subemendamento 5.100/2. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO, ricordando che sull'emendamento 1.100 la Commissione ha già espresso parere favorevole, esprime parere conforme a quello del relatore in merito all'onerosità dei subemendamenti 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23 e 1.100/24, in quanto risultano incompatibili con il tetto di spesa poiché volti ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari. Formula considerazioni analoghe in relazione alla proposta 1.100/25. Successivamente, mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata sull'ulteriore riformulazione 1.200 (testo 3), sul quale ritiene pertanto opportuno esprimere un parere non ostativo. Concorda quindi con il relatore sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sulle proposte 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8 e 1.200 (testo 3)/9, mentre reputa onerose le proposte 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23 e 1.200 (testo 3)/24. Concorda altresì con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32 e 1.200 (testo 3)/37. Ritiene inoltre onerosi i subemendamenti 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/26 e 1.200 (testo 3)/38, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul sube-

mendamento 1.200 (testo 3)/6. Esprime quindi un parere non ostativo sulle proposte 1.200 (testo 3)/3, 1.200 (testo 3)/4, 1.200 (testo 3)/14, 1.200 (testo 3)/27, 1.200 (testo 3)/28, 1.200 (testo 3)/30, 1.200 (testo 3)/33, 1.200 (testo 3)/34 e 1.200 (testo 3)/25. Quanto all'emendamento 5.100 (testo corretto), reputa permanere la necessità di acquisire una relazione tecnica che ne chiarisca la portata finanziaria ed esprime considerazioni analoghe sui relativi subemendamenti 5.100/1, 5.100/3 e 5.100/2, esprimendo pertanto un parere contrario.

Alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.34, 2.35, 2.36, 2.28, 2.37, 2.0.1, 2.38, 2.39, 2.40, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.56, 5.3, 5.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.5, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.51, 6.52, 6.53 (limitatamente alla soppressione del comma 8), 6.56, 6.57, 6.61, 6.62, 6.0.1, 6.2, 6.5, 6.42, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.55, 6.58, 6.60, 6.43, 6.54, 6.63, 7.2, 9.1, 9.2, 1.100/1, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23, 1.100/24, 1.100/25, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32, 1.200 (testo 3)/37, 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/26, 1.200 (testo 3)/38, 5.100 (testo corretto), 5.100/1, 5.100/2 e 5.100/3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.25, 4.1, 4.5, 4.7, 4.20, 4.21, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.36, 4.38, 5.6 e Tit. 1. Sull'emendamento 2.12, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole da: »prendono in carico« fino al termine con le seguenti: »assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i Comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione«. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.».

La Commissione approva.

(1458-A) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che essendo stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso alla Commissione di merito, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301. Risulta altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.6, 15.0.1, 16.3, 16.5 e 16.300. Occorre infine valutare le proposte 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.16, 3.21, 3.26, 4.2, 5.300, 9.300, 11.0.1, 12.2, 14.7, 14.71, 14.12, 15.9, 15.12 e 15.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore sul testo e sugli emendamenti 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.0.1 e 16.300. In particolare, osserva che una relazione tecnica consentirebbe di esplicitare le riformulazioni necessarie ad assentire le proposte 2.12, 15.1, 15.0.1, 14.9, 14.10 e 14.0.1. Ritiene invece direttamente onerose le proposte 15.3, 15.4 e 15.6, in quanto propongono la soppressione della clausola di invarianza finanziaria, nonché gli emendamenti 16.3 e 16.5, i quali comportano maggiori oneri per effetto del superamento dei vincoli riguardanti l'assunzione di nuovo personale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla possibile onerosità della proposta 4.0.1.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che una relazione tecnica è resa necessaria dall'intenzione della proposta di modificare la natura giuridica del personale afferente all'Ispra.

Segnala inoltre la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.3, 2.2, 3.16, 9.300, 11.0.1, 14.7, 14.71, 14.12, 15.12 e 15.0.3. In particolare, in relazione all'emendamento 15.12 osserva che una relazione tecnica consentirebbe di chiarire il significato del termine «equamente» con riferimento alla distribuzione degli introiti, mentre per quanto riguarda l'emendamento 15.0.3 segnala che già per effetto della legislazione in vigore le risorse derivanti dai reati ambientali affluiscono al

Fondo unico giustizia e ritiene pertanto necessario chiarire gli effetti dell'emendamento sull'organizzazione del Fondo medesimo.

Reputa invece direttamente foriero di oneri finanziari l'emendamento 4.2, in quanto l'Ispra è contenuto nell'elenco S13 delle amministrazioni pubbliche compilato dall'Istat e usufruisce di contributi a carico del bilancio dello Stato. Esprime quindi un parere non ostativo sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.21, 3.26, 5.300, 12.2 e 15.9. Specifica quindi che l'emendamento 5.300 ha carattere meramente ordinamentale, in quanto volto a correggere un errore materiale del testo, mentre la proposta 15.9 si riferisce a delle tariffe non aventi, per definizione, valore retroattivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301, 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.6, 15.0.1, 16.3, 16.5, 16.300, 1.3, 2.2, 3.16, 4.2, 9.300, 11.0.1, 14.7, 14.71, 14.12, 15.12 e 15.0.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, osserva che la Commissione Sanità ha approvato l'emendamento 7.12, su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: occorre dunque valutare se ribadire il parere, ora da riferirsi all'articolo 10, commi 3 e 4 del testo, ovvero acquisirsi idonea asseverazione circa l'assenza di nuovi oneri. Risulta, inoltre, opportuno ribadire il parere di semplice contrarietà (già formulato rispetto ai precedenti emendamenti 3.52 e 3.45) riferito all'articolo 3, capoverso «Art. 8», comma 3 e all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti, vanno ribaditi i pareri di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 1.202 (in quanto analogo all'emendamento 1.34 della fase referente), 2.202 (già 2.6), 7.200

(già 7.3), 8.0.200 (già 8.0.6), 10.201 (già 7.11) e 12.0.201 (analogo al precedente 4.0.1). Va ribadito altresì il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.210 (analogo al precedente 3.36), 3.211 (già 3.37), 3.213 (già 3.40), 3.217 (che ripropone la medesima formulazione dell'articolo 3, capoverso «Art. 8», comma 3) e 3.222 (già 3.62). Comportano maggiori oneri le proposte 2.201, 3.230, 3.231, 3.232 e 3.233. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201 e 12.0.200. Occorre valutare gli emendamenti 2.200, 2.203, 2.204, 3.216, 3.225 e analoghi 3.226 e 3.227 (in relazione al parere di semplice contrarietà espresso sul precedente 3.72), 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di ribadire il parere contrario sull'articolo 10, commi 3 e 4 del testo, già reso in relazione all'emendamento 7.12 alla Commissione di merito, nonché il parere di semplice contrarietà sull'articolo 3, capoverso «Art. 8», comma 3, e sull'articolo 6.

In particolare, segnala che l'articolo 10, commi 3 e 4, prevede che una serie di soggetti svolgano attività volte all'attuazione delle disposizioni contenute nel testo, facendo presente che il Ministero dell'istruzione e il Ministero della salute hanno fatto pervenire due relazioni tecniche che risultano incoerenti l'una con l'altra. In assenza di una relazione tecnica unitaria, ritiene pertanto necessario ribadire il parere contrario già reso alla Commissione di merito.

Ritiene altresì necessario ribadire i pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 2.202, 7.200, 8.0.200, 10.201 e 12.0.201, nonché la semplice contrarietà sugli emendamenti 3.210, 3.211, 3.213, 3.217 e 3.222. Esprime altresì un parere contrario sugli emendamenti 2.201, 3.230, 3.231, 3.232 e 3.233, nonché la necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201, 12.0.200, 3.216, 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203, segnalando in particolare che questi ultimi potrebbero essere assentiti qualora una relazione tecnica ne specificasse delle adeguate riformulazioni. Ritiene quindi necessario esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.225, 3.226 e 3.227, mentre esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 2.200, 2.203 e 2.204.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, esprime, in relazione al testo, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 10, commi 3 e 4. Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sull'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3, e sull'articolo 6. Il parere è non ostativo sulla restante parte del testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.202, 2.202, 7.200, 8.0.200, 10.201, 12.0.201, 2.201, 3.230, 3.231, 3.232, 3.233, 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201, 12.0.200, 3.216, 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.210, 3.211, 3.213, 3.217, 3.222, 3.225, 3.226 e 3.227. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione e presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra la seguente bozza di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI; che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri.».

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ribadisce quanto già evidenziato più volte in relazione all'eccessivo ricorso nei pareri della Commissione alla formulazione di presupposti. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento in esame, ritiene che la Commissione non si debba preoccupare della stabilità finanziaria di un ente privato quale il CONAI, ancorché tale questione sia stata avanzata anche dalla Ragioneria generale dello Stato. Reputa altresì necessario che il CONAI medesimo venga auditato dalla Commissione dichiarandosi particolarmente sensibile al riguardo date le esigenze di questo ente le cui funzioni considera rilevanti.

Il vice ministro MORANDO fa presente come la relazione tecnica non specifichi se il CONAI faccia parte dell'elenco delle amministrazioni pubbliche compilato dall'Istat e suggerisce pertanto di trasformare il presupposto in un'osservazione.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.4 e 1.5. Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.7, 1.8 e 1.11 al fine di una quantificazione dei possibili oneri. Occorre altresì valutare le proposte 1.6, 1.9, 1.10 e 1.12. In relazione alle proposte di modifica riferite all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.1. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre poi valutare le proposte 9.1, 9.2, e 9.3. Per quanto riguarda l'articolo 10, occorre valutare l'emendamento 10.3. In relazione all'articolo 12, occorre valutare le proposte 12.6 e 12.7. Occorre poi acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 15.5. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la proposte 17.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19 occorre valutare le proposte 19.4 e 19.5. In relazione all'articolo 20 occorre altresì acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 20.1. Per ciò che concerne le proposte di modifica riferite all'articolo 34, occorre valutare l'emendamento 34.7 mentre in relazione all'articolo 35 occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 35.2. In relazione alle proposte di modifica riferite all'articolo 40 occorre valutare l'emendamento 40.20 mentre appare necessaria una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 40.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte 1.4 e 1.5, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica relativamente agli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.11, mentre reputa non problematici, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.6, 1.9 e 1.10. Quanto all'emendamento 1.12, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito alla possibile onerosità dell'emendamento 1.12, il quale è semplicemente volto alla riapertura dei termini riguardanti l'uso dei pozzi agricoli.

Il vice ministro MORANDO chiarisce di avere semplicemente espresso la necessità di una relazione tecnica.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) fa presente che l'emendamento intende reintrodurre una disposizione che è stata in vigore dal 2006 al 2013. Reputa pertanto non necessario acquisire una relazione tecnica, a meno che non si voglia argomentare che la medesima disposizione abbia prodotto oneri finanziari non coperti per un periodo di sette anni.

Il presidente TONINI propone di sospendere l'esame dell'emendamento 1.12 in attesa che il Governo fornisca una relazione tecnica che ne chiarisca gli aspetti finanziari.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi parere non ostativo sulle proposte 8.1, 9.1, 12.6 e 12.7, mentre ritiene onerosi gli emendamenti 9.2 e 9.3. Evidenzia inoltre la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 10.3.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) segnala che i prodotti biologici a cui fanno riferimento gli emendamenti 12.6 e 12.7 potrebbero comportare maggiori oneri a carico dei comuni incaricati dei relativi servizi.

Il vice ministro MORANDO fa presente che non si può presupporre la maggiore onerosità dei prodotti biologici oggetto delle proposte 12.6 e 12.7.

Evidenzia quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 15.5 e 35.2, mentre ritiene palesemente onerosi gli emendamenti 17.3, 20.1, 40.20 e 40.0.1. Esprime, infine, parere non ostativo sulle proposte 19.4, 19.5 e 34.7.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri. Rileva, inoltre, l'opportunità che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 9.2, 9.3, 10.3, 15.5, 17.3, 20.1, 35.2, 40.20 e 40.0.1. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione che sull'emendamento 1.12, sul quale il parere rimane sospeso.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 17 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2362 (D-L 59/2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE
E PER INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE)*

Plenaria

360^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver dato conto dell'andamento dei lavori dell'Ufficio di Presidenza odierno, nell'ambito del quale si sono svolte le audizioni informali sul disegno di legge in titolo, propone di spostare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato alle ore 14 di mercoledì 18, alle ore 18 di giovedì 19 maggio, con la finalità di disporre in tempo utile del parere della Commissione giustizia sul provvedimento in esame e di consentire il dovuto approfondimento, contemperandolo con l'opportunità, dettata da esigenze di correttezza istituzionale, di permettere all'Assemblea e quindi all'altro ramo del Parlamento di disporre di tempi adeguati per le successive fasi dell'*iter*.

La Commissione conviene.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) fa presente che la proposta di richiedere la riassegnazione dell'esame del disegno di legge in titolo è stata posta in votazione nella Commissione giustizia, risultando respinta. Rileva che tale esito è stato influenzato dalla cadenza dei tempi determinata dal precedente termine per la presentazione degli emendamenti; esprime quindi rammarico rispetto allo spostamento del termine, che ai fini delle valutazioni della Commissione giustizia risulta tardivo.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) motiva la propria richiesta di consentire alla Commissione di disporre di tempi adeguatamente ampi per l'esame del decreto-legge in titolo con la notevole portata dello stesso rispetto alla vita di numerose persone e ai rapporti tra imprese e settore bancario. La recente esperienza dei lavori parlamentari induce inoltre a ritenere che l'esame in Commissione costituisca l'unica sede di approfondimento e confronto reali circa il merito del provvedimento, in quanto su numerosi altri disegni di legge di analoga rilevanza il Governo ha infine posto la questione di fiducia in Assemblea. Chiede quindi alla Presidenza di prendere in considerazione quale termine per la presentazione degli emendamenti le ore 13 di venerdì 20 maggio, in linea con quanto già proposto dal senatore Sciascia nella seduta del 12 maggio.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che il nuovo termine per gli emendamenti deriva dalla necessità di comporre le esigenze di approfondimento con il rispetto del programma già definito, tenendo anche conto dell'esame in sede consultiva sugli emendamenti stessi.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rammenta che in numerose occasioni la Commissione non si è potuta esprimere su disegni di legge che contemplavano disposizioni di carattere tributario anche di notevole rilevanza, mentre nel caso specifico l'eventuale assegnazione in sede referente anche alla Commissione 2^a pur ammissibile in base ai contenuti del decreto-legge n. 59, avrebbe comportato una gestione non agevole. Dopo aver espresso apprezzamento nei confronti della proposta avanzata dal senatore Sciascia in merito al termine per la presentazione degli emendamenti appena ricordata dal senatore Tosato, rimarca l'utilità delle audizioni svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza in particolare riguardo ai profili tecnici propri del Capo I del decreto-legge n. 59. Rileva inoltre che imprescindibile rispetto istituzionale nei confronti in particolare della Camera dei deputati non deve indurre ad accelerare in maniera eccessiva i tempi dell'esame in Commissione, tenuto conto che l'esame di altri decreti-legge in materia bancaria è risultato di fatto precluso a causa della lunghezza delle precedenti fasi dell'*iter* presso la Camera dei deputati. Inoltre in caso di navetta, il Senato rischia di ritrovarsi nuovamente nella condizione di dover approvare il disegno di legge di conversione senza possibilità di intervenire sulle disposizioni recate dal decreto-legge n. 59.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la fondatezza dei rilievi del senatore Carraro.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ricorda di aver proposto nella seduta precedente le date del 24 o del 25 maggio per la presentazione degli emendamenti, mentre attualmente risulterebbe una buona soluzione porre il termine a venerdì 20 maggio. In riferimento alla cessione di azioni della società S.G.A. al Ministero dell'economia e delle finanze lamenta la mancanza di un'analisi su tale soggetto economico nella relazione predisposta dal Governo, nonché sulle prospettive di modifica dello statuto societario. Considera inoltre imprescindibile poter svolgere gli opportuni approfondimenti sui contenuti degli articoli 11 e 12 del decreto-legge n. 59, che non sono stati trattati nel corso delle audizioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO, facendo riferimento a quanto dichiarato nella recente audizione in Commissione dal Ministro Padoan, nel caso della società S.G.A. non è in questione l'operazione di compravendita bensì una restituzione di titoli azionari. Non esclude che la Commissione continuerà la trattazione del disegno di legge in titolo anche nel periodo di tradizionale sospensione dei lavori parlamentari precedente le elezioni amministrative. Fa presente che la discussione generale potrà riprendere nella seduta antimeridiana di domani e che si sono iscritti tutti i componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.>

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 255

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY (AACUPI) IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1847 (UNIVERSITÀ STRANIERE IN ITALIA)

Plenaria

278^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02738 della senatrice Serra sulla nomina del nuovo direttore del CINECA, precisando che su mandato del consiglio di amministrazione e con apposito avviso pubblicato il 2 aprile 2015, il CINECA ha avviato la procedura per individuare il soggetto professionale cui affidare la selezione di una risorsa idonea a ricoprire l'incarico di direttore generale del Consorzio stesso. All'esito della procedura, con delibera del consiglio di amministrazione del 28 settembre 2015, tale incarico è stato affidato alla società PRAXI Spa. Dopo aver riepilogato i requisiti del profilo di riferimento, elaborato collegialmente dagli organi del Consorzio, segnala che nella selezione dei possibili candidati è stata valutata la posizione di oltre quattrocento candidati potenziali, provenienti per circa l'80 per cento dalle inserzioni e per il restante 20 per cento dai *data-base* e dal *network* consulenziale dell'agenzia selezionatrice. Tutti sono risultati in possesso di laurea, con maggiore concentrazione nel settore economico-scientifico, il 75 per cento dei quali provenienti dal settore privato e circa l'8 per cento dal pubblico.

Riferisce inoltre che, in adempimento alle previsioni dell'avviso, la società affidataria ha predisposto una lista di cinque candidati con i relativi *curricula* da sottoporre al consiglio di amministrazione del CINECA. L'elenco comprendeva anche il dottor Vannozi in considerazione delle esperienze maturate come direttore generale dell'Università Sant'Anna di Pisa, quale direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di Firenze, nonché come componente del consiglio di amministrazione del Consorzio. Per tale ultimo incarico, il dottor Vannozi, in data 8 marzo 2016, ha presentato le proprie dimissioni.

Nel riferire che, in conformità allo Statuto del CINECA, con delibera dell'11 marzo 2016 il consiglio di amministrazione ha formalizzato la proposta del suddetto aspirante a direttore generale, in quanto ritenuto il più adeguato a ricoprire tale ruolo, comunica che egli ha assunto l'incarico il 23 marzo 2016.

Per quanto concerne le modalità di affidamento di incarichi al CINECA da parte del Ministero, precisa che i rapporti tra il Dicastero e il CINECA rientrano nella relazione organizzativa così detta di «*in house providing*». Al riguardo, evidenzia che il Consiglio di Stato ha di recente confermato la sussistenza di tale relazione organizzativa, facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva europea n. 24 del 2014. In una successiva sentenza, prosegue il Sottosegretario, il Consiglio di Stato ha ribadito la posizione di indiscussa primazia riconosciuta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento del CINECA facendo riferimento, in particolare, alle previsioni statutarie che stabiliscono le prerogative del Mini-

stero significativamente più estese rispetto a quelle riconosciute agli altri consorziati.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, ovvero il rapporto tra il CINECA e gli altri consorziati, fa presente che il Legislatore è intervenuto di recente, con i commi da 11-*bis* a 11-*quater* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Tale disposizione prevede che, mediante apposite modifiche statutarie, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli altri enti consorziati esercitano sul CINECA, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ferme restando le ulteriori due condizioni previste dalla Direttiva 2014/24/UE, ora attuata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, per la sussistenza dell'istituto dell'*in house providing*, ossia l'assenza di partecipazione di capitali privati e lo svolgimento di oltre l'80 per cento delle attività per le amministrazioni controllanti.

In proposito evidenzia conclusivamente che, coerentemente con la citata disposizione, è attualmente in corso una modifica dello Statuto del CINECA volta all'adeguamento del testo al quadro comunitario di riferimento in materia di *in house providing*.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, considerato che il dottor Vannozi, benchè risulti imputato per truffa ai danni dello Stato, continua a gestire ingenti risorse. Dopo aver richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato sulla natura giuridica del Cineca, reputa inaccettabile detta irregolarità, tanto più che si tratta della gestione di quasi 100 milioni di euro l'anno.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

In discussione generale prende la parola la senatrice SERRA (M5S), la quale pone l'accento anzitutto sulla cosiddetta «cittadinanza sociale», intesa in termini di attenzione alla società civile. Ritiene infatti che, a livello educativo, vada prioritariamente incoraggiata la conoscenza dell'educazione civica oltre che della cittadinanza economica, atteso che quest'ultima è comunque inserita in uno specifico contesto sociale.

Il senatore LIUZZI (CoR), collegandosi ai temi emersi durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritiene che sia emerso un positivo protagonismo da parte degli *sta-*

keholders coinvolti, che hanno offerto seri contributi all'istruttoria legislativa. Reputa perciò che la Commissione abbia la responsabilità di recepire le istanze avanzate e domanda pertanto alla relatrice quali considerazioni intenda inserire nel provvedimento in titolo.

Sottolinea del resto come il disegno di legge raccolga il favore di tutti i Gruppi politici, considerata l'urgenza di intervenire in un settore, quello finanziario, che si è spesso sostituito alla «imprenditoria del fare». Dopo aver ricordato i recenti fatti di cronaca relativi alle banche, invita a focalizzare l'attenzione sul cittadino risparmiatore, in favore del quale interviene il provvedimento in esame affinché si diffonda una maggiore responsabilità nella gestione del denaro.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PUGLISI (PD) che ripercorre brevemente i contenuti delle audizioni svolte. All'esito di tale ciclo di audizioni, giudica essenziale integrare il testo con gli aspetti di conoscenza e competenza dei ragazzi sull'educazione non solo finanziaria ma anche previdenziale, per permettere scelte consapevoli.

Preannuncia altresì la volontà di arricchire la composizione del comitato tecnico-scientifico previsto dal testo con i rappresentanti degli organismi di vigilanza. Occorre inoltre a suo avviso definire le competenze in uscita degli studenti, in modo che il provvedimento abbia una reale efficacia e non diventi un ennesimo «progettificio», anche nell'ottica di valorizzare l'autonomia scolastica.

Quanto alle affermazioni della senatrice Serra, invita a tener conto del passo avanti realizzato attraverso la legge n. 107 del 2015, che ha attribuito a tutte le scuole insegnanti di diritto ed economia, con conseguente possibilità di rafforzare l'offerta formativa anche nei licei. Ricorda peraltro che nel *curriculum* dello studente sono già previste le competenze e le esperienze di cittadinanza attiva. Ritiene pertanto che occorra compiere un lavoro articolato e si dichiara disponibile a valutare tutti i contributi che saranno presentati.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Angela D'ONGHIA, la quale si dichiara d'accordo sulla necessità di definire le competenze in uscita. Dopo aver rilevato criticamente come nell'ultimo decennio si sia di fatto registrata una certa inadeguatezza delle famiglie sul piano dell'educazione finanziaria, rammenta a sua volta che la legge n. 107 ha offerto degli strumenti per intervenire sul tema.

Il PRESIDENTE ricorda che durante lo scorso Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, si è ipotizzato di fissare a venerdì 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti della relatrice.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati.

I subemendamenti presentati all'emendamento 2.4 sono dati per illustrati.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) dà conto del 3.6/3, richiamando il progetto Cinema senza barriere.

I restanti subemendamenti all'emendamento 3.6 sono dati per illustrati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 9.0.1/3, che interviene sulle funzioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo per quanto riguarda il contributo alla definizione delle politiche di settore. In proposito, occorre a suo avviso specificare anche la finalità di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, non soltanto per mantenere legami con le comunità di riferimento ma anche per sostenere l'imprenditoria nazionale e le *start up*. Fa notare infatti che all'estero c'è una grande domanda di cultura italiana, soprattutto in settori specifici.

Dà indi conto del 9.0.1/4, che potenzia la trasparenza, del 9.0.1/5, volto a precisare una cadenza almeno semestrale delle consultazioni periodiche, nonché del 9.0.1/7, che menziona tra i compiti anche il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere.

Dopo essersi soffermata sul 9.0.1/9, finalizzato a definire in maniera più equilibrata la composizione del Consiglio superiore sottoponendo peraltro la nomina dei suoi membri al parere delle Commissioni parlamentari, dà per illustrati i restanti subemendamenti al 9.0.1.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 9.0.1/18 con cui si evita che i membri del Consiglio superiore siano eletti tra persone che ricoprono già

altri incarichi pubblici elettivi e intende assicurare una rappresentanza di tutte le realtà del mondo cinematografico. In quest'ottica, il 9.0.1/20 vieta la nomina a componenti del Consiglio superiore di coloro che abbiano avuto condanne penali.

I restanti subemendamenti all'emendamento 9.0.1, nonché i subemendamenti alle proposte emendative 10.3, 11.8 e 14.1 sono dati per illustrati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), illustrando il 19.3/1, chiede chiarimenti alla relatrice sulla *ratio* dell'emendamento 19.3, tenuto conto che nel disegno di legge non è previsto un tetto al credito d'imposta.

I subemendamenti presentati agli emendamenti 21.3 e 22.1 sono dati per illustrati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto del 25.4/1 con il quale si modifica la fonte dalla quale attingere risorse per coprire le iniziative di collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ritiene infatti più appropriato che i finanziamenti siano a carico del Fondo per la Buona scuola anziché del Fondo per il cinema.

Il restante subemendamento all'emendamento 25.4, nonché i subemendamenti presentati agli emendamenti 27.0.1 e 31.0.1 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE ricorda che su tutte le proposte emendative dovranno ancora esprimersi le Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MARTINI (*PD*), il quale fa presente che il provvedimento dichiara monumento nazionale la Casa Museo Gramsci situata nel comune di Ghilarza, luogo dove Antonio Gramsci ha trascorso la sua giovinezza e il primo periodo formativo. Segnala altresì che la Casa Museo contiene materiali di documentazione e ricerca e appartiene al patrimonio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer. Dopo aver sottolineato le finalità di diffusione della conoscenza del pensiero gramsciano, rileva che il provvedimento non ha solo una dimensione turistica ma mira a promuovere un approfondimento sull'opera di Antonio Gramsci.

Tiene peraltro a precisare che l'approvazione del disegno di legge riveste anche un valore simbolico, in quanto a novembre 2016 si celebrerà il novantesimo anniversario dell'arresto di Gramsci; rispetto a tale decorrenza, la dichiarazione di monumento nazionale avrebbe dunque a suo av-

viso il significato di un particolare ricordo, da parte del Parlamento, della cultura antifascista e democratica e del ruolo che alcune figure hanno svolto nella storia italiana.

Si sofferma indi su alcuni aspetti sostanziali legati alla dichiarazione di monumento nazionale, emersi durante l'esame in prima lettura, ricordando che non esiste una disciplina legislativa univoca sul tema. Al riguardo, reputa comunque prioritario dare rilievo alla iniziativa parlamentare, che si collega al valore simbolico già enunciato poc'anzi. Sottopone peraltro al Presidente la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, in modo da consentire una rapida approvazione, dando così un segnale di attenzione da parte della Commissione anche in vista della summenzionata ricorrenza.

Il PRESIDENTE invita tutti i Gruppi ad esprimere, entro domani, il proprio orientamento sulla proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Nel dibattito prende la parola la senatrice SERRA (*M5S*), la quale segnala che la Casa Museo Gramsci non ha alcun bisogno di *status* particolari ma necessita invece di fondi, tenuto conto che non riceve finanziamenti né dalla regione né dalla Fondazione. Coglie dunque l'occasione per sollecitare lo studio dei testi di Gramsci nella scuola, rilevando che la Commissione potrebbe intervenire in maniera più incisiva rispetto al conferimento di una semplice onoreficienza, che non ha alcun valore giuridico e non incrementerà certamente il flusso di turisti. Si interroga pertanto sulla reale volontà di valorizzare tale bene.

Il PRESIDENTE fa presente che la dichiarazione di monumento nazionale ha un valore simbolico e potrebbe consentire nel futuro una priorità nell'eventuale attribuzione di risorse pubbliche, anche se attualmente ciò non è previsto.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) afferma a sua volta che la dichiarazione di monumento nazionale ha un valore di per sé, sul piano morale, storico e civico, e potrebbe dischiudere scenari nuovi sul piano finanziario.

Precisa peraltro che, nel caso specifico, si celebrerebbe una ricorrenza relativa a una personalità che merita a suo avviso di essere omaggiata. Coglie peraltro l'occasione per proporre una estensione della dichiarazione di monumento nazionale anche ad un ulteriore sito, che è stato il luogo di detenzione di Antonio Gramsci. Si tratta infatti della cella nel carcere di Turi, in provincia di Bari, dove il politico italiano ha passato buona parte della sua vita. Rileva del resto che per la storiografia italiana e internazionale egli è ricordato proprio per un'opera elaborata nel carcere.

Sollecita dunque una riflessione su tale possibilità, mantenendo un *iter* spedito che consenta di approvare il provvedimento prima della decorrenza del prossimo autunno.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ricorda il precedente rappresentato dalla dichiarazione di monumento nazionale attribuita alla Basilica Palladiana di Vicenza. Nel rilevare criticamente l'assenza di una normativa di carattere generale su tale fattispecie, evidenzia che nel Codice dei beni culturali sono presenti altri riferimenti ai vincoli di interesse culturale. Ritiene dunque opportuno definire una cornice legislativa sul conferimento dello *status* di monumento nazionale, introducendo precisi criteri e parametri.

Reputa peraltro che l'attribuzione di un siffatto stato, collegata anche ad una eventuale attività di studio e ricerca, necessiti di risorse specifiche.

Invita inoltre a compiere una riflessione sul fatto che l'opera di Antonio Gramsci è stata per certi versi rivitalizzata grazie ad un gruppo di studiosi indiani. Nel concordare poi sull'esigenza che le opere di Gramsci siano studiate nelle scuole, manifesta preoccupazione per il conferimento di uno *status* specifico senza che ci sia una mappatura nazionale dei beni che potrebbero godere dello stesso trattamento. Si rischia invece a suo giudizio di dar seguito a iniziative di singoli parlamentari in particolari momenti storici.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) si ricollega a sua volta al dibattito già svolto in occasione del disegno di legge n. 1276 relativo alla Basilica Palladiana di Vicenza. Anche in quella sede erano emerse problematiche in relazione ai criteri di individuazione dei beni da dichiarare monumenti nazionali, occorrendo infatti una disciplina organica della materia. La predetta dichiarazione non consente peraltro di poter beneficiare di maggiori risorse e non risulta che sia stato elaborato un registro nazionale dei monumenti che godono di tale *status*.

Ritiene dunque che il provvedimento in titolo possa rappresentare l'occasione per promuovere, in accordo con il Governo, una iniziativa legislativa che disciplini la materia prevedendo eventualmente anche fondi specifici, altrimenti il valore di tale dichiarazione risulta minimo, mancando criteri di riferimento e provvedimenti conseguenti. Si domanda comunque perché lo Stato non si faccia carico della gestione di un bene dichiarato di interesse nazionale e sollecita nuovamente un serio approfondimento sulla normativa di carattere generale.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) chiede le ragioni per cui la proprietà della Casa Museo Gramsci spetti alla Fondazione Berlinguer e condivide la necessità di affrontare anche altri aspetti in un'ottica più ampia.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa la discussione generale, ricorda che in prima lettura è stato accolto dal Governo un ordine del giorno sull'esigenza di rivedere la disciplina del Codice dei beni culturali sui temi emersi nel dibattito.

Venendo allo specifico disegno di legge, invita a tener conto che si tratta di una iniziativa parlamentare volta a valorizzare una figura che appartiene alla cultura politica del Paese e non di una singola parte politica.

Il provvedimento ha infatti anche l'obiettivo di rappresentare un'onoreficenza in vista della ricorrenza citata dal relatore.

Le questioni poste potranno comunque a suo avviso essere affrontate con un disegno di legge specifico o attraverso l'attività emendativa, anche in altre sedi, avente lo scopo di istituire uno specifico fondo a beneficio dei beni dichiarati monumento nazionale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario CESARO il quale, richiamando il dibattito svolto presso la Camera dei deputati, riconosce l'esistenza di una sovrapposizione di norme. Esprime tuttavia un sentimento di rispetto dinanzi ad una iniziativa parlamentare volta ad attribuire un certo valore, culturale e simbolico, anche all'imminente ricorrenza. Ribadisce peraltro l'impegno del Governo, già assunto accogliendo l'ordine del giorno presentato in Assemblea della Camera dei deputati, affinché si intervenga in maniera organica in un'altra sede. Invita perciò a tener distinti i diversi piani di azione, che nulla tolgono al significato dell'iniziativa.

Replica anche il relatore MARTINI (PD), precisando che il testo approvato dalla Camera dei deputati concerne una specifica situazione inserita in un contesto ben definito. Nel riconoscere la legittimità di tutte le posizioni emerse, ritiene che possano essere trovati diversi strumenti di azione. Segnala comunque che un'eventuale modifica nel senso proposto dal senatore Liuzzi richiederebbe un altro passaggio parlamentare. In ordine alla richiesta della senatrice Blundo, fa presente che la Casa Museo è stata acquisita dalla Fondazione diversi anni fa.

In conclusione, ritiene preferibile assicurare un *iter* spedito al provvedimento in esame e poi trattare in una diversa sede gli ulteriori argomenti posti.

Prende brevemente la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S) per puntualizzare che, attraverso il provvedimento in esame, si corre il rischio di conferire una mera onoreficenza senza programmare vere iniziative di celebrazione. Sarebbe invece a suo giudizio più serio chiedere ai Dicasteri dei Beni Culturali e dell'Istruzione se vi siano attività in corso per omaggiare una figura che ritiene monumentale nella storia del pensiero politico italiano.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) *MARCUCCI. – Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*
(Rinvio dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione dei rappresentanti di Sindacati degli atleti e degli allenatori, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287**

Art. 2.

2.4/1

LIUZZI

All'emendamento 2.4, lettera g-bis), dopo le parole: «pubblico spettacolo cinematografico», aggiungere le seguenti: «provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza».

2.4/2

LIUZZI

All'emendamento 2.4, alla lettera g-ter), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «percentuale annua maggioritaria di film d'essai» aggiungere le seguenti: «prioritariamente di produzione italiana ed europea»;*

2) *dopo le parole: «programmazione qualificata delle sale d'essai» aggiungere le seguenti: «per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai».*

2.4/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 2.4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale d'essai di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g-ter*), è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui"».

Art. 3.**3.6/1**

LIUZZI

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), sostituire le parole da: «tenendo» a: «in materia», con le seguenti: «garantendo l'applicazione della normativa nazionale ed europea, sia in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, che di corretta fruibilità dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche in ossequio ai principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia».

3.6/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), dopo le parole: «con disabilità», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla produzione e programmazione di sottotitoli per sordi e audiodescrizioni in lingua italiana, nonché degli anziani e dei cittadini stranieri.».

3.6/3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 3.6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE)».

Art. 9.**9.0.1/1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera a), dopo la parola: «utilizzando», inserire la seguente: «anche».

9.0.1/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis» comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e alle sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

9.0.1/3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti: «aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero».

9.0.1/4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».

9.0.1/5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi con frequenza almeno semestrale.».

9.0.1/6

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria.».

9.0.1/7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9.0.1/8

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9.0.1/9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);

2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;

3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.0.1/10

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.0.1/11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.0.1/12

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza.».

9.0.1/13

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di alta professionalità e comprovata capacità», con le seguenti: «di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità.».

9.0.1/14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

9.0.1/15

LIUZZI

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata.».

9.0.1/16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione,».

9.0.1/17

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».

9.0.1/18

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I componenti del Consiglio non possono essere nominati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1/19

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1/20

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I componenti del Consiglio non debbono aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

Art. 10.**10.3/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 10.3, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

10.3/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 10.3, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

10.3/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 10.3, comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

10.3/4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 10.3, comma 4, lettera b), sostituire la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

Art. 11.**11.8/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 11.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "non può essere superiore al 15 per cento" con le seguenti: "non può essere superiore al 30 per cento"».

Art. 14.**14.1/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «alle spese per la distribuzione internazionale» sino alla fine della lettera con le seguenti: «alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuate da società di distribuzione indipendente nonché, in secondo luogo, in relazione alle spese per la distribuzione internazionale».

14.1/2

GIRO, MARIN

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale,».

Art. 19.**19.3/1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 19.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale.».

Art. 21.**21.3/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 21.3, lettera b), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi,».

Art. 22.**22.1/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sopprimere la parola: «anche».

22.1/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "concorsi internazionali di livello primario" aggiungere le seguenti "anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,"».

22.1/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede» e dopo le parole: «ovvero per la produzione e la distribuzione» aggiungere le seguenti: «indipendenti, ovvero».

Art. 25.**25.4/1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 25.4, sostituire le parole: «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

25.4/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 25.4, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Art. 27.**27.0.1/1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 27.0.1, capoverso «Art. 27-bis» ivi richiamato, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 31.**31.0.1/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 1, sostituire le parole: «in armonia e in coerenza con le» con le seguenti: «anche in deroga alle» e le parole: «e con i» con la seguente: «ai».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

31.0.1/2

CATALFO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,»;*
- b) al comma 1, sopprimere le parole: «il rapporto di lavoro e»;*

c) al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il divieto di istituzione di nuove tipologie contrattuali»;

d) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente lettera:

«b-bis) prevedere specifiche modalità di riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate dal lavoratore nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine del loro inserimento nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;»:

e) al comma 2, sopprimere la lettera c);

f) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) completare il processo di riordino e razionalizzazione del sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e audiovisivo attraverso la completa integrazione nell'INPS delle gestioni obbligatorie già in carico al soppresso ENPALS»;

g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I relativi schemi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. In mancanza dei pareri i decreti non possono essere emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi».

31.0.1/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31.0.1/4

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31.0.1/5

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire ai lavoratori del settore un pieno accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

237^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 294

Il senatore RANUCCI (*PD*), in qualità di relatore sull'atto del Governo n. 294, riguardante la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e previsto all'ordine del giorno della seduta odierna, chiede di rinviarne la trattazione ad altra seduta al fine di consentire di acquisire gli elementi informativi richiesti dalla Commissione.

Ricorda in proposito che domani, mercoledì 18 maggio, a partire dalle 8,30 la Commissione ascolterà i rappresentanti dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione e di ACCREDIA, enti che sono espressamente richiamati dal provvedimento in questione. Inoltre, sono stati richiesti contributi scritti anche alle associazioni di categoria dei produttori e dei distributori delle apparecchiature radio.

Il presidente MATTEOLI concorda sulla necessità di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta. Osserva che, poiché il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 22 maggio ed è quindi assai ravvicinato, appare opportuno chiedere al Governo di attendere l'esito dell'esame della Commissione. Ove la Commissione convenga, si farà quindi carico di rappresentare la suddetta esigenza al competente Ministro dello sviluppo economico.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (n. 299)

(Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra lo schema di documento in titolo che contiene l'aggiornamento per l'anno 2015 del Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, firmato l'8 agosto 2014 tra Rete Ferroviaria Italia (RFI) Spa, in qualità di gestore della rete ferroviaria nazionale, e lo Stato, in qualità di concedente attraverso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Ricorda in merito che il Contratto disciplina i relativi rapporti per la realizzazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e all'innalzamento (*upgrading*) dei livelli di sicurezza della rete e per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. Le attività più strettamente connesse agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), a partire dall'anno 2012, sono invece regolate dal Contratto di programma – Parte servizi, relativo al periodo 2012-2014 e sottoscritto in data 29 novembre 2013.

Come ricordato dalla Relazione informativa allegata allo schema, dopo la sottoscrizione avvenuta l'8 agosto 2014, il Contratto di programma ha ricevuto i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti ed è stato poi approvato in via definitiva con il decreto interministeriale 18 maggio 2015, n. 158.

Fa quindi presente che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Contratto l'aggiornamento in esame dà conto delle modifiche legislative e/o delle delibere CIPE intervenute successivamente che incidano in maniera sostanziale sul contratto stesso o assegnino risorse finanziarie per gli interventi posti a carico di RFI. In particolare, il CIPE ha espresso parere favorevole sul testo in esame con la delibera 23 dicembre 2015, n. 112.

Come precisato nella Relazione informativa, lo schema recepisce anzitutto le variazioni finanziarie disposte successivamente alla sottoscrizione del Contratto: si tratta di nuovi finanziamenti per complessivi 9.976 milioni di euro, ai quali si contrappongono riduzioni di risorse per 1.005 milioni di euro.

In particolare le nuove risorse, da contrattualizzare con l'aggiornamento in esame, sono in gran parte già attribuite per legge a specifici investimenti: la linea AV/AC Milano-Venezia (3.000 milioni), il Terzo Valico dei Giovi (600 milioni), il nuovo Valico del Brennero (840 milioni), la linea Andora-Finale Ligure (225 milioni), il raddoppio della Pistoia-Lucca (215 milioni), interventi di soppressione dei passaggi a livello

(60 milioni), la messa in sicurezza della linea Cuneo-Ventimiglia (29 milioni).

Le restanti risorse sono state invece destinate a: investimenti in tecnologie per la sicurezza (1.200 milioni), tecnologie per la circolazione e l'efficientamento (485 milioni), interventi di sviluppo delle aree metropolitane e delle linee regionali (758 milioni), interventi per lo sviluppo dei corridoi viaggiatori (487 milioni), interventi per lo sviluppo dei corridoi merci (264 milioni), potenziamento e sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale/alta capacità (1.418 milioni).

Le riduzioni di risorse riguardano invece una pluralità di opere, a valere su: contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (-570 milioni), Fondo aree depresse (-51 milioni), Legge obiettivo (-72 milioni), Fondo sviluppo e coesione (-216 milioni), fonti comunitarie (TEN 2007-2013, PON-FESR 2007-2013, PAC, -87 milioni), convenzioni con terzi e altre fonti (-9 milioni).

Ricorda poi che lo schema recepisce anche le osservazioni e le prescrizioni contenute nei pareri formulati dalle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, riguardanti principalmente le priorità degli investimenti attinenti alla sicurezza, agli interventi sulla rete ferroviaria della Sardegna e della Calabria, agli investimenti relativi al nodo di Roma e alle interconnessioni con la rete AV e la rete regionale e locale, nonché il regime sanzionatorio per inadempienza contrattuale. Sono altresì recepite le prescrizioni contenute nella citata delibera CIPE n. 112/2015 con la quale è stato espresso il parere sullo schema in esame.

La Relazione informativa illustra le indicazioni recepite e le conseguenti modifiche che l'aggiornamento apporta al Contratto di programma. In particolare, per quanto riguarda i pareri delle Commissioni parlamentari, la Relazione si sofferma soprattutto sul problema dei tempi lunghi richiesti per la stipula e l'approvazione dell'Atto di aggiornamento e sugli interventi adottati per la realizzazione delle varie opere segnalate nei pareri.

L'aggiornamento tiene poi conto della costituzione del nuovo promotore pubblico *Tunnel Euralpin Lyon Turin Sas* (TELT), responsabile della realizzazione e della gestione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e partecipato in parti uguali da Ferrovie dello Stato Italiane Spa e dallo Stato francese. Sono quindi presi in considerazione gli accordi integrativi del Contratto di programma sottoscritti in data 5 e 9 dicembre 2014 tra RFI e MIT, concernenti l'aggiornamento dei costi rispettivamente della nuova linea ferroviaria Torino-Lione per la quota italiana e della tratta AV/AC Verona-Padova.

Infine, lo schema aggiorna le tabelle e le tavole del Contratto di programma per tenere conto delle indicazioni precedenti, delle opere ultimate dalla data di stipula del Contratto e di ulteriori variazioni intervenute, nonché per esporre una suddivisione più articolata di alcuni programmi di investimento precedentemente accorpati.

Richiama, altresì, l'*iter* del provvedimento, evidenziando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 238 del 1993, lo schema dell'atto di aggiornamento, dopo il parere favorevole del CIPE, viene trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per il relativo parere. Secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2015, inoltre, esso è trasmesso all'organismo di regolazione (ossia l'Autorità di regolazione dei trasporti) e il gestore dell'infrastruttura deve informare del suo contenuto i richiedenti (e per il loro tramite, i richiedenti potenziali).

Illustra poi il contenuto dello schema, che si compone di due articoli, di una serie di Premesse, di quattro Tavole di sintesi, di cinque Tabelle e di un Allegato, che descrivono in dettaglio il programma aggiornato degli investimenti previsti sulla rete ferroviaria, i relativi costi e le coperture finanziarie.

Nelle Premesse si dà conto, tra l'altro, delle modifiche legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione del Contratto di programma e delle variazioni occorse al quadro finanziario.

L'articolo 1 dispone la variazione delle tabelle e delle tavole contenute nel Contratto di programma 2012-2016, secondo quanto riportato nelle nuove tabelle e nelle nuove tavole dell'aggiornamento. Si specifica inoltre che la Relazione informativa allegata costituisce parte integrante dell'atto di aggiornamento e che la stessa integra e aggiorna quella allegata al Contratto di programma.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 del Contratto di programma 2012-2016, per tenere conto della nuova numerazione delle righe indicata nella Tavola 2 dell'aggiornamento («Prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa Tabelle A, B e C»).

Inoltre, viene modificato l'articolo 8, comma 2 del Contratto di programma, per recepire una delle condizioni poste dalla Commissione IX della Camera nel parere reso sullo schema del Contratto stesso in data 18 marzo 2015. Si prevede quindi che, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato del gestore dell'infrastruttura, qualora gli scostamenti (rilevati sulla base di un apposito indicatore) superino il 15 per cento, il gestore deve pagare una sanzione pecuniaria variabile da 18.000 a 120.000 euro, in funzione della misura dello scostamento.

Passa poi ad esaminare i documenti allegati, tra i quali la prima sezione contiene le Tavole di sintesi. La Figura 1 illustra l'evoluzione del portafoglio investimenti (opere già finanziate) rispetto al Contratto di programma 2012-2016 (esclusi gli interventi finanziati dai programmi europei TEN-T e PON FESR 2014-2020). Il Contratto di programma registrava progetti per un totale di 98.736 milioni di euro (di cui 70.399 milioni in corso e 28.338 milioni ultimati), che con l'aggiornamento passano a 104.433 milioni di euro (di cui 76.636 milioni in corso e 30.797 milioni ultimati). Più in dettaglio, tenuto conto delle opere ultimate nel periodo (2.460 milioni), di quelle la cui competenza è stata trasferita da RFI a Ferrovie dello Stato Italiane (la Torino-Lione, per 3.275 milioni), del saldo tra nuovi finanziamenti (9.976 milioni) e definanziamenti (1.005 milioni),

tra il Contratto di programma e l'aggiornamento vi è un incremento netto, in termini di valore del portafoglio investimenti, pari a 3.237 milioni.

La Tavola 1 aggiorna l'articolazione del contratto per i vari tipi di investimento (analizzati nelle successive Tabelle A, B e C), cui si aggiungono le opere già ultimate. Escluse queste ultime (pari, come si è visto, a 30.797 milioni di euro), il costo totale delle opere progettate ammonta a 202.481 milioni di euro, di cui 73.636 milioni già coperti (opere in corso) e 128.846 milioni ancora da finanziare (opere programmatiche). Di questi ultimi, il fabbisogno stimato è di 8.370 milioni nel 2016 e di 120.475 milioni negli anni successivi. Per confronto, il Contratto di programma registrava opere per un totale di 202.137 milioni di euro, di cui 70.399 milioni già coperti e 136.739 milioni ancora da finanziare.

La successiva Tavola 1-*bis* mostra l'evoluzione delle cosiddette opere in *stand-by*, una parte delle opere programmatiche che erano state specificamente segnalate nel Contratto di programma, in quanto erano pronte per l'attuazione, ma ancora in attesa dello sblocco dei finanziamenti di competenza del 2014. Dalla tavola risulta che la quota per il 2014 (pari a 299 milioni di euro) è stata interamente finanziata, come anche la quota per il 2015, mentre per gli anni successivi si stima un fabbisogno di 6.366 milioni.

La Tavola 2 riporta il prospetto aggiornato con la sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa delle Tabelle A, B e C, ossia, per ciascuno dei programmi di investimento delle suddette tabelle, indica le erogazioni di cassa, distinte in base alle fonti di finanziamento (risorse dello Stato, comunitarie, di enti locali e altri).

Passando alla sezione delle Tabelle, evidenzia che la Tabella A aggiorna il portafoglio degli investimenti in corso e di quelli programmatici. In particolare, si registra un portafoglio investimenti pari a 177.789 milioni di euro, di cui 62.737 milioni per quelli in corso di realizzazione (dotati di integrale copertura finanziaria) e 115.052 milioni per quelli programmatici (ancora da finanziare e suddivisi in 5.905 milioni per il 2016 e 109.147 per gli anni successivi). Per fare un confronto, ricorda che nel Contratto di programma erano indicati investimenti per 173.542 milioni di euro, di cui 60.694 milioni per gli investimenti in corso e 112.848 milioni per quelli programmatici. Infine, la tabella indica in dettaglio gli stanziamenti delle singole opere, raggruppate per classi d'intervento.

La Tabella B fornisce il dettaglio dei progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi. In totale, si prevedono investimenti per 24.692 milioni di euro, pari a 10.899 milioni per lotti costruttivi già finanziati e a 13.793 milioni per impegni programmatici relativi a lotti a completamento (di cui 2.465 milioni per il 2016 e 11.328 milioni negli anni successivi). Il Contratto di programma prevedeva interventi per lotti costruttivi pari a 25.806 milioni di euro, di cui 6.430 milioni già finanziati e 19.376 milioni ancora da coprire.

La Tabella C nel Contratto di programma 2012-2016 riportava le «partecipazioni», ossia le opere infrastrutturali che RFI non realizza direttamente ma affidandole a società di scopo da essa partecipate, alle quali trasferisce poi le risorse finanziarie stanziare nel Contratto. Nella tabella vi era un'unica opera, la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, affidata alla società *Lyon Tourin Ferroviarie Sas* (partecipata appunto da RFI). A seguito dello scioglimento di tale società e dell'affidamento dei lavori al nuovo promotore TELT Sas partecipato da FSI, la tabella risulta ora azzerata.

La Tabella «opere ultimate» espone, in sintesi e in dettaglio, le opere completate al 31 dicembre 2014, valutate al costo a vita intera: tale valore era pari a 30.797 milioni di euro, contro i 28.338 milioni del 31 dicembre 2013 indicati nel Contratto di programma.

La Tabella «crediti verso i Ministeri competenti» indica i crediti vantati da RFI per il finanziamento delle varie opere a valere sugli stati di previsione dei Ministeri competenti (MEF e MIT): alla data del 31 dicembre 2014, essi erano pari a 5.635 milioni di euro, contro i 7.176 milioni di euro del 31 dicembre 2013.

Infine, richiama un'ultima serie di prospetti che espone, per ciascuna tabella, le variazioni intervenute nelle risorse finanziarie dei programmi/progetti di investimento tra il Contratto di programma e l'aggiornamento in esame.

Sottolinea la rilevanza strategica del provvedimento, esprimendo rammarico per il fatto che, ancora una volta, l'aggiornamento del Contratto di programma sia arrivato con grande ritardo rispetto al periodo di riferimento, tenuto conto che lo schema in esame riguarda l'annualità 2015 del contratto 2012-2016.

Ritiene comunque opportuno che la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento del provvedimento e segnala in particolare l'esigenza di ascoltare quanto prima i vertici di Rete Ferroviaria Italiana Spa.

Il PRESIDENTE osserva che il ritardo nella trasmissione dei contratti di programma e dei relativi aggiornamenti alle Commissioni parlamentari è purtroppo un problema annoso. Per quanto riguarda poi l'esigenza di ascoltare i vertici di RFI, fa presente che sono già state acquisite le intese per svolgere l'audizione dell'ingegner Gentile, amministratore delegato della società, nel pomeriggio di martedì 24 maggio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILIPPI (PD) rileva che il ritardo, ormai costante, nella trasmissione dei contratti di programma e dei relativi aggiornamenti alle Commissioni parlamentari relega di fatto il ruolo delle Commissioni ad una mera «gestione notarile» di questi atti di programmazione, dovendosi limitare ad una ratifica di decisioni ormai già definitive, appunto perché riferite ad annualità già trascorse.

In tal modo, però, la funzione di programmazione degli investimenti assegnata a questi documenti risulta del tutto vanificata. Pur comprendendo le ragioni, legate alla complessità dell'*iter* autorizzativo, occorre rompere questo circolo vizioso e sollecitare i soggetti competenti (in particolare il Governo e il CIPE) a velocizzare gli adempimenti loro affidati, assumendosene le responsabilità, in modo che il Parlamento possa esaminare per tempo gli schemi di contratto e concorrere in maniera fattiva alle decisioni strategiche sui grandi investimenti in infrastrutture nel Paese.

Chiede quindi che, anche nel confronto con i vertici di RFI, la Commissione possa acquisire il dettaglio delle opere in corso e di quelle programmatiche, con l'indicazione delle risorse già contrattualizzate.

Si tratta di mettere il Parlamento in condizione di conoscere gli investimenti concretamente realizzabili, allo scopo di verificarne l'effettivo valore strategico. Se infatti le scelte di fondo contenute nel Contratto di programma 2012-2016 e nell'aggiornamento in esame sono certamente condivisibili (l'innalzamento dei livelli di sicurezza, il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la prosecuzione delle opere già avviate), esistono alcuni temi specifici che devono essere maggiormente approfonditi.

Si riferisce in particolare alla realizzazione delle infrastrutture di connessione delle linee ferroviarie con i principali porti e aeroporti italiani. Specialmente per i porti, si pone il problema di adeguare la capacità di trasporto merci su ferrovia, anche in relazione all'apertura nei prossimi anni dei valichi transalpini (ad esempio quello del Brennero) che determinerà un notevole aumento del traffico merci in Italia.

Un discorso analogo si pone per i collegamenti con gli aeroporti, a cominciare dagli scali intercontinentali. Occorre garantire che tali interventi siano inseriti in un progetto organico di ampio respiro e non legati solo alle iniziative di singole Regioni.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) condivide le valutazioni sull'importanza strategica del provvedimento in esame, anche in considerazione dell'ingente volume di risorse stanziato per gli investimenti. Occorre però comprendere quale sia il ruolo che il Parlamento può concretamente svolgere nella scelta delle opere da realizzare. Alcuni dei progetti individuati non sembrano infatti legati a vere necessità di carattere strategico, ma piuttosto volte solo a soddisfare esigenze localistiche o clientelari. Cita a titolo di esempio la realizzazione di una fermata intermedia sulla linea ad alta velocità tra Napoli e Salerno, che, essendo a breve distanza tra le due città, rischia di imporre ai treni un drastico abbassamento delle velocità.

Si unisce pertanto alla richiesta di acquisire dai vertici di RFI una mappatura dettagliata degli investimenti, nonché indicazioni sugli stanziamenti per la manutenzione, i ricollegamenti, le connessioni con porti e ae-

roporti. Sarebbe inoltre utile conoscere i piani economico-finanziari per le singole opere, i tempi di ritorno attesi per gli investimenti e le opere compensative previste.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) condivide le osservazioni del senatore Filippi. Occorre comprendere quali siano effettivamente i progetti che il Governo e RFI intendono portare avanti e, quindi, le risorse concretamente disponibili. Cita il caso del raddoppio della linea ferroviaria Genova-Andorra, il cui progetto si trascina ormai da anni. Dopo l'incidente del 2014 che aveva bloccato la linea, erano stati stanziati una serie di fondi per avviare i lavori, ma poi, malgrado le promesse del Governo, si è tutto quanto bloccato, perché il CIPE non ha più autorizzato il frazionamento del lotto costruttivo e quindi l'utilizzo delle risorse.

Serve pertanto una visione strategica complessiva del comparto del trasporto e della logistica, risolvendo alcune contraddizioni di fondo. Ricorda incidentalmente che, in riferimento allo schema di decreto legislativo contenente la riforma delle autorità portuali, che sarà presto trasmesso alle Commissioni parlamentari, il parere reso dal Consiglio di Stato sollecita il divieto per le autorità portuali di detenere partecipazioni di carattere societario, mentre attualmente l'Autorità portuale di Genova possiede il 60 per cento del capitale della società che gestisce l'aeroporto della città.

Il senatore SONEGO (*PD*) concorda sulla necessità di avere il quadro dettagliato delle opere affidate a RFI, affinché il provvedimento in esame possa essere un vero *masterplan* e quindi un efficace strumento di programmazione. Occorre però che la predisposizione e la trasmissione del documento avvenga in maniera tempestiva.

In termini generali, condivide la logica affermatasi negli ultimi anni volta a razionalizzare le risorse disponibili e a indirizzarle sulle opere di carattere più essenziale.

In relazione al tema, già citato dal senatore Filippi, dei valichi transalpini, evidenzia che il provvedimento conferma la doverosa attenzione al potenziamento dei collegamenti ferroviari sul versante ovest, attraverso la linea Torino-Lione, e sul versante nord con i tunnel del Brennero e del San Gottardo. Manca però un'uguale attenzione ai collegamenti tra l'Italia e l'Europa dell'est, che sono invece fondamentali anche per il completamento del Corridoio Mediterraneo delle reti transeuropee di trasporto. Raccomanda pertanto al relatore di inserire una specifica osservazione al riguardo nella proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 257

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE SUL TEMA DELL'ISTRUZIONE TECNICA NEGLI ISTITUTI
AGRARI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 258

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 DEFINI-
TIVO (MERCATO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI CON MARCATURA CE)*

Plenaria**182^a Seduta***Presidenza del Presidente*

FORMIGONI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso ha ad oggetto la «legge di delegazione europea», che contiene deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015.

Specifica che l'iniziativa in esame è stata predisposta in base alla legge n. 234 del 2012, che, nell'operare una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa comunitaria, ha stabilito all'articolo 29 la predisposizione da parte del Governo, con cadenza annuale, di un disegno di legge contenente le deleghe atte a recepire le direttive e gli altri atti dell'Unione europea, mentre le norme di diretta attuazione per adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario sono oggetto di distinta iniziativa.

Rileva che le competenze della Commissione sono presenti in alcune disposizioni da individuare in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare.

Quanto alle prime due, segnala che le norme di riferimento sono costituite dagli articoli 5, in tema di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, e 21, avente ad oggetto la caseina e caseinati destinati all'alimentazione umana.

Evidenzia che l'articolo 5 contiene delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

La norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3.

In particolare, rileva che la lettera *a*) dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea.

La lettera *b*) interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti.

L'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*.

Segnala che, in conformità al principio di sussidiarietà, la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione.

Specifica quindi che nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitaria per i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi.

Rileva, in particolare, che la direttiva in recepimento fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri con riferimento all'ispezione, all'identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi.

Sottolinea in proposito che, in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, in relazione all'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana delle agenzie per il lavoro (ASSOSOMM) sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), svoltasi martedì 10 maggio, è stata trasmessa della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa altresì che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE) è stata consegnata della documentazione, che sarà anch'essa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 maggio 2016

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 2130 e 2188

Riunione n. 1

Relatore: ASTORRE (PD)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

(2130) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Disposizioni per il contrasto delle false cooperative

(2188) CALEO ed altri. – Disposizioni per il contrasto alle false cooperative
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Plenaria

238^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato)
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il disegno di legge n. 2258, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, con il quale

si detta una nuova disciplina in tema di conflitti di interessi, sostituendo la vigente normativa contenuta nella legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, fatta eccezione per alcune disposizioni che regolano, principalmente, le funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia.

Sottolinea, innanzi tutto, che, rispetto alla legislazione vigente, l’iniziativa assume e valorizza un approccio preventivo nell’affrontare i conflitti di interessi, sancendo una serie di obblighi e procedure volte a evitare l’insorgenza dei conflitti stessi: si intende intervenire quindi *ex ante* su situazioni considerate potenzialmente in grado di configurarlo, mantenendo peraltro gli interventi successivi e il sistema sanzionatorio; una specifica disciplina – di particolare rilievo per le competenze della Commissione industria – regola i conflitti di interessi di natura patrimoniale, che riguardano anche interessi in ambito imprenditoriale, beni e attività patrimoniali.

Dopo aver affermato che i titolari di cariche politiche sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e nell’interesse generale della Repubblica, il disegno di legge precisa che la nuova disciplina si applica ai titolari di cariche di governo nazionali e regionali, ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali, nonché ai componenti delle Autorità indipendenti.

Competente a dare attuazione alla nuova disciplina è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione passa da tre a cinque membri.

Le misure che il disegno di legge prevede sono modulate in maniera differente a seconda del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari delle varie cariche politiche.

Un primo gruppo di disposizioni regola i conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo, ossia per coloro che fanno parte degli esecutivi nazionale o regionali (e delle province autonome). A tale riguardo, l’articolo 4 individua, in via generale, l’insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Per i titolari di cariche di governo nazionali sono previsti, in primo luogo, obblighi di dichiarazione concernenti un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali, assistiti da sanzioni precise; viene inoltre esteso l’ambito dei soggetti obbligati. L’Autorità svolge compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo e può chiedere chiarimenti o informazioni ulteriori al dichiarante. In caso di tardiva integrazione o correzione delle stesse, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre per il caso di mancato adempimento o di dichiarazioni non veritiere o incomplete sono previste sanzioni penali. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito *internet* dell’Autorità.

Viene quindi disciplinato un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla legislazione vigente; con particolare riferimento all’attività imprenditoriale, si prevede l’incompatibilità con qualunque carica, ufficio

o funzione comunque denominati, ovvero con l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta; è incompatibile altresì l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie. Illustra quindi gli accertamenti svolti dall'Autorità che invita, se del caso, l'interessato a optare tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, ferme restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. A decorrere dalla data della comunicazione, sul titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità grava l'obbligo di astensione. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e di ciò viene data adeguata pubblicità da parte dell'Autorità. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino già determinati in misura fissa o predeterminabili.

In via generale, il testo prescrive un obbligo di astensione del titolare della carica di governo dall'adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che – pur essendo destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti – possano produrre un vantaggio economicamente rilevante nel suo patrimonio; l'interessato può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell'obbligo di astensione, ma è comunque tenuto ad astenersi nel caso in cui abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza; l'obbligo di astensione non opera, invece, qualora si tratti di atti dovuti. L'Autorità comunica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri i casi in cui vi è l'obbligo di astensione; sono previste sanzioni pecuniarie in caso di violazione di tali obblighi. Il Consiglio dei ministri può peraltro convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione, ove ravvisi ragioni di interesse generale; in mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti.

Il disegno di legge individua poi, nel suo articolo 8, situazioni di conflitto di interessi patrimoniali e al successivo articolo 9 prevede e disciplina la gestione fiduciaria di tali beni e attività patrimoniali al fine di prevenire il conflitto stesso. Illustra quindi l'articolo 8, il quale prevede che si determinino situazioni di conflitto di interessi patrimoniali qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti in determinati settori specificamente individuati. Sono considerate rilevanti le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurano

al titolare il controllo o la partecipazione al controllo. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

Ulteriori casi di conflitto di interessi patrimoniali si rilevano quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, questi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

In tali casi l'Autorità sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto: il contratto di gestione fiduciaria o la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

L'articolo 9 disciplina l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti ai sensi dell'articolo 8, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto dall'Autorità tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di trasformazione, anche mediante alienazione parziale o totale, dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Durante la gestione sussiste un divieto di comunicazione tra il gestore e il titolare della carica di governo, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità. Il titolare della carica di governo ha diritto di conoscere, tramite l'Autorità, ogni 90 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato e di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può chiedere la sostituzione del gestore all'Autorità.

Ove non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando un termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Nel caso in cui il titolare della carica di governo non abbia proceduto alla vendita né conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Al di fuori delle situazioni di incompatibilità, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione fiduciaria e alla vendita, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il testo prevede la neutralità fiscale delle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari e ai contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria.

Per quanto riguarda i parlamentari e i consiglieri regionali, l'incorrere in una delle situazioni previste ne comporta l'ineleggibilità, fermo restando che per i consiglieri regionali è rimesso alle Regioni l'adeguamento delle rispettive discipline.

In particolare, si prevede una nuova causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o il controllo anche indiretto nei confronti di un'impresa che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato che importi l'obbligo di adempimenti specifici e l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta. Tale previsione opera anche nei casi in cui, nei riguardi di tale tipo di impresa, si abbia l'esercizio di un'influenza dominante e negli altri casi specificamente indicati.

Viene inoltre modificata una causa di ineleggibilità già vigente: si stabilisce infatti, l'ineleggibilità di coloro che risultino vincolati con lo Stato – in proprio o in qualità di rappresentanti – per «contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica», mentre la norma finora vigente menziona «contratti di opere o di somministrazioni», senza far riferimento alla rilevanza economica. Rimane immutata invece la previsione vigente circa l'ineleggibilità per coloro che siano vincolati con lo Stato per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta.

Tali fattispecie configurano una causa di ineleggibilità anche per i dirigenti di cooperative e consorzi di cooperative: è infatti prevista l'abrogazione della norma che li escludeva dall'ineleggibilità.

Queste cause di ineleggibilità non si applicano agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura e ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, i quali – prima della presentazione della candidatura – perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo «ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste dall'Autorità». Infatti, coloro che intendono candidarsi possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9 per i titolari delle cariche di governo nazionale, che prevede la gestione fiduciaria e la vendita.

Si apre il dibattito.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva l'inadeguatezza del nostro ordinamento giuridico nell'affrontare alcuni aspetti della disciplina del conflitto di interessi: la normativa vigente consente un controllo democratico e controlli di carattere giuridico formale, ma vi sono situazioni di fatto, vincoli affettivi o di amicizia, legami di parentela non stretta – ma non per questo meno forti, in molti casi – che facilmente sfuggono a regolazioni come quella vigente e anche a quella

di cui al disegno di legge in titolo. Dopo aver ricordato come le indagini di natura penale siano concretamente limitate, essendo legate a una notizia di reato, e come l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sia avviata sulla base di segnalazioni e svolta alla luce di criteri prevalentemente giuridici e formali, ribadisce che per prevenire il conflitto di interessi occorre – a suo giudizio – prendere in considerazione anche le situazioni di fatto prima ricordate.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*), nel concordare con l'intervento che l'ha preceduta, sottolinea come – senza cadere negli eccessi di uno Stato di polizia – occorra considerare legami e situazioni della natura più varia. Per quelli preesistenti alla nomina occorre a suo giudizio prevedere autocertificazioni ad ampio spettro, assistite da sanzioni per i casi di inadempimento e di false o incomplete dichiarazioni. Ritiene che l'articolo 8 del disegno di legge in titolo vada integrato inserendo tra i settori ivi specificamente indicati quello della sanità, in cui l'azione di governo e quella parlamentare possono avere un'incidenza considerevole. Segnala inoltre come alcune attività professionali, come quella legale e quella fiscale, siano a suo parere in palese conflitto con il mandato parlamentare e con la titolarità di cariche di governo; sottolinea inoltre che, come per i candidati alle elezioni si prevede l'ineleggibilità, per coloro che intendano assumere incarichi di governo occorre prevedere che si possa procedere alla nomina solo previa dismissione delle partecipazioni rilevanti e comunque dopo aver risolto il conflitto di interessi. Infine, riterrebbe utile prevedere che gli esiti dell'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia fossero sindacabili.

La senatrice FISSORE (*PD*) chiede chiarimenti in merito agli obblighi di dichiarazione da parte di parenti e affini del titolare della carica di governo e rileva come la previsione della loro pubblicazione sia eccessiva, soprattutto con riferimento ai gradi di parentela o affinità meno prossimi.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, segnala a sua volta alcune questioni su cui sollecita una riflessione: in primo luogo, l'ambito di applicazione soggettivo del disegno di legge dovrebbe comprendere anche coloro che, avendo un incarico di consulenza, possono incidere in modo rilevante sulle decisioni del governo. In secondo luogo, segnala come l'individuazione di possibili conflitti di interessi patrimoniali sulla base di un'elencazione di settori strategici sia frutto di un approccio superato: sarebbe più efficace, a suo parere, far riferimento alle imprese che operano in settori regolati e a quelle che abbiano rapporti economici rilevanti con pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal settore in cui operano.

Sempre in tema di conflitti di interessi patrimoniali, esprime apprezzamento per il testo approvato dalla Camera, che adegua una disciplina risalente agli anni Cinquanta del secolo scorso alla mutata realtà economica del nostro Paese, prevedendo l'insorgenza di un conflitto di interessi – e, per i parlamentari, di un'ipotesi di ineleggibilità – nel caso di con-

trollo anche indiretto o di partecipazioni rilevanti in imprese con determinate caratteristiche. Tuttavia, invita a valutare l'efficacia della gestione fiduciaria, prevista dall'articolo 9 del disegno di legge n. 2258: tale rimedio, adatto alla gestione di ricchezze mobiliari, rischia infatti di non garantire la «cecità» della gestione stessa quando il titolare della carica sia il proprietario di un'impresa rilevante o un suo azionista di maggioranza. A suo giudizio si dovrebbe prevedere la vendita, garantendo a tali fini un tempo congruo e sancendo nel frattempo un obbligo di astensione; tutto ciò temperando, per i parlamentari, le finalità di prevenzione dei conflitti con il diritto costituzionalmente garantito all'elettorato passivo. Quanto ai parenti e affini, nel condividere come la pubblicità delle loro dichiarazioni possa presentare profili di delicatezza, considera necessario sia sempre previsto un divieto di vendita e di retrovendita a tali soggetti.

Conclude osservando come il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento rappresenti un significativo passo avanti, ma richieda qualche chiarimento e semplificazione.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) interviene per invitare a valutare anche i conflitti di interesse che possono concernere i titolari di cariche negli esecutivi degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 maggio 2016

Sottocommissione ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,55

INCONTRO SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA VICENDA DI IBM ITALIA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

348^a Seduta

Presidenza del Presidente
Maurizio ROMANI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle disposizioni attinenti a materie di interesse della Commissione.

L'articolo 5 delega il Governo a emanare decreti legislativi per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura ed informazione sugli alimenti ai consumatori.

Tale articolo reca anche principi e criteri di delega specifici per l'esercizio della delega (i quali si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge). In particolare, la lettera *a)* del comma 3 prevede – previo svolgimento della procedura di notifica contemplata dalla vigente normativa europea – l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché la definizione degli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire

agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

L'articolo 16 reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale modifica precedenti direttive relative alla qualità della benzina e del combustibile diesel ed alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 17 reca una disciplina di delega sia per il recepimento della direttiva 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, sia per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

La Relatrice segnala, quindi, le ulteriori discipline di delega poste per il recepimento di due direttive (comprese nell'allegato A): la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi (in proposito, la Relatrice ricorda che, in materia di malattie animali trasmissibili e di sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429, che ha modificato la normativa del settore, abrogando una serie di direttive, tra cui la suddetta direttiva 2009/156/CE, a decorrere dal 21 aprile 2021); la direttiva 2015/565 della Commissione, che modifica la disciplina europea sulle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani (prescrizioni attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione). A tale ultimo riguardo, la Relatrice fa presente che, in base alle novelle di cui alla predetta direttiva 2015/565, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule avrà luogo «dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa», «in particolare grazie alla documentazione e all'uso del codice unico europeo». Il termine per il recepimento della direttiva in questione è fissato al 29 ottobre 2016, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017. I tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 sono esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a condizione che siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e che ne sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD), in primo luogo, si sofferma sulla disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2009/156/CE, esprimendo soddisfazione per il fatto che la normativa europea sta ormai da tempo prendendo in seria considerazione non solo le condizioni sanitarie dell'animale in relazione alle opportunità di mercato, ma anche la necessità di garantire allo stesso uno stato di benessere. Auspica che detto stato di benessere sia progressivamente garantito non solo ai cavalli ma anche a tutti gli altri animali, sebbene destinati al macello, essendo il contrasto

dell'inutile sofferenza animale un principio di civiltà che dovrebbe sempre più caratterizzare l'ordinamento europeo.

In merito alla direttiva 2015/565/CE, e alla relativa disciplina di delega, evidenzia che l'obiettivo della normativa europea in questione è quello di garantire tracciabilità e rintracciabilità di tessuti e cellule umani nel percorso dal donatore al ricevente, attraverso la prescrizione di un codice unico europeo in grado di fornire informazioni sulle principali caratteristiche di cellule e tessuti. Ritiene che, con l'implementazione di tale sistema, vi saranno le condizioni per un maggiore livello di sicurezza nella gestione di materiali così delicati, ferme restando le opportune esenzioni previste in riferimento a fattispecie particolarmente sensibili (quale, ad esempio, la donazione di cellule riproduttive dal *partner*).

Esprime il convincimento che anche l'articolo 3 del disegno di legge, che reca una delega al Governo per l'adeguamento del diritto nazionale alla normativa europea concernente le specie esotiche invasive, presenti profili di interesse per la Commissione. In particolare, sottolinea che le misure di eradicazione rapida di specie esotiche invasive, per impedirne l'insediamento e la diffusione, specie quando possono rappresentare una minaccia per la salute umana, dovrebbero essere adottate sulla base di studi adeguati ed essere tese a rigenerare un equilibrio naturale stabile nell'ambiente, nonché proporzionate e tali da risparmiare o contenere angoscia e sofferenza negli animali durante o a causa del processo di eradicazione. Saggiunge che, per garantire il perseguimento delle suddette finalità, occorrerebbe coinvolgere nella progettazione, valutazione e gestione degli interventi anche rappresentanti di associazioni ambientaliste ed animaliste.

Segnala l'importanza delle previsioni recate dall'articolo 4, relative all'attuazione della normativa europea concernente la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, ricordando che in base a recenti studi la plastica rappresenta il principale rifiuto rinvenuto nei mari e costituisce una rilevantissima causa di morte dei pesci di grandi dimensioni.

Del pari rilevante, ad avviso dell'oratrice, è l'articolo 5, che adegua l'ordinamento nazionale alla normativa europea concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e consentirà a questi ultimi di adottare scelte più consapevoli.

In riferimento all'articolo 16, esprime perplessità per il fatto che si preveda, quale criterio di delega, il «valutare la possibilità di concorrere» all'adempimento degli obblighi discendenti dalla normativa europea anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra: ritiene che siffatta espressione sia impropria nell'ambito di un enunciato legislativo.

Riguardo all'articolo 17, in tema di limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, osserva che l'intervento previsto non appare congruo, considerato

che l'obiettivo perseguito è assai rilevante per abbattere l'inquinamento atmosferico che contribuisce all'innalzamento della temperatura globale.

Infine, si sofferma sull'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi: reputa che la materia non sia estranea alle competenze della Commissione e che un riassetto della SIAE, che innalzi i livelli di trasparenza, sia necessario. Saggiunge che occorrerebbe esentare dalla corresponsione dei diritti d'autore coloro che organizzano eventi musicali funzionali alla socializzazione o a scopi di cura, in analogia rispetto a quanto previsto dal testo in relazione ad alcune peculiari tipologie di spettacoli dal vivo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 114 del 2015 per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, inerente alle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Scopo della direttiva 2013/35/UE è di quello fornire protezione ai lavoratori, nel corso delle loro attività, dai campi elettromagnetici nocivi, soprattutto in attività quali quelle del settore sanitario, con particolare riferimento agli operatori addetti alle risonanze magnetiche, radarterapia o marconiterapia, nonché anche per le attività di installazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni. Inoltre si intendono individuare tutti gli effetti biofisici (diretti ed indiretti) provocati dai campi elettromagnetici, mediante la creazione nell'Unione europea di una piattaforma minima di protezione, evitando al contempo possibili distorsioni della concorrenza.

Lo schema, che consta di 2 articoli, novella gli articoli da 206 a 212 del Titolo VIII, Capo IV, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e il relativo allegato XXXVI, implementando sostanzialmente il sistema di protezione già previsto nel nostro ordinamento dal citato decreto n. 81 secondo i dettami contenuti nella Direttiva 2013/35/UE, a condizione di non comportare, ai sensi dell'articolo 2, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 riscrive gli articoli 206-212 del citato decreto n. 81: in particolare, il nuovo testo dell'articolo 206 specifica che i valori limite di esposizione concernono solamente le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine e l'esposizione ai campi

elettromagnetici, introducendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'attuazione di un sistema di protezione per il personale di impianti militari operativi o che partecipi ad attività militari anche internazionali.

Il nuovo testo dell'articolo 207 fornisce una descrizione più puntuale delle definizioni in materia, allo scopo di consentire una lettura agevole e scongiurare dubbi interpretativi.

L'articolo 208 è sostanzialmente modificato alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della Direttiva, che prevedono: l'obbligo, per il datore di lavoro, di assicurare che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i valori indicati nell'Allegato XXXVI; l'obbligo di adottare specifiche misure, nel caso in cui uno dei valori sia superato, al fine di normalizzare la situazione; l'individuazione dei parametri ai fini del rispetto dei livelli di sicurezza e le specifiche deroghe per il superamento dei limiti, a determinate condizioni, per i campi elettrici e per quelli magnetici; l'obbligo per il datore di lavoro, nei casi di superamento dei valori limite di esposizione, di comunicare all'organo di vigilanza competente il citato superamento mediante una specifica relazione tecnico-protezionistica.

Il nuovo testo dell'articolo 209 stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione dei rischi.

Il nuovo testo dell'articolo 210 prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al superamento dei valori limite indicati. Più specificamente, si stabilisce: l'obbligo di uno specifico programma di azioni comprendente misure tecniche e organizzative aventi lo scopo di prevenire il superamento dei valori limite; l'obbligo di applicare un programma di azione per prevenire qualsiasi rischio per soggetti particolarmente sensibili al rischio nonché qualsiasi rischio dovuto ai cosiddetti effetti indiretti; l'obbligo di adottare determinate misure in riferimento a specifici gruppi di lavoratori (quali, ad esempio, quelli che abbiano dichiarato di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, oppure lavoratrici in stato di gravidanza che abbiano informato il datore di lavoro della loro condizione); l'utilizzo di un'apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente esposti e l'uso di specifici dispositivi di protezione individuale; l'adozione da parte del datore di lavoro, in caso di superamento dei valori limite di esposizione agli effetti sensoriali e sanitari, di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto delle soglie prescritte. Ulteriore obbligo del datore di lavoro, inoltre, consiste nell'individuare e registrare le cause del superamento delle soglie relative agli effetti sanitari e sensoriali; l'obbligo, per il datore di lavoro, di aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione nel caso in cui il lavoratore riferisca la comparsa di sintomi transitori.

Il nuovo articolo 210-*bis* provvede a stabilire l'obbligo, per il datore di lavoro, di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Il nuovo testo dell'articolo 211 apporta alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare, attraverso le modifiche in questione, si stabilisce che: su segnalazione del la-

voratore che lamenti effetti inattesi o indesiderati sulla propria salute, il datore di lavoro garantisce all'interessato un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriata; i controlli e le attività in cui si articola la sorveglianza sanitaria sono effettuati a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.

Il successivo articolo 212, nel nuovo testo, enuncia una serie di deroghe alla disciplina in esame. In primo luogo si introduce la facoltà, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di autorizzare la deroga, su richiesta del datore di lavoro, al rispetto dei valori limite di esposizione, i cui criteri e le modalità di deroga sono demandati ad un apposito decreto ministeriale. Le deroghe sono subordinate al rispetto della valutazione del rischio, all'applicazione di tutte le misure tecnico-organizzative e alla necessaria protezione per i lavoratori contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, modifica anche l'articolo 219 del decreto legislativo n. 81, concernente l'apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le eventuali violazioni. Si prevede in tal caso l'arresto da 2 a 6 mesi per il datore di lavoro e un'amenda per la violazione delle disposizioni contenute all'articolo 209, commi 1, 2, 5 e 6, e all'articolo 210, commi da 1 a 8.

Infine, lo schema provvede a sostituire integralmente l'allegato XXXVI del decreto legislativo n. 81 con l'allegato alla Direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) in relazione al nuovo articolo 208, osserva che in tema di valori limite di esposizione occorrerebbe specificare se il rispetto dei valori di azione debba essere valutato con riguardo ai valori inferiori o superiori. In riferimento alla possibilità di superamento temporaneo dei valori d'azione inferiori per campi elettrici e magnetici, e alla correlata previsione di invio all'organo di vigilanza di una relazione tecnico-prevenzionistica, rileva che occorrerebbe prescrivere l'espressione di un parere in merito da parte dell'organo medesimo, al fine di evitare che tale adempimento rappresenti un mero aggravio burocratico.

Quanto al nuovo articolo 209, in materia di valutazione del rischio e identificazione dell'esposizione, segnala che per le piccole e medie imprese vi sarà la necessità di implementare le banche dati, poiché in caso contrario si dovrà fare riferimento a misurazioni che comportano aggravii economici.

In merito al nuovo articolo 211, in tema di sorveglianza sanitaria, paventa che la previsione dello svolgimento delle relative attività in orario scelto da lavoratore possa creare difficoltà al datore di lavoro.

Infine, in relazione all'apparato sanzionatorio previsto dal nuovo articolo 219, evidenzia che non sono previste sanzioni per il mancato invio della relazione tecnico-prevenzionistica, e ciò ad avviso dell'oratrice potrebbe rafforzare la sensazione che tale adempimento sia configurato

alla stregua di un semplice onere burocratico, con poca valenza anche a livello statistico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 360 emendamenti riferiti al testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224**

Art. 1.

1.1

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1 sostituire le parole: «delle cure» con le seguenti: «dell'atto sanitario», conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «delle cure» con le seguenti: «dell'atto sanitario».

1.2

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2 sostituire le parole: «di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative» con le seguenti: «dell'atto sanitario».

1.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 2 in fine, aggiungere le seguenti parole: «I direttori generali sono valutati anche in base a tali attività».

1.4

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, che costituiscono oggetto di valutazione dell'operato dei direttori generali».

1.5

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali attività costituiscono oggetto di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie».

1.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tale attività rientra nei criteri di valutazione dei Direttori Generali».

1.7

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per atto sanitario si intendono tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato, subordinato o in equipe, anche mediante personale a qualunque titolo operante.

2-ter. Presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario è il consenso del paziente.

2-quater. L'esecuzione dell'atto sanitario comporta pertanto rischi intrinseci di danno al paziente che rappresentano statisticamente il possibile esito o coesito negativo delle prestazioni sanitarie rese e pertanto – nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali – sono da considerarsi interne ai LEA e quindi comunque riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN)».

1.8

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 3, dopo le parole: «aziende sanitarie pubbliche» aggiungere le seguenti: «, private e private accreditate».

1.9

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 3, dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «e private».

1.10

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie organizzano al loro interno un servizio di monitoraggio, attraverso un corretto *Data Quality Management*, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

1.11

RUVOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri».

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Unità di monitoraggio per la gestione del rischio clinico)

1. Per consentire la valutazione dei rischi, prevenire la reiterazione degli eventi avversi e garantire idonea copertura assicurativa o altra analoga misura ex L. 114/2014, le strutture sanitarie pubbliche, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, isti-

tuiscono al loro interno le Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio così come previsto dalla L. 208/2015, che raccolgono i dati e li trasmettono semestralmente ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente di cui al successivo articolo 2, comma 4».

1.0.2

RUVOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in non più di due strutture di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

2.1

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

GAETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il "Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente" di seguito denominato Centro, con l'obiettivo di ripristinare e potenziare il rapporto di fiducia con i cittadini e di superare la contrapposizione tra assicurazione, azienda e professionista.

2. Il Centro si occupa di:

a) regolamentare la sua struttura organizzativa garantendo la rappresentanza delle associazioni dei cittadini, dei pazienti, degli Ordini professionali di categoria e un adeguato supporto tecnico;

b) acquisire, anche in forma digitale, tutti gli atti relativi alle segnalazioni pervenute, verificarne la fondatezza e intervenire a tutela dei diritti lesi secondo quanto stabilito dalle legislazioni regionali;

c) raccogliere i dati regionali sui rischi sanitari oggetto di eventuale contenzioso e trasmetterli all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3».

2.3

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il comma 1 è soppresso.

2.4

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono affidare all'Ufficio del Difensore civico» con le seguenti: «affidano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Difensore civico».

2.5

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «possono affidare» con la seguente: «affidano».

2.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la locuzione: «associazioni dei pazienti» con le seguenti parole: «associazioni di cittadini e pazienti».

2.7

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dei pazienti» con le seguenti: «di tutela dei cittadini e dei pazienti, degli ordini, dei collegi e delle associazioni riconosciute delle professioni sanitarie».

2.8

GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni dei pazienti» sono inserite le parole: «e degli ordini professionali di categoria»

2.9

STEFANI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni dei pazienti» sono inserite le parole: «, degli Ordini professionali di categoria».

2.10

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 1 dopo le parole: «associazioni dei pazienti» inserire le seguenti: « ,degli ordini professionali di categoria».

2.11

PUPPATO

Al comma 1 dopo le parole: «associazione dei pazienti», sono inserite le seguenti: «degli ordini professionali di categoria».

2.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 2.

2.13

MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sociosanitaria».

2.14

PALERMO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali disfunzioni includono la mancante o l'incompleta informazione rispetto a contenuti e possibili conseguenze dei trattamenti sanitari».

2.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 3.

2.16

BATTISTA, ORELLANA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 3, dopo le parole: «anche digitalmente», inserire le seguenti: «tramite posta elettronica certificata».

2.17

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il divieto di risolvere autonomamente e in modo vincolante eventuali controversie».

2.18

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi trasmessi dalle unità aziendali di gestione del rischio clinico e sul contenzioso e li trasmette, con cadenza semestrale, all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3».

2.19

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, dopo le parole: «In ogni regione,» aggiungere le seguenti: «, presso il Difensore civico,».

2.20

GAETTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

2.21

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, SILVESTRO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «sugli errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi»;*

b) *dopo le parole: «li trasmette», inserire le seguenti: «semestralmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale,».*

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «agli errori sanitari» con le seguenti: «ai rischi ed eventi avversi».

2.22

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 4, sostituire le parole: «sugli errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi»;

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3, sostituire le parole: «agli errori sanitari» con le parole: «ai rischi e agli eventi avversi».

2.23

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, sostituire la parola: «errori» con: «rischi».

2.24

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA

Al comma 4, sostituire le parole: «errori sanitari» con le seguenti: «rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

2.25

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 4, sostituire le parole: «errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

2.26

DI BIAGIO, AIELLO

*Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvedono ad adottare corrette metodologie di *Data Quality Management* al fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».*

2.27

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 4, aggiungere infine i seguenti periodi: «il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvede ad adottare corrette metodologie di *Data Quality Management* al fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».*

2.28

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di consentire l'effettiva disponibilità e trasmissibilità dei dati e delle segnalazioni sul contenzioso, a ciascun ufficio regionale

del Garante del diritto alla salute è garantito l'accesso in formato digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento».

2.29

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 539, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso, e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione viene pubblicata sul sito web della struttura sanitaria".

4-ter. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e le informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 539 lettera d-bis) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 4-bis del presente articolo».

2.30

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZIZZA

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«(Istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)».

Art. 3.

3.1

MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, dopo le parole: «Osservatorio nazionale» inserire le seguenti: «delle buone pratiche».

Conseguentemente nella rubrica, dopo le parole: «Osservatorio nazionale», inserire le seguenti: «delle buone pratiche».

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «per la gestione», fino a: «articolo 2,», con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 4,».

3.3

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «rischio sanitario», inserire le seguenti: «e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure».

3.4

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, le parole da: «agli errori sanitari», fino a: «contenzioso», sono sostituite dalle seguenti: «ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso trasmessi dalle unità aziendali di gestione del rischio clinico».

3.5

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, sostituire le parole: «agli errori sanitari», con le seguenti: «ai rischi sanitari ed eventi avversi trasmessi dalle unità aziendali».

3.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «errori sanitari», con le seguenti: «ai rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

3.7

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «errori sanitari», aggiungere le seguenti: «giudizialmente accertati».

3.8

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, dopo le parole: «all'onere finanziario del contenzioso», inserire le seguenti: «nonché relativi alla farmaco ed alla dispositivo-vigilanza».

3.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, sostituire le parole da: «e individua», fino a: «professioni sanitarie.», con il seguente periodo: «L'Osservatorio, sulla base dei dati acquisiti, promuove le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni per la pratica clinica basata sulle evidenze secondo le regole definite dal sistema nazionale per le linee guida (SNLG) dell'Istituto superiore di sanità, nonché percorsi per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie».

3.10

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, le parole: «con l'ausilio delle società scientifiche», sono sostituite dalle seguenti: «con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)».

3.11

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto

del Ministero della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.12

GAETTI

Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» sono inserite le parole: «e degli Ordini Professionali,».

3.13

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 2, dopo le parole: «delle società scientifiche», inserire le seguenti: «e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,».

3.14

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e degli Ordini professionali di categoria».

3.15

STEFANI, VOLPI

Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» sono inserite le parole: «e degli Ordini professionali di categoria».

3.16

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 2, dopo le parole: «per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario» aggiungere le seguenti: «, sulla metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi

avversi, e relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso,».

3.17

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «si avvale anche» inserire le seguenti: «delle attività di supporto di Agenas per le iniziative relative alla gestione del rischio clinico e per favorire l'omogeneità dei modelli organizzati regionali e aziendali di gestione del rischio clinico nonché».

3.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) per le iniziative relative alla gestione del rischio clinico attraverso la promozione di modelli organizzativi regionali omogenei».

Art. 4.

4.1

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «o in regime convenzionale».

4.2

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In caso di ricovero, la cartella clinica e la documentazione clinico sanitaria sono consegnate al paziente entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. Eventuali integrazioni potranno essere consegnate entro 60 giorni. È diritto del malato avere accesso, in qualunque momento, alla documenta-

zione clinico sanitaria che lo riguarda prodotta da struttura sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque fase assistenziale».

4.3

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di ricovero, la cartella clinica e tutta la documentazione clinico-sanitaria è consegnata, preferibilmente in formato elettronico, al paziente contestualmente all'atto delle dimissioni e comunque non oltre sette giorni. Il paziente ha diritto ad avere accesso, in qualunque momento, alla documentazione clinico-sanitaria che lo riguarda prodotta dalla struttura sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque *setting* assistenziale».

4.4

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Al comma 2, dopo la parola: «Entro», inserire le seguenti: «il termine massimo di» e dopo la parola: «relativa», inserire le seguenti: «alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate».

4.5

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, dopo le parole: «aventi diritto,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre sessanta giorni dalla dimissione o dal decesso,».

4.6

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «della struttura», inserire le seguenti: «, o l'esercente la professione sanitaria in regime di libera professione,».

4.7

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 2 dopo le parole: «relativa al paziente,» aggiungere le seguenti: «corredata da tutto il materiale che ha costituito il suo percorso di cura e da ogni riscontro iconografico realizzato,».

4.8

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, sostituire la parola: «preferibilmente» con la seguente: «anche».

4.9

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, inserire, infine, il seguente periodo: «La documentazione clinica deve contenere il supporto informatico della video-registrazione obbligatoria durante gli interventi chirurgici».

4.10

ANITORI, DI GIACOMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È in ogni caso garantito il diritto del paziente all'accesso, in qualsiasi momento, alla documentazione clinico-sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque setting assistenziale».

4.11

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

*«3. Le strutture sanitarie pubbliche e private nonché private convenzionate rendono altresì disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* e nella propria Carta dei Servizi in una sezione dedicata, i dati relativi e tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, sia giudi-*

ziali che stragiudiziali, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della presente legge».

4.12

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate rendono altresì disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet e nella propria Carta dei servizi, in una sezione dedicata e facilmente identificabile, i dati relativi al numero, all'entità ed alla tipologia di tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*) di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della presente legge, nonché i dati del Piano Nazionale Esiti resi fruibili per tutti i cittadini».

4.13

BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, mediante pubblicazione nel proprio sito internet,».

4.14

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3 sopprimere le parole: «, mediante pubblicazione nel proprio sito internet,».

4.15

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e», e dopo la parola: «quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che stragiudiziali».

4.16

PUPPATO

Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» sono aggiunte le seguenti parole: «a tutte le richieste di risarcimento danni pervenute e». Dopo la parola: «quinquennio» sono aggiunte le seguenti parole: «sia giudiziali che stragiudiziali».

4.17

STEFANI, VOLPI

Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» sono inserite le parole: «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e». Dopo la parola: «quinquennio» sono inserite le parole: «sia giudiziali che stragiudiziali».

4.18

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 3, sostituire la parola: «verificati» con la seguente: «accertati».

4.19

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del DPR 285 del 10 settembre 1990, dopo il comma 2, inserire il seguente:

»2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono disporre il riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro

luogo, e possono disporre la presenza di personale sanitario di loro fiducia. Questa prestazione sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.”».

Art. 5.

5.1

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministero della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito *internet* dell’Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

5.2

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco

istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte di istituti di ricerca e centri di riferimento del Servizio sanitario nazionale, identificati in base a criteri definiti con decreto del Ministro della salute, che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

5.3

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte dell'Istituto superiore di sanità che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

5.4

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assisten-

ziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle raccomandazioni ed alle buone pratiche clinico-assistenziali-organizzative delle linee guida elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), attraverso gruppi multidisciplinari che vedano la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico dell'Istituto superiore di sanità. Ai fini della presente legge, le linee guida sono pubblicate nel sito *internet* del Sistema nazionale linee guida (SNLG)».

5.5

GAETTI, TAVERNA

Dopo la parola: «riabilitative,» aggiungere le seguenti: «, assistenziali e medico legali».

5.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «e riabilitative» inserire le seguenti: «e di medicina legale».

5.7

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «si attengono» sono sostituite dalle seguenti: «fanno riferimento».

5.8

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «salve le specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo».

5.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «alle raccomandazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla pratica clinica basata sulle evidenze secondo regole definite dal sistema nazionale per le linee guida (SNLG) dell'Istituto Superiore di Sanità».

5.10

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1 dopo le parole: «linee guida» inserire le seguenti: «, validate e periodicamente aggiornate nell'ambito dell'Istituto superiore di Sanità, nonché».

5.11

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1, sostituire le parole: «elaborate dalle» con le seguenti: «elaborate nell'ambito dell'Istituto Superiore di Sanità dalla comunità scientifica, anche con l'ausilio delle».

5.12

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, le parole da: «dalle società scientifiche» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma nazionale per le linee guida (PNLG). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute provvede, con suo decreto, al rinnovo del Comitato strategico del sistema nazionale linee guida di cui al decreto del Ministero della salute del 30 giugno 2004. Ai fini della presente legge le linee guida sono pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità».

5.13

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le società scientifiche».

5.14

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «da enti e istituzioni pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie» e sopprimere l'ultimo Periodo».*

Conseguentemente:

b) *dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione, in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della Salute disciplina:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

1-ter. Le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) da ricostituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-*quater*. L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito *internet* le linee guida e gli eventuali aggiornamenti previa verifica del rigore metodologico adottato in conformità a *standard* dallo stesso definiti, della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni, nonché un parere sull'efficacia e sull'aggiornamento delle medesime».

5.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito» con le seguenti: «dalle società scientifiche e da altri enti o organismi, pubblici e privati, iscritti in apposito elenco istituito».

5.16

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, con almeno un numero non inferiore ai mille iscritti,».

5.17

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, con almeno un numero non inferiore ai mille cinquecento iscritti,».

5.18

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche» aggiungere le seguenti: «maggiormente rappresentative e validate dall'Istituto Superiore di Sanità».

5.19

DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

5.20

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le linee guida sono redatte e aggiornate con la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate su trials clinici rigorosi».

5.21

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, linee guida» aggiungere le seguenti: «validate e aggiornate periodicamente dal Ministero della salute».

5.22

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità» aggiungere le seguenti: «ed aggiornate con frequenza almeno biennale».

5.23

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità» aggiungere le seguenti: «ed aggiornate con frequenza almeno triennale».

5.24

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le linee guida, riviste almeno ogni due anni, regolamentano i tempi e le modalità di assistenza della prestazione sanitaria e prevedono, per le aree sanitarie a maggior rischio clinico, anche l'utilizzo di scatole nere e della corretta attuazione delle procedure di consenso informato del paziente».

5.25

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, il decreto deve prevedere che le società scientifiche sono tenute, in particolare:

a) a garantire il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati, a svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;

b) a dimostrare l'assenza di esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;

c) a dimostrare di soddisfare il requisito di avere la rappresentatività di almeno il 40 per cento dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale, ovvero di avere un numero di iscritti non inferiore a 1.000;

d) a dimostrare, annualmente, di avere pubblicazioni in ambito internazionale svolte dagli iscritti, al fine di soddisfare il principio di essere organismi di garanzia della aderenza della formazione e dell'aggiornamento agli standard europei ed internazionali;

e) a dimostrare una rilevanza di carattere nazionale, come organizzazione presente in più regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione, specialità o disciplina;

f) a dimostrare l'espressa esclusione di finalità sindacali dalle proprie attività».

5.26

MANDELLI, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell'elaborazione delle linee guida deve essere assicurata la partecipazione e il contraddittorio con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali dei collegi delle professioni sanitarie».

5.0.1

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Obbligo di informazione e soggetti legittimati a prestare il consenso)

1. Il dovere di informazione grava sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo comprende:

- a) la diagnosi;
- b) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario;
- c) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario;
- d) la tipologia dell'intervento;
- e) le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili;
- f) i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali;
- g) l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti.

2. L'urgenza dell'intervento sanitario giustifica una informazione ridotta e senza alcuna formalità.

3. Le informazioni devono essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile. In ogni caso, le modalità informative devono essere tali da rispettare la dignità del paziente.

4. Il consenso deve essere espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano di moduli e formulari, questi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto deve comunque essere illustrato verbalmente secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. La struttura o il medico possono decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere prestato solo:

a) dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere al momento della prestazione del consenso;

b) in caso di paziente minore di età, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale, sentito il minore.

In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico deve senza indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente deve rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;

c) in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, deve rivolgersi senza indugio al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno la prestazione sanitaria.

In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;

d) in caso di soggetto non cosciente, non è necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile.

6. In caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al trattamento deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non meramente programmatica, e deve provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere e di volere.

7. Fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa ai sensi della presente legge, e di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla anestesia totale autorizza il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie e non procrastinabili per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico può procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato.

Art. 5-ter.*(Scelte critiche)*

1. In caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, il professionista opera la scelta secondo tali criteri:

- a) il criterio della maggiore idoneità clinica;
- b) a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza;
- c) a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di intervento;
- d) a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura».

5.0.2

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.*(Prestazioni di screening)*

1. Le prestazioni di *screening* sanitario, per la loro stessa caratteristica di non poter escludere in assoluto l'evidenza di patologie, sono da considerare prestazioni sanitarie dalle quali non possono derivare profili di responsabilità per il personale sanitario, o per le strutture che erogano il servizio. Pertanto sono inammissibili le relative azioni di risarcimento danni, fatti salvi i comportamenti in cui sia evidente la negligenza, l'imperizia, l'imprudenza o altri elementi soggettivi di dolo o colpa grave.

5.0.3

SCAVONE, COMPAGNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Prestazioni di screening)

1. Le prestazioni di *screening* sanitario si effettuano su base volontaria per la prevenzione delle patologie della popolazione. Lo *screening* non costituisce, ai sensi della presente legge, prestazione sanitaria atta a determinare profili di responsabilità per il personale sanitario e per la struttura che eroga il servizio. La relativa azione di risarcimento proposta è inammissibile».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «590-bis» con le seguenti: «590-quinquies»;*
 - b) *al capoverso, sostituire le parole: «Art. 590-ter» con le seguenti: «590-sexies».*
-

6.2

GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «cagiona a causa di» aggiungere le seguenti: «negligenza ed».

6.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, dopo le parole: «a causa di imperizia» aggiungere le seguenti: «negligenza o imprudenza».

6.4

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», dopo la parola: «imperizia» aggiungere le seguenti: «, negligenza o imprudenza.».

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, dopo le parole: «a causa di imperizia» aggiungere le seguenti: «negligenza e imprudenza.».

6.6

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma, sostituire le parole: «risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave» con le seguenti: «non risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa lieve.».

6.7

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», sopprimere le parole: «solo in caso di colpa grave».

6.8

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «solo in caso di colpa grave».

6.9

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «solo in caso di dolo o colpa grave» con le seguenti: «in caso di dolo o colpa».

6.10

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma dopo le parole: «solo in caso di colpa grave» aggiungere le seguenti: «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.».

6.11

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma, dopo le parole: «solo in caso di colpa grave» aggiungere le seguenti: «se, valutate le specificità del caso, la prestazione non presenta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.».

6.12

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di negligenza o imprudenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 anche in caso di colpa lieve.».

6.13

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere il secondo comma.

6.14

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere il secondo comma.

6.15

TAVERNA, GAETTI

Sopprimere il comma secondo del capoverso.

6.16

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», secondo comma, sostituire le parole: «, salve le rilevanti specificità del caso concreto,» con le seguenti: «la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e».

6.17

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», secondo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».

6.18

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma secondo del capoverso, dopo le parole: «raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge» aggiungere le seguenti: «, o comunque accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale».

6.19

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, CONTE, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.

1-ter. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nella esecuzione della prestazione professionale.

1-quater. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.

1-quiennes. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un intervento sanitario.

1-sexies. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro chiunque, attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».

6.20

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di misure diverse

da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.

1-ter. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e, sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nell'esecuzione della prestazione professionale.

1-quater. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.

1-quinques. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un intervento sanitario.

1-sexies. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro, chiunque attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».

6.21

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela deve essere corredata, a pena di improcedibilità, da una consulenza tecnica redatta da un medico specialista in medicina legale e da uno specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto della contestazione».

6.22

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è sottoposto a responsabilità penale lo specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale e ferma restando la responsabilità del *tutor* ove sussistente».

6.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Disposizioni processuali penali)*

1. Per i reati di lesioni *ex* articolo 590 cp e seguenti di omicidio colposo *ex* articolo 589 cp e seg. e/o ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede attraverso l'Udienza preliminare.

2. Nel caso di responsabilità professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

6.0.2

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, CONTE, FRAVEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Disposizioni processuali penali)*

1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto di contestazione».

6.0.3

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni processuali penali)

1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto di contestazione».

Art. 7.**7.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «La struttura sanitaria», con le seguenti: «L'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «risponde» con la seguente: «rispondono» ;

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 3.

7.2

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

Al comma 1, dopo le parole: «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata» aggiungere le seguenti: «nonché privata convenzionata».

7.3

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1, dopo le parole: «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata», inserire le seguenti: «, nonché privata convenzionata.».

7.4

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica o privata», inserire le parole: «o in regime convenzionale.».

7.5

BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ancorché non dipendenti della struttura stessa».

7.6

ANITORI

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola «risponde» inserire le seguenti: «in via esclusiva»;

b) sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e dell'esercente la professione sanitaria».

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «Se il danneggiato,» fino a: «l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo» con le seguenti: «L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria»;

b) Al comma 3, sopprimere le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

7.7

GAETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle loro condotte dolose o colpose» con le seguenti: «per le prestazioni rese esclusivamente presso la propria struttura, fatto salvo l'obbligo di agire in rivalsa in caso di dolo o colpa grave».

7.8

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e si surroga agli stessi nel pagamento dei risarcimenti derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, fatta salva l'eventuale azione di cui all'articolo 9».

7.9

STEFANI, VOLPI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.10

GAETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.11

PUPPATO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3 (10/a) e successive modifiche e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.12

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-bis. La struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a), e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.13

GAETTI

Sopprimere il comma 2.

7.14

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'esercente la professione sanitaria che effettua le prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile».

7.15

DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, dopo le parole: «professione intramuraria», inserire le seguenti: «, di sperimentazione e di ricerca clinica».

7.16

PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN

All'articolo 7, comma 2 sopprimere le parole: «ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

7.17

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, ZIN

All'articolo 7, comma 2 sopprimere le parole: «ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

7.18

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) Con riguardo alla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è disciplinata dall'articolo 2947, commi 1 e 3 del Codice civile».

7.19

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Con riguardo alla responsabilità di cui ai commi 1 e 2, il diritto al risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, in deroga all'articolo 2946 del Codice civile, si prescrive in cinque anni e decade entro un anno dal momento della scoperta del danno».

7.20

GAETTI

Sopprimere il comma 3.

7.21

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «del proprio operato», inserire le seguenti: «verso i terzi» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.».

7.22

TAVERNA, GAETTI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.».

7.23

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che la condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile.».

7.24

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.».

7.25

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che l' esercente la professione sanitaria abbia concluso con il paziente un contratto d'opera professionale, in virtù del quale risponderà ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile».

7.26

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'azione di risarcimento del danno alla salute causato nell'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data del fatto le cui conseguenze hanno causato il danno stesso.».

7.27

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito da seguente:

"Art. 2947. – (*Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*). – Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale"».

7.28

ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui

ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.».

7.29

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1.».

7.30

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.».

7.31

ANITORI, DI GIACOMO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria».

7.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Prescrizione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sa-

nitare pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.».

Art. 8.

8.1

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (*Tentativo obbligatorio di mediazione*). – 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi trova applicazione l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Ove la mediazione non riesca, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile.

4. La convocazione al procedimento di mediazione di cui al presente articolo è obbligatoria nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

8.2

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, dopo la parola: «azione», aggiungere le seguenti: «innanzi al giudice civile».

8.3

GAETTI, TAVERNA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente», *con le seguenti:* «esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «La presentazione del ricorso di cui al comma 1», *con le seguenti:* «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «in tali casi», *sopprimere la parola:* «non»;

d) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162»;

e) *al comma 2, sopprimere i seguenti periodi:* «L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero non che è iniziato ma non è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero del completamento del procedimento»;

f) *al comma 3 sopprimere le parole:* «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso».

8.4

PUPPATO

Al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente», *con le seguenti:* «esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia».

Al comma 2, sostituire le parole: «La presentazione del ricorso di cui al comma 1», *con le seguenti:* «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1».

Sopprimere prima della parola: «trova», *la parola:* «non».

Sopprimere le seguenti parole: «né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

Sopprimere le seguenti parole: «L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza: il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero non che è iniziato ma non è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dinnanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero del completamento del procedimento».

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «o il procedimento non si concluda oltre il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso».

8.5

GAETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto al risarcimento del danno da attività sanitaria, per il quale vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno».

8.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «In tali casi non trova applicazione l'articolo», *con le seguenti:* «fatta salva l'applicazione dell'articolo».

8.7

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,».

8.8

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, sostituire le parole: «dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio è depositato, presso il giudice che trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.», *con le seguenti:* «dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».

8.9

PUPPATO

Al comma 3 sostituire le parole: «dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis. e seguenti del codice di procedura civile» *con le seguenti:* «dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Giudice pone le spese delle operazioni peritali relative alla CTU ex articolo 696-bis. c.p.c. a carico solidale delle parti».

8.11

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Sopprimere il comma 4.

8.12

ANITORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'istanza ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile deve essere promossa nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

8.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4 sostituire le parole «la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo» con le seguenti «la convocazione al procedimento di mediazione».

8.14

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, dopo le parole «di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «o di mediazione ex articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».*

8.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge,».

8.16

PUPPATO

Al comma 4, le parole: «la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo», sono sostituite dalle seguenti: «la convocazione al procedimento di mediazione».

8.17

PUPPATO

Al comma 4, le parole: «per tutte», dopo le parole: «è obbligatoria», sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti di tutte»;

dopo le parole: «articolo 10», le parole: «e per tutta la durata del procedimento» sono soppresse;

Le parole: «In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

8.18

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «per tutte» con le seguenti: «nei confronti di tutte»;*

b) *al primo periodo sopprimere le parole: «e per tutta la durata del procedimento»;*

c) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».*

8.19

STEFANI, VOLPI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «mancata partecipazione», aggiungere le seguenti: «dopo giustificato motivo».

8.20

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «mancata partecipazione», inserire le seguenti: «senza giustificato motivo».

Art. 9.**9.1**

GAETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Azione di rivalsa*). – 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente, la professione sanitaria, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Ai fini della quantificazione del danno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione competente della

Corte dei conti tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione.«.

9.2

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale*). – 1. L'azione promossa ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile per inadempimento della prestazione sanitaria può essere proposta nei confronti della sola struttura ove quest'ultima sia pubblica o privata accreditata. Non è ammessa, neppure nelle forme di cui all'articolo 74 e seguenti del codice procedura penale, l'azione diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti degli operatori sanitari dipendenti della struttura sanitaria pubblica e privata accreditata, né nei confronti di specializzandi o tirocinanti a qualsivoglia titolo.

2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del dipendente, a pena di inammissibilità della domanda giudiziaria, può essere proposta solo in presenza dei seguenti requisiti:

a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

b) quando la sentenza di condanna abbia riconosciuto la responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;

c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;

d) l'azione sia proposta non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

e) sia stato acquisito il parere dell'organo di gestione del contenzioso.

4. Nel giudizio di rivalsa non è utilizzabile il materiale probatorio formatosi nel giudizio di cui all'articolo 3.

5. La proposizione dell'azione di rivalsa rende improponibile l'azione erariale da parte della procura della repubblica presso la Corte dei conti.

6. La procura della Repubblica presso la Corte dei conti può iniziare l'azione di responsabilità erariale solo in presenza dei seguenti requisiti:

a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

b) quando la sentenza di condanna abbia fondato la statuizione di responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;

c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;

d) quando sia stata acquisita la dichiarazione da parte della struttura sanitaria condannata, di non aver proposto l'azione di rivalsa di cui al comma 1.

7. Il comma 1 si applica anche con riferimento al personale sanitario dipendente della struttura privata accreditata, ove la prestazione sanitaria inadempita sia posta in essere in regime di accreditamento.

9.3

PETRAGLIA, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

9.4

TAVERNA, GAETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata azione di rivalsa».

9.5

BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 1 dopo le parole: «dell'esercente la professione sanitaria» inserire la seguente: «dipendente della struttura sanitaria».

9.6

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Sopprimere il comma 2.

9.7

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Apportare le seguenti modifiche:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale.»

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

Al comma 5 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3» e le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» con la seguente: «la».

9.8

GAETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria,» e conseguentemente sostituire le parole: «nei confronti di quest'ultimo» con le seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria»;*

b) *al comma 3 sopprimere le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio»;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7» e conseguentemente;*

d) *al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della».*

9.9

PUPPATO

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse;*

2) *le parole: «di quest'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria».*

9.10

STEFANI, VOLPI

Al comma 2, le seguenti parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse. Dopo le parole: «nei confronti» le parole: «di quest'ultimo» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria».

Al comma 3, dopo la parola: «rivalsa» sono soppresse le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

Al comma 5, dopo le parole: «professione sanitaria» le seguenti parole: «di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7» sono sostituite dalle parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7». Dopo la parola: «dinanzi» e le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» sono soppresse.

9.11

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, sostituire le parole da: «Se il danneggiato» fino a: «professione sanitaria» con le seguenti: «Se nel giudizio o nella procedura

stragiudiziale di risarcimento del danno l'esercente la professione sanitaria non è stato parte,».

9.12

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

9.13

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, sostituire le parole da: «dal passaggio in giudicato» fino a: «titolo stragiudiziale», con le seguenti: «dall'avvenuto pagamento».

9.14

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo stragiudiziale» aggiungere le seguenti: «se l'esercente la professione sanitaria ha partecipato alle trattative stragiudiziali e consentito all'esito».

9.15

MANDELLI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa».

9.16

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel giudizio di risarcimento del danno è obbligatorio che siano convenuti sia la struttura sanitaria sia l'esercente la professione sanitaria».

9.17

PUPPATO

Al comma 3 le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio» sono soppresse.

9.18

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

*Sopprimere il comma 4.***9.19**

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, qualora l'atto di transazione non sia sottoscritto anche da questi».

9.20

MANDELLI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in caso di dolo o colpa grave e fatto salvo il potere di disporre la riduzione dell'addebito, la misura della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, non può essere superiore al triplo della retribuzione lorda annua».

9.21

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa. Ai fini della quantificazione del danno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione competente della Corte dei conti tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. La misura della rivalsa, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori».

9.22

PUPPATO

Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *sono soppresse le parole:* «di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7»;
 - 2) *le parole:* «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» *sono soppresse.*
-

9.23

TAVERNA, GAETTI

Al comma 5 sostituire le parole: «deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti» *con le seguenti:* «deve essere esercitata dinanzi alla Corte dei Conti».

9.24

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 5 sostituire le parole: «deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» con le seguenti: «deve essere esercitata dinanzi alla Corte dei conti».

9.25

FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 5, le parole: «dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alla Corte dei Conti».

9.26

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

Al comma 5, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» con le seguenti: «al giudice ordinario».

9.27

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 5, primo periodo, le parole da: «»giudice ordinario»» a «Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «giudice contabile».

9.28

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, FLORIS

Al comma 5, sostituire le parole: «giudice ordinario» con le seguenti: «giudice contabile».

9.29

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 5, le parole: «ordinario ed è esclusa lo giurisdizione della Corte dei Conti» sono sostituite con il seguente: «contabile».

9.30

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 5, sopprimere le parole: «ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti».

9.31

TAVERNA, GAETTI

Al comma 5 sopprimere le parole: «la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua» e conseguentemente sopprimere il comma 6.

9.32

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI

Al comma 5, sopprimere le parole: «La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua».

9.33

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «rivalsa» con le seguenti: «risarcimento del danno, per dolo o colpa grave».

9.34

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 5, sopprimere la parola: «grave».

9.35

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «percepita dall'esercente la professione sanitaria nell'anno in cui pone in essere la condotta dannosa»;

sopprimere le parole: «, nell'ambito delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche,»;

dopo le parole: «per incarichi superiori» inserire le seguenti: «nell'ambito delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche».

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «percepita dall'esercente la professione sanitaria nell'anno in cui è stata posta in essere la condotta dannosa».

9.36

GAETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa»;

b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche,» e conseguentemente aggiungere in fine le seguenti: «, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.»;

c) al comma 6 dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

9.37

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 5, dopo la parola: «annua» inserire le seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria».

9.38

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui si pone in essere lo condotta dannosa».

9.39

STEFANI, VOLPI

Al comma 5, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le parole: «della annualità in cui è posta in essere la condotta dannosa»;

dopo le parole: «professione sanitaria», l'inciso «nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche» è espunto e inserito dopo le parole: «per incarichi superiori».

Conseguentemente al comma 6 dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le parole: «percepita nell'anno in cui è stata posta in essere la condotta dannosa».

9.40

PUPPATO

Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le parole: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone di essere la condotta dannosa».

2) le parole: «nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche» sono spostate dopo le parole: «per incarichi superiori».

9.41

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, l'inciso «nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche» è collocato alla fine del comma, dopo le parole: «per incarichi superiori».

9.42

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Al comma 6, dopo le parole: «misura della rivalsa», inserire le seguenti: «per singolo evento» e sostituire le parole: «al triplo della retribuzione lorda annua» con le seguenti: «al valore maggiore della retribuzione lorda o del reddito professionale ai fini IRPEF conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo riferiti all'anno di accadimento dell'evento».

9.43

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 6, sopprimere la parola: «grave».

9.44

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 6, inserire infine le seguenti parole: «dell'esercente la professione sanitaria».

9.45

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

9.46

PUPPATO

Al comma 6, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua», sono aggiunte le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

9.47

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Sopprimere il comma 7.

9.48

PUPPATO

Il comma 7 è soppresso.

9.49

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sopprimere il comma 7.

9.50

GAETTI

Sopprimere il comma 7.

9.51

SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Sopprimere il comma 7.

9.52

STEFANI, VOLPI

Il comma 7 è soppresso.

9.53

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 7.

9.54

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 7, sostituire le parole: «dalle prove assunte» con le seguenti: «dagli elementi assunti».

9.55

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte».

Art. 10.**10.1**

D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi dovranno essere provvisti di copertura assicurativa, che può prevedere franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti ai massimali e limitazioni temporali della garanzia o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. Essi dovranno comunque rispettare le norme di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e di cui alla Direttiva dell'Unione Europea *Solvency II*, per danni cagio-

nati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina».

10.2

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» *con le seguenti:* «strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;

b) *sostituire le parole:* «presso l'azienda, la struttura o l'ente» *con le seguenti:* «le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo 10:*

1. *al comma 2, sostituire le parole:* «un'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «una struttura»;

2. *al comma 3, sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati» *con le seguenti:* «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

3. *al comma 4, sostituire le parole:* «aziende, strutture e gli enti» *con le seguenti:* «strutture»;

4. *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «strutture sanitarie», *inserire le seguenti:* «e sociosanitarie pubbliche e private».

- *all'articolo 12:*

1. *al comma 1, sostituire le parole:* «all'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

2. *al comma 4, sostituire le parole:* «azienda, struttura o ente», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata»,

3. *al comma 5, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato» *con le seguenti:* «la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata».

10.3

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera,» *con le seguenti:* «sono obbligati a stipulare contratti di assicurazione ai fini della copertura conseguenti alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso prestatori d'opera»;

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «in cui non possono essere previste franchigie».

10.4

DI BIAGIO, AIELLO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, eliminare le parole:* «o di altre analoghe misure»;

b) *al comma 4 eliminare le parole:* «ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa»;

c) *al comma 6 eliminare le parole:* «il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1».

10.5

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «per danni cagionati», *inserire le seguenti:* «a terzi, per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente o comunque cagionati».

10.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, dopo le parole: «per danni cagionati», *aggiungere le seguenti:* «a terzi, per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente o cagionati».

10.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente», inserire le seguenti: «inclusa l'attività di sperimentazione clinica».

10.8

GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «la struttura o l'ente», sono inserite le seguenti: «nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

10.9

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, dopo le parole: «la struttura o l'ente», sono inserite le seguenti: «nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

10.10

STEFANI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «ente», alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti: «nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

10.11

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 1, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

10.12

DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica».

10.13

PUPPATO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *dopo la parola: «ente» alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: «nonché tutela legale dei dipendenti stessi»;*
 - 2) *la parola: «anche» è soppressa;*
 - 3) *dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».*
-

10.14

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La disposizione del primo periodo si applica alle prestazioni sanitarie svolte dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina».

10.15

GAETTI

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la parola: «anche»;*
 - b) *dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» aggiungere le seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».*
-

10.16

STEFANI, VOLPI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «si applica» la parola: «anche» è soppressa, dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».

10.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere lo parola: «anche».

10.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alle prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 7 ancorché».

10.19

GAETTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «attraverso la telemedicina,» aggiungere le seguenti: «purché svolte nell'ambito delle strutture sanitarie».

10.20

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3».

10.21

GAETTI

Sopprimere il comma 3.

10.22

PUPPATO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

10.23

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna azienda del Servizio Sanitario Nazionale può provvedere alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

10.24

STEFANI, VOLPI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave in favore dei propri dipendenti».

10.25

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave in favore dei propri dipendenti».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e al comma 3».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 13, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».

10.26

GAETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

10.27

GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «con oneri a proprio carico»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La copertura degli oneri relativi alla stipula della citata polizza è stabilita annualmente in via negoziale tra l'azienda pubblica o accreditata dal Servizio sanitario nazionale e gli esercenti le professioni sanitarie».*

10.28

D'ANNA

Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione », aggiungere le seguenti: «che può prevedere franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti ai massimali e limitazioni temporali della garanzia».

10.29

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione» aggiungere le seguenti: «per colpa grave».

10.30

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione», inserire le seguenti: «per danni cagionati a terzi per carenze non imputabili all'esercente la professione sanitaria».

10.31

GRANAIOLO, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 4, sostituire la parola: «assicurativa» con le seguenti: «della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1».

10.32

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì individuate le opportune modalità di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non soggette al controllo dell'IVASS.».

10.33

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.».

10.34

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZIZZA

Al comma 6, dopo le parole: «Con decreto» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro novanta giorni».

10.35

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1. *dopo le parole: «del Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;*

2. *dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*

3. *dopo le parole: «di tutela», inserire le seguenti: «dei cittadini e»;*

4. *aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati».*

b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché l'individuazione in bilancio di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati e la non assoggettabilità di tali fondi a misure di esecuzione forzata».

10.36

GAETTI, TAVERNA

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole:

«la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti».

10.37

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e», *con le seguenti:* «la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie,».

10.38

GAETTI

Al comma 6 sostituire le parole: «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate,» *con le seguenti:* «i rappresentanti delle Associazioni delle professioni sanitarie riconosciute e maggiormente rappresentative».

10.39

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, dopo le parole: «i requisiti minimi» *aggiungere le seguenti:* «e gli obblighi».

10.40

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, dopo le parole: «di operatività» sono aggiunte le seguenti: «e di garanzia».

10.41

D'ANNA

Al comma 6, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque rispettare le norme a tutela dei terzi di cui al Decreto legislativo n. 209 del 2005 e cui alla Direttiva dell'Unione Europea Solvency II».

10.42

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture.».

10.43

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«Il medesimo decreto stabilisce altresì l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative e delle analoghe misure di assunzione diretta del rischio. Il sistema di vigilanza verifica inoltre l'effettiva capacità liquidatoria delle aziende sanitarie e delle regioni che optano per le misure di auto assicurazione e gestione diretta».

10.44

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. È istituito presso Age.Na.S un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative e delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, di cui al comma 6. Il sistema di vigilanza inoltre verifica l'effettiva capacità liquidatoria delle Aziende Sanitarie e delle Regioni che optano per le misure di autoassicurazione e gestione diretta».

Art. 11.**11.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:
«La garanzia assicurativa di cui all'articolo 10 è estesa anche agli eventi accaduti nel periodo di retro attività temporale minimo di cinque anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunciati dall'assicurato durante la vigenza temporale della polizza stessa».

11.2

D'ANNA

Al comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti:
«La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza».

11.3

ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è estesa» con le seguenti parole: «può essere estesa».

11.4

DI BIAGIO, AIELLO

Sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

11.5

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «operatività della copertura» con le seguenti: «efficacia della polizza incluso il periodo di retroattività della copertura».

11.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, infine aggiungere il seguente periodo: «La garanzia assicurativa ai sensi del comma 1, è estesa anche nelle more dell'approvazione del DM di cui all'articolo 10, comma 6 della presente legge. Le imprese assicurative possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche al periodo di prescrizione per eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza, compreso il periodo di retroattività».

Art. 12.**12.1**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 3».

12.2

GAETTI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e al comma 3».

12.3

PUPPATO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e al comma 3».

12.4

STEFANI, VOLPI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e al comma 3» prima delle parole: «dell'articolo 10».

12.5

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni diverse da quelle derivanti dal contratto».

12.6

ANITORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni diverse da quelle derivanti dal contratto».

12.7

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «per le strutture sanitarie» inserire le seguenti: «e per gli esercenti le professioni sanitarie».

12.8

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2».

12.9

PUPPATO

Il comma 3 è soppresso.

12.10

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sopprimere il comma 3.

12.11

GAETTI

Sopprimere il comma 3.

12.12

STEFANI, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

12.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, le parole: «o di ridurre» sono soppresse.

12.14

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario l'assicurato. L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti de-dotti in ogni fase della trattazione del sinistro».

12.15

GAETTI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, prima parte, sopprimere le parole: «dell'azienda, struttura o ente a norma del comma 1»;*
 - b) *al primo periodo, prima parte, le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'assicurato»;*
 - c) *al primo periodo, seconda parte, sopprimere le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria».*
-

12.16

PUPPATO

Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *le parole «dell'azienda, struttura o ente a norma del comma 1» sono soppresse;*
 - 2) *le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'assicurato»;*
 - 3) *le parole: «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse;*
 - 4) *le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse.*
-

12.17

STEFANI, VOLPI

Al comma 4, le parole: «dell'azienda, struttura o ente a norma, del comma 1» sono soppresse.

Dopo le parole: «è litisconsorte necessario» le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» *sono sostituite dalle parole: «l'assicurato»; le parole: «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria «sono soppresse».*

12.18

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «L'impresa di assicurazione», inserire le seguenti: «, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato».

12.19

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, le parole: «l'ente» sono sostituite con le seguenti: «il professionista».

12.20

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 10, comma 6».

Art. 13.**13.1**

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 1 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».

13.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo le parole: «dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «e 3»

13.3

GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «e 3».

13.4

PUPPATO

Al comma 1 dopo le parole: «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole: «e 3».

13.5

STEFANI, VOLPI

Al comma 1 dopo le parole: «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole: «e 3».

13.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo le parole: «introduttivo del giudizio» aggiungere le seguenti: «Le strutture sanitarie comunicano all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa».

Art. 14.**14.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;

b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera *a)*;

c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP;

d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, può essere aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute

d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera *a*), la CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;

b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera *a*) del comma 7 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, le parole: «è istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria» sono sostituite con le seguenti: «sono istituiti il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria e il Fondo Nazionale per le vittime da alea terapeutica».

14.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, le parole: «in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'andamento del Fondo di garanzia e del Fondo nazionale per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2».

14.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è predisposta la tabella per la valutazione del danno da attività sanitaria».

14.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le patologie a rischio da alea terapeutica».

14.6

ZIZZA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

14.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unila-

terale della compagnia assicuratrice per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.8

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.9

PUPPATO

Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.10

STEFANI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.11

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unila-

terale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».

14.13

GAETTI

Al comma 3 dopo le parole: «provvede al risarcimento del danno», aggiungere le seguenti: «per una somma pari all'importo eccedente i massimali previsti dai contratti stipulati, fatto salvo il caso di cui alla lettera b, comma 2 del presente articolo».

14.14

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: « e Fondo nazionale».

14.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».

14.16

GAETTI

Al comma 7, dopo le parole: «modalità di intervento», aggiungere le seguenti: «, i massimali da prevedere nei contratti da stipulare in relazione a tabelle di invalidità percentuale e di indennizzo».

14.17

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 7, sopprimere le parole: «e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro».

14.18

GAETTI

Al comma 7 sopprimere le parole: «e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro».

14.19

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 7, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».

14.20

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. La Consap invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo in particolare sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1 e sul numero e gli importi dei risarcimenti del danno erogati in relazione ai casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, l'elenco delle imprese assicuratrici che hanno contribuito al Fondo e gli importi versati».

14.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Fondo di solidarietà sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, è istituito il Fondo di solidarietà sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica (FAT).

2. Il fondo di solidarietà sociale di cui al comma 1 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap).

3. Il Fondo di solidarietà provvede al risarcimento nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo e per i danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale medico e/o sanitario e/o a responsabilità della struttura per carenze organizzative, strutturali o di presidi.

4. Il Ministro della salute con cadenza biennale, sentite le Società scientifiche, individua in apposito elenco le patologie a rischio e determina, per ciascuna, l'ammontare del risarcimento.

Art. 15.**15.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, le parole: «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un collegio di consulenti costituito da uno specialista in medicina legale e da uno

specialista nella disciplina oggetto della controversia, quest'ultimo con competenza specifica nel processo clinico da valutare».

15.2

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

15.3

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

15.4

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

Al comma 1, sopprimere, le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, »

15.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

15.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire la parola: «complessi» con le seguenti: «inerenti a specifiche discipline».

15.7

GAETTI

Al comma 1 dopo le parole: «tecnici complessi» aggiungere le seguenti: «e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche».

15.8

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 15 le parole: «che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «impegnati attivamente nell'opera clinico assistenziale, in un settore specialistico equivalente nonché presso una struttura a quella in cui si è verificato quanto oggetto del procedimento, al fine di garantire la maggior adeguatezza della consulenza».

15.9

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: «avendo cura che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi» è sostituito dal seguente: «onde evitare conflitti di interesse si provvede ad istituire un Albo Speciale per i Consulenti tecnici d'Ufficio in materia di responsabilità sanitaria, la cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di non svolgere per il futuro alcuna attività di Consulenza di parte né d'Ufficio per ogni altra materia, e di essere in posizione di terzietà per non intrattenere alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il SSN.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. "È altresì istituito un Albo per i Consulenti tecnici di Parte la cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di svolgere la predetta attività di Consulente d'arte per le Aziende Sanitarie ovvero per i danneggiati, e di non svolgere per il futuro alcuna attività di Consulenza d'Ufficio né di Consulente della parte avversa per ogni altra materia e/o responsabilità.

15.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «nominati» con le seguenti: «da nominare» e aggiungere in fine le seguenti parole: «disponendo, ove ritenga opportuno, la nomina di consulenti tecnici o periti iscritti negli altri albi di cui ai successivi commi 2 e 3».

15.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «al numero» inserire le seguenti: «e alla tipologia».

15.12

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo le parole: «revocati» aggiungere infine le seguenti: «, nonché la dichiarazione di assenza di qualsiasi causa di astensione o di ricusazione ovvero l'averne, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali, contrattuali o di collaborazione professionale con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili nonché l'averne intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, con la compagnia assicurativa o con soggetti alla stessa riconducibili. L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento. L'individuazione dei consulenti è effettuata tramite sorteggio pubblico nel rispetto della trasparenza e della rotazione.».

15.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, sostituire la parola: «quinquennale» con la seguente: «biennale».

15.14

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'area sanitaria» con le seguenti: «riferite a tutte le professioni sanitarie».

15.15

BIANCONI, RIZZOTTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4. Ai soli fini dell'iscrizione agli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i possessori del titolo di Dottore di Ricerca sono equiparati agli specialisti nella materia nella quale hanno conseguito il dottorato.».

15.16

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le società scientifiche partecipano alle Commissioni istituite presso i Tribunali per l'approvazione delle domande di iscrizione agli albi dei consulenti e agli albi dei periti, di cui ai commi 2 e 3. In apposita sezione del portale *Internet* dei Tribunali è pubblicato il *curriculum vitae* degli iscritti agli albi».

15.17

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «, dei consulenti tecnici di parte».

Art. 16.**16.1**

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 1, eliminare la parola: «non».

16.2

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: «dipendente»;*
 - b) *alla fine del periodo aggiungere: «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge».*
-

16.3

BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2, sopprimere la parola: «dipendente».

16.4

GAETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».

16.5

DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, dopo le parole: «conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria», sono aggiunte le seguenti: «o all'inadempimento della propria obbligazione da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private».

Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «, n. 208», inserire le seguenti: «decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

Tit.1

MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Nel titolo, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sicurezza delle cure e di».

Tit.2

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sicurezza del paziente».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria**227^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

AFFARI ASSEGNATI**Affare sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste (n. 574)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) interviene sullo schema di parere proposto dalla relatrice Puppato, pubblicato in allegato al resoconto dell'11 maggio 2016, proponendo di inserire un impegno del Governo a valutare, insieme alla regione Friuli Venezia-Giulia, la nuova perimetrazione del SIN di Trieste-Servola, al fine di ridurre al minimo i tempi per la conclusione di numerose procedure di bonifica ancora in attesa di soluzione.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno prevedere un impegno specifico sulle azioni da intraprendere allorché si riscontri la presenza di inquinanti in aree pubbliche.

La senatrice NUGNES (*M5S*) osserva che il monitoraggio ambientale ha senso nella misura in cui, rilevata la presenza di inquinanti, si intraprendano azioni di tutela della salubrità dell'ambiente e della salute pubblica. Occorre inoltre valutare se gli adempimenti effettuati, già previsti dall'autorizzazione integrata vigente, abbiano determinato una riduzione dell'impatto ambientale dello stabilimento siderurgico. In tale contesto, andrebbero valutati non soltanto nuovi limiti di distanza dalle sorgenti

emissive di inquinanti ma anche limitazioni sull'attività produttiva della Ferriera di Servola. Giudica inoltre necessaria una tempestiva azione di comunicazione sulle problematiche ambientali rivolta alla cittadinanza.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) suggerisce di posticipare la votazione dello schema di risoluzione, al fine di valutare gli elementi emersi in discussione.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Bignami.

Il senatore VACCARI (*PD*) osserva che lo schema di risoluzione focalizza gli impegni del Governo sulle attività previste dal cronoprogramma e sugli interventi previsti dall'accordo per le bonifiche. Sottolinea la necessità di approvare celermente la risoluzione non più tardi della giornata di domani, manifestando perplessità per tale rinvio.

Il presidente MARINELLO fa presente che i contenuti della risoluzione che la Commissione approverà devono essere pertinenti con le competenze e le funzioni di una Commissione permanente. Diversamente, altri contenuti potranno essere oggetto di interesse di altre Commissioni permanenti o di inchiesta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'atto comunitario n. (COM (2016) 157 definitivo, recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009.

La Commissione è convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 18 maggio 2016.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Filippo Grandi, alto rappresentante delle Nazioni Unite per i rifugiati.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente MANCONI introduce l'audizione sottolineando il ruolo fondamentale svolto dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) nella tutela del diritto d'asilo e la costante collaborazione con la Commissione diritti umani. Ricorda il recente disegno di legge in materia di apolidia frutto del lavoro congiunto della Commissione e dei funzionari dell'Ufficio italiano dell'agenzia.

Il dottor Filippo GRANDI, alto rappresentante delle Nazioni Unite per i rifugiati, ringrazia il Parlamento italiano e la Commissione diritti umani per il supporto all'attività dell'UNHCR in Italia in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in particolare nel contesto storico e geopolitico attuale e delle sfide che vedono il nostro Paese al centro della grande questione dei flussi migratori verso l'Europa. Ricorda che l'Alto commissariato è nato dalle rovine dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale proprio per tutelare i rifugiati di allora, sostanzialmente europei. L'intera impalcatura del diritto d'asilo oggi sembra essere minacciata e occorre restare vigili per difendere quanto conquistato nei decenni scorsi.

Sono attualmente 20 milioni i rifugiati nel mondo e 40 milioni gli sfollati interni, cui si aggiungono 10 milioni di persone apolidi. Non è mai stata raggiunta questa cifra dal dopoguerra a oggi. Nel 2015, ogni giorno, 42.000 persone sono state costrette a lasciare la propria casa e la maggior parte di queste persone, tra l'85 per cento e il 90 per cento, si trova nel Sud del mondo, nei paesi limitrofi alle zone di conflitto. Rispetto al passato, è l'incapacità di trovare soluzioni politiche ai conflitti che determina situazioni così gravi e spostamenti sempre più duraturi. La durata dell'esilio si è allungata e ha raggiunto una media di 17 anni di permanenza lontano dalle proprie case, un'intera generazione.

Volendo guardare a quanto sta accadendo ai confini dell'Europa e all'aumento dei flussi degli ultimi anni, l'UNHCR valuta positivamente l'azione europea nell'ultimo anno basata su una gestione più efficace delle frontiere, sull'aumento degli stanziamenti e sulla distinzione tra rifugiati e migranti economici che determina la presa in carico dei primi e il rimpatrio dei secondi, nelle forme previste dal diritto internazionale. Il problema è che quanto deciso sulla carta non trova applicazione nella realtà. L'accordo con la Turchia prevede una strategia valida ma nessuno dei buoni propositi ha finora trovato spazio.

L'UNHCR propone una serie di misure da applicare contemporaneamente perché a una situazione così complessa non si può rispondere con un'unica soluzione. La prima proposta riguarda la stabilizzazione degli sfollati interni. I conflitti vanno affrontati con soluzioni politiche e all'interno dei negoziati un aspetto fondamentale riguarda la possibilità di avere accesso alle popolazioni sfollate perché si traduce in supporto concreto alla popolazione e facilita il processo di pace. Inoltre vanno aiutati i paesi di primo asilo: attualmente sono sette-otto i paesi che ospitano la maggior parte dei rifugiati i quali, di fronte a un'assistenza inadeguata e carente, decidono di muoversi verso l'Europa. Occorre invece investire maggiormente proprio su quei paesi e creare le condizioni affinché i rifugiati pos-

sano vivere dignitosamente ed essere tutelati. I movimenti migratori non sono un problema umanitario ma rappresentano una questione globale che va affrontata con strumenti e investimenti adeguati coinvolgendo la Banca mondiale e gli altri organismi internazionali per innalzare quantità e qualità degli stanziamenti. Un'altra misura necessaria è la possibilità di offrire vie legali a chi fugge attraverso programmi di reinsediamento o di ricollocamento, almeno per i più vulnerabili e per chi ha un potenziale. Ma l'offerta deve poter coprire almeno il 10 per cento dei cinque milioni di persone attualmente fuggite dalla Siria, altrimenti non ottiene alcun risultato. Infine, bisogna continuare a lavorare per rinforzare il diritto d'asilo in Italia e in Europa affinché l'intera procedura sia solida, equa ed efficiente.

Per quanto riguarda l'Italia, il bilancio è sicuramente positivo poiché nel giro di pochi anni si è passati da un approccio emergenziale a uno più strutturale in merito all'accoglienza e agli aspetti più legali. Le Commissioni territoriali sono aumentate e lavorano meglio anche se rimangono i tempi lunghi delle risposte ai ricorsi contro i dinieghi. L'accoglienza presenta ancora diverse criticità che vanno affrontate ma il miglioramento del sistema è evidente. Soprattutto l'ambito dei minori stranieri non accompagnati, delicatissimo, necessita di interventi più efficaci.

L'Italia va ringraziata per il sostegno alle politiche per l'asilo dimostrato in questi anni così difficili ed è indispensabile trovare alleati e sostenitori pronti a difendere diritti e principi.

Il presidente MANCONI, nel ricordare la sua recentissima missione a Pozzallo dove ha potuto riscontrare la presenza di ben 120 minori su 142 presenze, sottolinea che il sistema degli *hotspot* in Italia deve ancora essere migliorato.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*), rammenta di avere assistito ad uno sbarco non più di una settimana fa e di aver registrato in quella occasione una massiccia presenza di autorità le più diverse, tra cui *Frontex*, Polizia di Stato, Digos, solo per ricordarne alcune. Sottolinea che questa esperienza una volta di più rinvia ad un generale problema di competenze che dovrebbe essere al più presto affrontato e risolto. Per quanto riguarda invece il tema delicatissimo dell'assistenza ai paesi di primo arrivo, sui quali si riversano anche i migranti economici, tra le questioni centrali vi è il controllo sui finanziamenti agli Stati. Tali erogazioni andrebbero gestite in modo tale da impedire sprechi e dispersione. A questo scopo, così come per favorire lo sviluppo di tali paesi, in modo da disincentivare le partenze, sarebbero necessari accordi chiari e trasparenti.

La senatrice FATTORINI (*PD*) chiede un riscontro rispetto alla iniziativa di dar vita a corridoi umanitari da parte della Comunità di Sant'Egidio e se questo possa rappresentare un modello per altre esperienze.

Il senatore CRIMI (M5S) solleva la questione della gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, con specifico riguardo al problema dell'accordo fra l'Unione europea e la Turchia, e la verifica del rispetto dei diritti umani in tale Paese.

Il dottor Filippo GRANDI sottolinea che, con riferimento ai minori non accompagnati – spesso inviati dalle famiglie all'estero con viaggi estremamente pericolosi – la politica dell'UNHCR è di realizzare il migliore interesse del minore. Si tratta di un problema delicato e spinoso, basti pensare che in Svezia, l'anno scorso, sono arrivati ben 35.000 minori, in Norvegia svariate migliaia. La strada da seguire è quella di cui ha potuto parlare in una sua recente trasferta in Etiopia, paese nel quale si trovano numerosi minori eritrei giunti per sottrarsi agli obblighi di leva ed ai quali l'UNHCR anche in forma piuttosto cruda illustra i pericoli del viaggio attraverso il deserto e poi attraverso il Mediterraneo. La strada è quella di individuare forme di sostegno, ad esempio borse di studio, che consentano ai giovani di non lasciare quel Paese, più in generale il paese di primo arrivo nel quale si trovano. Per quanto riguarda il controllo ai finanziamenti dati ai singoli paesi, si tratta di un tema molto delicato, che richiede particolare attenzione attraverso un lavoro specifico sulla cooperazione allo sviluppo. I corridoi umanitari ai quali ha lavorato la Comunità di Sant'Egidio rappresentano uno strumento di grandissima importanza sebbene, purtroppo, i numeri siano ancora insufficienti. Rispetto alla crisi siriana l'UNHCR ha chiesto che la comunità internazionale si attivasse per il reinsediamento di 500.000 rifugiati e ad oggi ciò è stato possibile per un numero di gran lunga insufficiente rispetto a tale richiesta. Nei modelli di ricollocamento occorrerebbe più spesso riferirsi a quello adottato recentemente dal Canada che prevede l'impiego congiunto ed efficiente di risorse pubbliche e private. Per quanto riguarda l'accordo UE-Turchia e il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali della persona nel Paese asiatico, va rilevato che il problema riguarda più che altro i rifugiati afgani e iracheni. Allo stesso modo occorre vigilare perché in Grecia, a fronte di una notevole disponibilità da parte della società civile, gli *standard* delle strutture preposte all'accoglienza siano inadeguati. Da ultimo va segnalata una emergenza legata alla situazione in Libia dove le condizioni di sicurezza non permettono ancora all'UNHCR di dispiegare tutte le potenzialità di cui è capace.

Il presidente MANCONI, ringraziando il dottor Grandi e i senatori presenti, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria
41ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICHELONI

La seduta inizia alle ore 14.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

Il presidente MICHELONI ricorda che, a seguito delle dimissioni del senatore Zin, il Comitato deve eleggere un nuovo Vice Presidente.

Il Comitato procede alla votazione di un Vice Presidente. Risulta eletto il senatore Vito Rosario Petrocelli.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Germania dal 28 al 30 aprile 2016

Il presidente MICHELONI riferisce sulla visita svolta in Germania dal 28 al 30 aprile scorso, insieme alle senatrici Mussini e Montevecchi e al senatore Dalla Tor. La missione, densa di incontri e di temi di discussione, ha consentito di approfondire l'organizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana per i connazionali che risiedono in Germania.

Informa che la delegazione ha visitato, a Stoccarda, delle classi dove hanno luogo corsi a vario livello di apprendimento per gli studenti dei ginnasi e delle scuole professionali e frequentati da ragazzi tra gli 8 e i 17 anni. Le lezioni si svolgono il pomeriggio o il sabato mattina presso le scuole pubbliche tedesche (con qualche difficoltà sull'utilizzo di alcuni

supporti didattici) e le associazioni di connazionali. Sottolinea che per la maggioranza degli alunni si tratta dell'unica vera possibilità di apprendere la loro lingua madre attraverso regolari corsi scolastici.

Riferisce quindi della visita al liceo bilingue di Stoccarda dove i docenti hanno illustrato i programmi di insegnamento ed informato delle diverse difficoltà per assicurare la continuità didattica dei corsi di anno in anno. Oltre agli insegnanti di ruolo, inviati direttamente dall'Italia attraverso il MAECI, vi sono molti insegnanti assunti in loco dagli enti gestori per i quali è stata evidenziata la differenza nel trattamento professionale, che può dar luogo a facili incomprensioni.

In Germania sono presenti anche quattro docenti in lingua 2 che fanno parte del progetto-pilota presso gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana. Sono dei giovani neo laureati con specifiche competenze didattico-metodologiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e contribuiscono ad aggiornare e a presentare nuovi strumenti didattici, soprattutto interattivi, per i corsi di lingua e cultura italiana.

Per quanto riguarda la visita a Berlino riferisce che la delegazione ha partecipato ad una riunione in ambasciata con i responsabili dei principali enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana. Gli enti gestori, che in Germania si interfacciano con le amministrazioni e i differenti sistemi scolastici di ciascun Land federale, hanno riportato dati poco confortanti relativamente alla scarsa partecipazione dei figli dei connazionali ai corsi di lingua e cultura italiana. I dirigenti scolastici di Berlino e Stoccarda hanno rappresentato inoltre un altro dato allarmante che riguarda la cospicua presenza di alunni di origine italiana nelle scuole differenziali (Sonderschulen, ora chiamate Foerderschulen). Come è stato riscontrato anche in altre sedi, il problema principale per gli enti gestori è il contributo ministeriale i cui progressivi tagli degli ultimi anni e i ritardi nei tempi di erogazione compromettono seriamente la continuità didattica e logistica dei corsi di lingua e cultura italiana.

I direttori degli istituti italiani di cultura di Berlino e di Stoccarda hanno illustrato le loro attività e le azioni per la promozione e la diffusione della lingua italiana all'estero. Malgrado l'italiano non goda di ottima salute nel mercato delle lingue straniere in Germania – soprattutto tra i giovanissimi che preferiscono imparare oltre al francese e all'inglese lo spagnolo o il russo – si cerca comunque di introdurre l'italiano come terza o quarta lingua straniera nei *curricula* scolastici.

Rileva, infine che, nell'ambito degli incontri con le autorità locali tedesche, è emerso l'orientamento favorevole delle amministrazioni scolastiche regionali verso i corsi di lingua e cultura promossi dall'Italia identificati come un elemento di integrazione e di valorizzazione delle diversità linguistico-culturali.

SULLA RIFORMA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA

Il presidente MICHELONI informa che è in corso di programmazione per la prossima settimana una audizione con il sottosegretario Amendola ed un incontro con la rappresentanza del Consiglio generale degli italiani all'estero sulla riforma degli organi rappresentanza, come previsto dall'ordine del giorno n. G/2112/1/3/Tab.6 (testo 2), accolto dal Governo, sul disegno di legge n. 2112/2015 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018».

Intervengono quindi i senatori GIACOBBE (*PD*), DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*), ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) sul rinnovato ruolo che deve svolgere la rappresentanza degli italiani all'estero per affrontare le nuove realtà dell'emigrazione.

Il presidente MICHELONI dichiara quindi conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,50.

Audizione del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, introduce quindi l'audizione del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica)*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Luisa Latella per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 14,25).

Audizione del prefetto di Imperia, Silvana Tizzano

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, introduce l'audizione del prefetto di Imperia, Silvana Tizzano.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Silvana Tizzano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione della Presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE) e di rappresentanti del Coordinamento associativo Ubi Minor

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte quindi che per il Coordinamento associativo Ubi Minor, sono presenti la dottoressa Annamaria Columbu e la dottoressa Raffaella Nardini.

Per il CARE è presente la dottoressa Monya Ferritti, accompagnata dalla dottoressa Maria Teresa Berliri, responsabile affido Regione Lazio (CARE).

Annamaria COLUMBU, *rappresentante del Coordinamento associativo Ubi Minor*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Monya FERRITTI, *Presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE)*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la deputata Eleonora BECHIS (*Misto-AL-P*).

Annamaria COLUMBU, *rappresentante del Coordinamento associativo Ubi Minor*, e Monya FERRITTI, *Presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE)*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria
202^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16,35.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

Il relatore, deputato FERRARA (*SI-SEL*), d'intesa con l'altro relatore, deputato GUERINI (*PD*), riferiscono sul documento in titolo.

Prendono quindi la parola i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*) ed ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Atto n. 291

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, iniziato nella seduta del 12 maggio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 maggio il relatore, on. Lavagno, ha illustrato il contenuto del provvedimento ed è intervenuto il Sottosegretario Angelo Rughetti. Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti. Chiede all'on. Lavagno se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Fabio LAVAGNO (*PD*), *relatore*, dà per letta la proposta di parere, che ha formulato in base alle considerazioni svolte nella precedente seduta. In particolare, la proposta, tenendo conto della mole di lavoro in corso con Regioni ed autonomie locali, prende atto della scelta del Governo di dare attuazione alla delega in due tempi, auspicando che il tutto avvenga in tempi rapidi. Le due osservazioni contenute riguardano

i necessari coordinamenti con la normativa vigente e l'opportunità di introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che la proposta di parere dia in buona misura risposta anche alle considerazioni presenti nella memoria trasmessa oggi dall'ANCE, che fa riferimento soprattutto a problemi di coordinamento con la normativa vigente.

Il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI prende atto con favore della proposta di parere redatta dal relatore.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*v. allegato*).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo 24 maggio, alle 13.30, per l'esame degli atti del Governo 292 (licenziamento disciplinare) e 293 (conferenza di servizi). Seguirà, alle 14, l'audizione della Conferenza dei rettori.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291)

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291);

rilevato che:

il comma 2 della disposizione di delega indica due oggetti:

– la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

– l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa;

il Governo ha operato la scelta di dare attuazione alla delega con due distinti decreti legislativi: il primo, oggetto del presente parere, di carattere metodologico e generale; il secondo, in corso di predisposizione, volto alla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti;

nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, a proposito dell'oggetto dello schema, ha svolto due considerazioni:

– in primo luogo, prendendo atto di questa scelta e pur considerando che «sarebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti», riconosce allo schema «caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività anche in mancanza della catalogazione dei regimi dei singoli procedimenti», le quali lo rendono «idoneo a risolvere autonomamente, e immediatamente, svariate "criticità applicative" della disciplina in questione»;

– in secondo luogo, invita il Governo ad introdurre nello schema di decreto l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che

rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 124/2015;

la Conferenza unificata, nel sancire l'intesa, segnala analogamente l'attuazione solo parziale della delega;

con riguardo alla formulazione del testo, sia il Consiglio di Stato, sia la Conferenza unificata sottolineano esigenze di coordinamento della nuova disciplina con quella vigente;

considerato che:

la scelta del Governo di attuare la delega in due tempi appare giustificata dalla mole di lavoro in corso con regioni ed autonomie locali per procedere alla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti ma implica la necessità di sopprimere, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, l'enunciazione che include nell'oggetto dello schema la delimitazione degli «ambiti dei relativi regimi amministrativi», che il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi;

esigenze di coordinamento con la normativa vigente si pongono, in particolare, con riguardo:

– all'articolo 2, commi 2 e 5, i quali, nel disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei moduli a carico delle pubbliche amministrazioni e le relative sanzioni, fanno sistema con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da entrambi richiamato;

– all'articolo 3, sulla concentrazione dei regimi amministrativi, che dovrebbe essere riformulato in termini di novella alla legge n. 241 del 1990 e coordinato con la normativa vigente, eliminando la sovrapposizione attualmente esistente tra il secondo periodo del comma 1 e il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 241;

all'articolo 2, comma 2, manca un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali, nonostante che dal mancato assolvimento di tali obblighi derivino l'esercizio del potere sostitutivo (comma 4) e sanzioni (comma 5);

con l'auspicio che:

il Governo dia quanto prima completa attuazione alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, dal momento che dalla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti conseguiranno una maggiore certezza del diritto, una uniformità degli adempimenti richiesti a cittadini ed imprese sul territorio nazionale e quindi un'indubbia semplificazione della materia;

la classificazione dei procedimenti venga svolta nel modo più puntuale possibile, in modo da eliminare o per lo meno limitare la necessità di successivi interventi, dando così stabilità ad una disciplina soggetta negli ultimi anni a numerose modifiche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e in particolare con la legge n. 241 del 1990;

introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedì 17 maggio 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il dottor Donadio, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali dal dottor Enrico Marinelli;
- trasmettere al Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri, a fini di comparazione, i risultati delle indagini di polizia scientifica compiute su alcuni reperti ritrovati a Via Caetani;
- incaricare il Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri di svolgere una comparazione sulla documentazione fotografica relativa a Antonio Nirta, che sarà loro trasmessa;
- procedere alla desecretazione dei documenti riservati 30/0, 30/1, 54/3, 54/4, 89/1;

- duplicare e rendere disponibili come documenti «liberi», previa obliterazione dei dati personali sensibili i documenti riservati 19/3, 54/2, 55/0, 130/1, 155/1, 166/1, nonché il documento segreto 55/1;
- procedere a un riassetto complessivo delle deleghe relative ai principali filoni di inchiesta, allo scopo di accorparle intorno a alcuni punti chiave, anche al fine di consentire ai collaboratori di presentare una relazione sugli accertamenti compiuti in questa fase dell'inchiesta parlamentare.

Comunica inoltre che:

- il 27 aprile 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa alle indagini compiute su Prospero Gallinari tra il 1977 e il 1978;
- l'11 maggio 2016, il generale Scriccia ha depositato un contributo documentale, riservato, relativo al colonnello Stefano Giovannone;
- il 13 maggio 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a Antonio Nirta, con allegata documentazione fotografica;
- nella stessa data, la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato, il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Gennaro Acquaviva e Claudio Martelli;
- nella stessa data è pervenuta una lettera, riservata, della dottoressa Giuliana Galasso, Presidente f.f del Tribunale di Venezia, relativa al reperimento della documentazione allegata alla sentenza-ordinanza Mastelloni n. 204/83;
- il 17 maggio 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato documentazione fotografica, riservata, su Renato Di Leva, Emidio Biancone e Giovanni Intrevado.

Comunica altresì che il dottor Luigi Montuori ha richiesto, per ragioni di studio, di poter acquisire copia di alcuni atti del Processo Pecorelli acquisite in copia dalla Commissione. Poiché si tratta di documentazione riservata non è possibile dare corso alla richiesta. Si darà dunque indicazione al dottor Montuori di rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente.

Ricorda infine che il programma dei lavori della Commissione proseguirà con le audizioni già deliberate del dottor Enrico Marinelli, del dottor Vittorio Fabrizio, di Egidio Correale e di Nunzio Sapuppo. A queste seguirà l'audizione di Paolo Pistolesi. In seguito si prevede di ascoltare Claudio Signorile.

Audizione di Marco Liberato Di Bernardino

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che l'audito è uno dei primi agenti giunti sulla scena del crimine di Via Fani.

Pone poi una serie di quesiti, ai quali risponde Marco Liberato DI BERARDINO.

Intervengono con quesiti il deputato Gero GRASSI (*PD*) e il senatore Federico FORNARO (*PD*), ai quali risponde Marco Liberato DI BERARDINO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Marco Liberato Di Berardino e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il Dottor Andrea BALESTRI, Direttore Associazione Industriali Massa Carrara, l'architetto Egidio MARINO, imprenditore del settore, il Dottor Anselmo RICCI, Presidente Cooperativa Escavazione Gioia, il signor Giuseppe ANTONIOLI, consigliere Cooperativa Escavazione Gioia, il Dottor Zeno TENNELLA, Direzione Relazioni esterne Confindustria, il signor Dino NOVEMBRI, Segretario COBAS Massa Carrara, il signor Gianluca VOLPI, operaio settore lapidei categoria estrattiva Massa Carrara, il signor Riccardo FRANCIOSI, operaio settore lapidei categoria estrattiva Massa Carrara, il signor Walter GIORGIERI, il signor Paolo GOZZANI, Segretario CGIL Massa Carrara, il signor Roberto VENTURINI, Segretario Fillea CGIL Massa Carrara, il signor Antonio SALVIATI, cavatore Massa Carrara, il signor Andrea FIGAIA, Segretario confederale CISL Toscana Nord, il signor Giacomo BONDIELLI, Segretario Filca CISL, responsabile lapideo Filca Cisl Toscana, il signor Andrea GEMMA, esperto sicurezza sul lavoro, il signor Franco BORGHINI e il signor Ugo ALBERTI, UIL Massa Carrara e i collaboratori dottor Bruno GIORDANO, dottor Gerardo COREA e dottor Raimondo MORICHI.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori delle audizioni in oggetto sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni resta così stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli Industriali di Massa Carrara, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività estrattive nelle cave di Carrara, con particolare riguardo all'infortunio mortale avvenuto il 14 aprile 2016

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti dell'Associazione Industriali di Massa Carrara e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor BALESTRI, il dottor RICCI e l'architetto MARINO intervengono per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività estrattive nelle cave di Carrara, con particolare riguardo all'infortunio mortale avvenuto il 14 aprile 2016.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e i senatori PAGLINI (M5S) , SERAFINI (FI-PdL XVII) , BORIOLI (PD) , FUCKSIA (Misto) e D'ADDA (PD).

Il dottor BALESTRI e l'architetto MARINO rispondono alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti sindacali locali, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività estrattive nelle cave di Carrara, con particolare riguardo all'infortunio mortale avvenuto il 14 aprile 2016

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti sindacali locali di Massa Carrara e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il signor NOVEMBRI, il signor GOZZANI, il signor BONDIELLI e il signor BORGHINI intervengono per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività estrattive nelle cave di Carrara, con particolare riguardo all'infortunio mortale avvenuto il 14 aprile 2016.

Prendono la parola per porre quesiti all'audito la PRESIDENTE , nonchè la senatrice PAGLINI (M5S).

Il signor FIGAIA risponde alle predette domande

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 17 maggio 2016

Plenaria 23ª Seduta

*Presidenza del Presidente
LAI*

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il colonnello della Guardia di Finanza, Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Commissione.

Interviene l'ingegner Fabrizio Ceccherini, comandante dei Vigili del Fuoco in servizio la sera del disastro.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede all'ingegner Ceccherini e ai commissari se ritengono che debbano essere secretati i loro interventi. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione dell'ingegner Fabrizio Ceccherini, comandante dei Vigili del Fuoco in servizio la sera del disastro

L'ingegner CECCHERINI ricostruisce quanto avvenuto quella notte, a cominciare dal suo sopralluogo in mare a bordo di una motovedetta del Corpo dei Vigili del fuoco. Informa che i Vigili del fuoco giunti presso la petroliera avvisarono della nebbia, che non era però visibile da terra. Descrive la mobilitazione di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco che giunsero anche da regioni limitrofe. Afferma che si ebbe solo intorno alle 23,30 notizia che la petroliera fosse stata investita dal traghetto Moby Prince. Riporta che quest'ultimo appariva come un rogo inavvicinabile. Informa sulle procedure di rimorchio del traghetto, sulle modalità di spegnimento degli incendi in mare e sulle operazioni di accesso sul relitto ormeggiato presso la darsena petroli, avvenute con il contributo della Polizia giudiziaria. Evidenzia il trauma emotivo subito dai Vigili del fuoco, anche esperti, all'interno del traghetto.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone domande sul comportamento dell'ammiraglio Albanese, sui tempi di sopravvivenza delle vittime, sui mezzi di soccorso aerei e sui dispositivi antincendio della petroliera.

Il senatore URAS (*Misto*) pone domande sulla nebbia e sull'organizzazione dei soccorsi.

L'ingegner CECCHERINI afferma di non ricordare l'eventuale attivazione di dispositivi antincendio sulla petroliera. Ricostruisce il sistema dei mezzi di soccorso del Corpo dei Vigili del fuoco, informando che non erano presenti all'epoca dei fatti elicotteri abilitati al volo notturno. Richiama la differenza fra i tempi di incapacitazione e quelli di sopravvivenza delle vittime. Conferma la presenza di nebbia percepibile in mare e non da terra e afferma che quando il relitto del traghetto fu avvistato era convinzione diffusa che non vi fosse più nulla da fare per le vittime.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone quesiti sui mezzi di comunicazione, sul sopralluogo compiuto dall'auditore, sulle operazioni di soccorso e su una eventuale azione di rivalsa della compagnia Navarma nei confronti dei Vigili del fuoco.

Il senatore FILIPPI (*PD*), dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori, chiede specificazioni sul coordinamento e sul personale mobilitato per i soccorsi.

L'ingegner CECCHERINI ricorda che le comunicazioni avvennero via radio. Ribadisce che per lungo tempo nessuno ebbe notizie del coinvolgimento del Moby Prince e che non fu possibile compiere operazioni di soccorso che non fossero quelle di raffreddare le lamiere incandescenti.

La mobilitazione straordinaria del personale fu decisa dallo stesso comandante dei Vigili del fuoco. Esclude azioni della compagnia armatrice nei confronti dei Vigili del fuoco.

Il senatore MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ritiene un mistero che il traghetto possa sfuggire ai soccorritori.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) pone domande sullo squarcio provocato nella petroliera dalla collisione e sui soccorsi.

Il senatore COLLINA (*PD*) chiede quali valutazioni furono compiute nell'immediato davanti al relitto del traghetto.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) chiede quando fu chiaro che non c'era più vita a bordo del traghetto.

L'ingegner CECCHERINI sostiene che i mezzi di soccorso sarebbero andati immediatamente sul traghetto qualora ci fosse stata la minima probabilità di conoscere il suo coinvolgimento. Dà notizie sullo squarcio provocato nella petroliera e riporta le condizioni meteo di quella notte. Ribadisce che era impossibile sopravvivere a lungo sul traghetto dopo la collisione.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone domande su una manichetta della petroliera, sulle condizioni del traghetto rimorchiato in porto e su riunioni che il Presidente della Repubblica ebbe a Livorno il 13 aprile.

Il senatore PEGORER (*PD*) chiede specificazioni sulla perdita di petrolio dall'Agip Abruzzo e sulla dinamica dei soccorsi.

Il PRESIDENTE pone quesiti su comunicazioni fra l'audito e l'ammiraglio Albanese.

L'ingegner CECCHERINI dichiara di non aver presente il problema della manichetta della petroliera, né di ricordare riunioni con il Presidente della Repubblica. Ribadisce che non era assolutamente possibile intervenire in tempi brevi a bordo del traghetto per compiere delle operazioni di soccorso.

La Commissione determina di procedere in seduta segreta.

(*La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 13,15 alle ore 13,35*).

Proiezione del documentario «Buona sera Moby Prince», realizzato dalla redazione di Cagliari della Rai

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la prossima seduta sarà dedicata alla discussione di una bozza di Relazione intermedia.

La seduta termina alle ore 14.

